



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento della Conoscenza



Centro Interculturale Millevoci

intercultura interazione inclusione integrazione



Normativa

Fascicolo N. 1

Dipartimento della Conoscenza
Ufficio Istruzione – Area Intercultura

VERSO
UNA NUOVA
CITTADINANZA

NORMATIVA

A cura di

Maria Arici e Laura Bampi

2012

Provincia autonoma di Trento

Dipartimento della Conoscenza
Ufficio Istruzione – Area Intercultura
Via Gilli, 3 – 38121 Trento Nord
tel. 0461-491474

Centro Interculturale Millevoci

Via S. Pio X, 103 – 38122 Trento Sud
millevoci@provincia.tn.it
tel. 0461-499230
fax 0461-930529

Comunicazioni e iniziative editoriali
Coordinatore: *Mario Caroli*
Editing: collaborazione di *Norma Borgogno*

Copertina di *Giovanna Salvi*

Alla stesura di tutti i documenti normativi provinciali ha contribuito, a diverso titolo, il personale dei vari uffici e settori del Dipartimento della Conoscenza coinvolti, nonché il personale del Centro Interculturale Millevoci.

Alla stesura delle Linee guida hanno contribuito *Maria Arici, Laura Bampi, Manuela Broz e Stefania Plotegher*, raccogliendo e rielaborando gli stimoli di numerosi esperti, nonché le riflessioni scaturite dalle esperienze più significative maturate in alcune scuole e reti di scuole.

Impaginazione e stampa: Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento
Finito di stampare: luglio 2012

La presente pubblicazione è consultabile e scaricabile sul portale della scuola trentina:
www.vivoscuola.it/intercultura

INDICE

La normativa per “volare alto”	4
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, capo VII, art. 45 “Iscrizione scolastica”	7
L.P. 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” , art. 75 “Inserimento e integrazione degli studenti stranieri”	9
L.P. 14 luglio 1997, n. 11. (e successive modifiche L.P. 7 agosto 2006) “Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo” , art. 2 “Organizzazione dell’insegnamento”, comma 1.	10
Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (27 marzo 2008 e successive modifiche 6 giugno 2011)	13
Attuazione del Regolamento: Linee guida 2012 per le istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento – Inserimento e integrazione degli studenti stranieri	23
Protocollo d’intesa per il funzionamento del Centro di documentazione e laboratorio per un’educazione interculturale denominato “Millevoci”	97

La normativa per “volare alto”

La scuola trentina, così come quella nazionale, è divenuta nel tempo sempre più plurilingue e multiculturale. Ciò ha determinato l'esigenza di attrezzarsi, sia dal punto di vista normativo che operativo, per essere in grado di svolgere efficacemente il compito primario di affermazione del diritto all'uguaglianza delle opportunità formative per tutti gli studenti.

La presente pubblicazione è una raccolta selezionata di documenti legislativi, nazionali e provinciali, che vengono forniti alle scuole come reale supporto in questo compito, per legittimare comportamenti già attivati e, al tempo stesso, sollecitare l'individuazione di linee progettuali capaci di accompagnare e guidare le azioni educativo-didattiche quotidiane.

La raccolta si apre con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, capo VII, art. 45, che tratta l'aspetto dell'iscrizione scolastica e dell'istruzione per i minori stranieri, stabilendo una chiara successione procedurale e le responsabilità per i necessari interventi finalizzati alla loro integrazione scolastica.

Si prosegue poi con l'art. 75 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 “*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*”, che definisce le finalità degli interventi in favore degli studenti stranieri, indicando anche azioni e professionalità per lo specifico ambito.

Si riporta anche l'art. 2, comma 1 della L.P. 14 luglio 1997, n. 11 “*Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo*”, modificato nell'ambito della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 al fine di normare la valorizzazione delle lingue d'origine degli studenti stranieri e favorire il processo di insegnamento/apprendimento delle LS e delle L2.

L'art. 75 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 rimanda a un apposito Regolamento le disposizioni attuative dell'articolo stesso: il *Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale*, approvato dalla giunta provinciale nel marzo 2008, modificato nel 2011 e qui integralmente riportato nella sua versione aggiornata.

In risposta all'art. 3, comma 4 del Regolamento (“*Interventi e attività della Provincia*”) e, più in generale, tenendo anche in considerazione altre innovazioni intervenute nel sistema scolastico trentino, il 20 aprile 2012 sono state deliberate le nuove Linee guida provinciali per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri, al fine di fornire indicazioni specifiche e aggiornate dal punto di vista normativo, ma anche nuovi orientamenti didattici che vedono nella gestione delle classi eterogenee la vera sfida per la scuola di oggi. Si tratta di un testo molto articolato, qui integralmente riportato, che va consultato e utilizzato di volta in volta in maniera mirata, come strumento e guida per concretizzare il successo scolastico e formativo degli studenti stranieri e la promozione della scuola interculturale.

Ultimo documento riportato è il rinnovato *Protocollo d'intesa per il funzionamento del Centro di documentazione e laboratorio per un'educazione interculturale denominato “Mille voci”*, che attua quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento (“*Servizi di consulenza, formazione e documentazione*”). Questo Protocollo, che vede coinvolti nuovi attori nelle progettazioni del Centro, ne conferma l'importanza sul territorio come luogo di consulenza e punto di

cultural.

diana, affermazioni teoriche e interventi educativi e didattici.





**DECRETO del PRESIDENTE
della REPUBBLICA 31 agosto
1999, n. 394 aggiornato con le
modifiche apportate**

dal Decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334,
in materia di immigrazione

**Capo VII - Disposizioni in
materia di istruzione
diritto allo studio e professioni**

Art. 75 - Iscrizione scolastica

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri

soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
 4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle

attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del Testo Unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare

convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

7. Il Ministro della Pubblica Istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

**LEGGE PROVINCIALE 7 agosto
2006, n. 5**

**Sistema educativo di istruzione e
formazione del Trentino**

**Art. 75 – Inserimento e
integrazione degli studenti
stranieri**

1. In applicazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Provincia promuove e sostiene la realizzazione di interventi e attività a favore degli studenti stranieri, volti a:

- a) facilitare l'inserimento nei percorsi del sistema educativo e agevolare l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana;
- b) favorire l'adattamento dei piani di studio valorizzando le competenze acquisite dagli studenti nel paese d'origine;
- c) sostenere le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura d'origine;
- d) promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattici che facilitino l'apprendimento;
- e) operare per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisite nel paese di provenienza;
- f) riconoscere la valenza dell'approccio interculturale nell'attuazione dei percorsi, anche come strumento per favorire la conoscenza,

l'integrazione e lo scambio tra culture diverse;

- g) utilizzare mediatori interculturali e facilitatori linguistici, individuando le professionalità richieste e le aree d'intervento;
 - h) sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione scolastica e formativa e le famiglie straniere;
 - i) promuovere l'attivazione di servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.
2. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo.

**LEGGE PROVINCIALE 14 luglio
1997, n. 11**

(e successive modifiche L.P. 7
agosto 2006)

**Insegnamento delle lingue
straniere nella scuola dell'obbligo**

**Art. 2 - Organizzazione
dell'insegnamento**

Comma 1

1. Anche per valorizzare l'attivazione di iniziative d'innovazione degli ordinamenti degli studi quali previste dalla normativa in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, la provincia promuove lo studio di due lingue straniere dell'Unione europea nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, a partire dalla scuola primaria. Nel primo ciclo una delle due lingue straniere è la lingua tedesca. Nell'insegnamento di entrambe le lingue sono assicurate pari opportunità di apprendimento. Nella scuola del primo ciclo gli studenti con bisogni educativi speciali o stranieri inseriti nella scuola durante lo svolgimento del percorso, possono essere esonerati dall'apprendimento di una o entrambe le lingue straniere. Nel primo e nel secondo ciclo, per gli studenti stranieri, l'apprendimento di una lingua straniera può essere sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia.





REGOLAMENTO
per l'inserimento e l'integrazione
degli studenti stranieri
nel sistema educativo provinciale
27 marzo 2008 e successive
modifiche 6 giugno 2011

Capo I

Finalità e destinatari

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*), di seguito denominata "legge provinciale", disciplina la promozione e il sostegno degli interventi e delle attività di inserimento e di integrazione degli studenti stranieri nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento, rivolti in particolare a:

- a) promuovere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti stranieri attraverso l'attuazione di progetti interculturali e l'adozione di modalità organizzative omogenee e condivise;
- b) promuovere l'apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri;
- c) favorire e supportare l'apprendimento e il mantenimento della lingua madre;
- d) adeguare i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa provinciale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto dei percorsi personalizzati, anche al fine

- di valorizzare le esperienze acquisite dagli studenti nel paese di origine;
 - e) realizzare materiali e strumenti didattici idonei a facilitare l'apprendimento e lo sviluppo personale e professionale degli studenti stranieri;
 - f) assicurare il pieno diritto allo studio e la qualità dei processi di integrazione in ambito scolastico e formativo;
 - g) favorire l'utilizzazione di personale specializzato anche attraverso lo sviluppo di competenze professionali nel settore della facilitazione linguistica e della mediazione interculturale;
 - h) favorire il riconoscimento dei titoli e delle professionalità già acquisite da parte degli studenti stranieri, anche in relazione all'attivazione di iniziative di educazione permanente;
 - i) promuovere azioni volte a realizzare la comunicazione e le relazioni tra la scuola e la famiglia straniera e tra la famiglia straniera e la famiglia italiana, rinforzando lo sviluppo di un approccio interculturale negli studenti, nelle famiglie e negli operatori della scuola, e attivando servizi di consulenza e coordinamento delle iniziative.
2. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento e ai fini di questo regolamento:
- a) la lingua madre dello studente straniero è considerata lingua prima ed è indicata con la sigla L1;
 - b) la lingua italiana insegnata agli studenti stranieri è considerata lingua seconda ed è indicata con la sigla L2;
 - c) i destinatari, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono indicati con la dizione di "studenti"

Regolamento

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi e delle attività disciplinate da questo regolamento:

a) gli studenti frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, non in possesso della cittadinanza italiana, che richiedono supporto linguistico, e siano:

1) presenti sul territorio italiano da meno di un anno, che necessitano di interventi atti a promuovere l'acquisizione della L2 per comunicare;

2) presenti sul territorio italiano da più di un anno, che necessitano di interventi atti a implementare il livello di padronanza della L2 per comunicare e di interventi atti a supportare la graduale acquisizione della stessa L2 per studiare e apprendere le discipline nonché i linguaggi specifici e settoriali;

b) gli studenti che necessitano di supporto socio-culturale frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione e si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) presenti sul territorio italiano con la famiglia immigrata o ricongiunti alla stessa;

2) nati in Italia da famiglie immigrate;

3) figli di coppia mista;

4) arrivati in Italia per adozione internazionale;

c) le famiglie degli studenti indicati dalle lettere a) e b), al fine di valorizzare la partecipazione dei familiari al percorso educativo e formativo dello studente.

Art. 3

Interventi e attività della Provincia

1. La Provincia, nei limiti delle risorse definite dagli articoli 85 e 112 della legge provinciale, promuove l'educazione interculturale mediante la promozione, il sostegno e la realizzazione di interventi e attività volti:

a) all'attivazione di servizi di consulenza e documentazione;

b) alla realizzazione di corsi di formazione per i docenti e per gli operatori, che svolgono attività di integrazione, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

c) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali di docenti, come definiti dagli articoli 6 e 7 di questo regolamento, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 86, comma 4, della legge provinciale;

d) alla realizzazione di ogni altro intervento rientrante nelle finalità previste dall'articolo 75 della legge provinciale.

2. La Giunta provinciale individua modalità, contenuti e criteri per la realizzazione dei corsi di formazione previsti dal comma 1, lettera b).

3. La Provincia provvede alla formazione di specifici elenchi dei docenti e degli operatori in possesso dei requisiti richiesti per i facilitatori linguistici, nonché per i mediatori interculturali previsti dagli articoli 7, 8 e 10.

4. Al fine di assicurare a tutti gli studenti livelli minimi di integrazione e di intervento, la Giunta provinciale può definire linee guida e atti di indirizzo rivolti a favorire la realizzazione degli interventi e l'utilizzazione delle risorse secondo criteri di efficacia e di perequazione.

Art. 4

Interventi e attività erogati dall'istituzione scolastica e formativa provinciale

1. Nell'ambito degli interventi e attività definiti dall'articolo 3, l'istituzione scolastica e formativa provinciale assicura, anche avvalendosi di organismi interni secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno, il coordinamento delle attività interculturali al fine della programmazione e della realizzazione degli interventi e delle attività di inserimento e di integrazione degli studenti, attraverso:

- a) la definizione delle scelte educative e organizzative relative all'area interculturale da inserire nel progetto di istituto;
- b) la predisposizione di progetti interculturali e la definizione in particolare di un protocollo di accoglienza degli studenti secondo quanto disposto dall'articolo 9;
- c) la definizione e la realizzazione di attività di raccordo tra scuola, famiglia e territorio.

2. Al fine di facilitare l'inserimento nei percorsi di istruzione e formazione nonché di sostenere lo sviluppo di un orientamento educativo interculturale, l'istituzione scolastica e formativa provinciale definisce, in particolare, nel progetto di istituto:

- a) percorsi di istruzione e formazione per gli studenti caratterizzati dalle differenziazioni e dagli adeguamenti necessari a valorizzare le competenze pregresse e a superare eventuali difficoltà che possono ostacolare o ritardare il pieno sviluppo della personalità e delle attitudini personali e professionali;
- b) progetti e attività rivolti a tutti gli studenti, anche italiani, con lo scopo di diffondere un'educazione interculturale, contrastare

atteggiamenti di pregiudizio e favorire l'acquisizione di strumenti aperti al dialogo, allo scambio e all'accoglienza.

Capo II

Risorse professionali per l'integrazione degli studenti e l'educazione interculturale

Art. 5

Risorse professionali

1. Per l'attuazione degli interventi e delle attività di integrazione degli studenti e delle loro famiglie nel contesto scolastico e formativo, l'istituzione scolastica e formativa provinciale si avvale in particolare delle seguenti risorse professionali:

- a) il referente per le iniziative interculturali;
- b) il facilitatore linguistico;
- c) il mediatore interculturale.

Art. 6

Referente per le iniziative interculturali

1. Il referente per le iniziative interculturali è un docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale che supporta i processi di definizione degli interventi e delle attività dell'istituzione, con il compito in particolare di:

- a) costituire il punto di riferimento per i soggetti coinvolti nei diversi interventi e nelle diverse attività interculturali;
- b) svolgere una funzione di raccordo e di proposta per l'attivazione delle iniziative interculturali definite nel progetto d'istituto;
- c) provvedere a raccogliere le richieste di formazione in ambito

Regolamento

interculturale da proporre per l'attivazione."

Art. 7

Facilitatore linguistico

1. Il facilitatore linguistico è il docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale al quale è affidato il compito di facilitare l'apprendimento della L2 da parte degli studenti frequentanti l'istituzione, secondo quanto definito dalla programmazione didattica ed educativa. Se nell'ambito del personale assegnato non è reperibile un docente in possesso dei requisiti indicati dal comma 3, l'istituzione scolastica e formativa provinciale può avvalersi come facilitatore linguistico di un operatore, in qualità di esperto esterno, iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 3.

2. Per agevolare la comunicazione interpersonale e lo studio delle discipline previste dal percorso educativo e nell'ambito della programmazione educativa, il facilitatore linguistico:

- a) promuove, o provvede direttamente, all'attivazione di iniziative da svolgersi nella classe o nel laboratorio linguistico di italiano per gli studenti, volte allo sviluppo dell'apprendimento della L2;
- b) integra e supporta l'attività dei docenti delle materie curriculari e collabora con gli stessi alla programmazione, alla definizione e alla valutazione degli interventi atti a rispondere agli specifici bisogni linguistici degli studenti stessi.

3. Per essere iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 3, l'aspirante facilitatore linguistico deve possedere i seguenti requisiti:

- a) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: madrelingua italiana

oppure una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa oppure un diploma di laurea di durata almeno triennale conseguito in una università italiana. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per verificare il livello di conoscenza della lingua italiana da parte di coloro che si dichiarano di madrelingua italiana;

- b) in relazione al titolo di studio: un diploma di laurea di durata almeno triennale oppure il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche italiane;
- c) in relazione alla formazione: frequenza di almeno centocinquanta ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia, volta all'apprendimento dell'italiano come L2 oppure aver prestato, per almeno cinque anni scolastici, attività di insegnamento presso istituzioni scolastiche italiane all'estero ai sensi della normativa statale vigente e aver frequentato un corso di almeno venti ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questa lettera."

Art. 8

Mediatore interculturale

1. Il mediatore interculturale provvede, secondo quanto stabilito dal protocollo di accoglienza previsto dall'articolo 9, a facilitare e supportare nell'istituzione scolastica e formativa provinciale:

- a) la prima accoglienza dello studente;
- b) la relazione tra scuola e famiglia;
- c) la realizzazione d'interventi e progetti interculturali.

2. L'aspirante mediatore interculturale, per essere iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 3, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) in relazione alla conoscenza della L1: la Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri per la verifica della sua padronanza;
- b) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: una competenza certificata in italiano corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa oppure aver conseguito un diploma di istruzione in una scuola secondaria di secondo grado italiana;
- c) in relazione al titolo di studio: frequenza di un percorso scolastico corrispondente ad almeno dodici anni di studio e possesso del relativo titolo di studio finale;
- d) in relazione alla formazione: frequenza di almeno centocinquanta ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia, sulla mediazione interculturale in ambito scolastico oppure aver prestato, negli ultimi cinque anni scolastici, attività di mediazione interculturale per almeno cento ore all'anno presso istituzioni scolastiche e formative italiane. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questa lettera;
- e) in relazione all'esperienza personale: aver vissuto un percorso di migrazione così come definito dalla Giunta provinciale."

Capo III

Strumenti e servizi per l'attuazione degli interventi di integrazione degli studenti e di educazione interculturale

Art. 9

Protocollo di accoglienza

1. L'istituzione scolastica e formativa provinciale predispone, secondo le scelte educative individuate dal progetto di istituto e nel rispetto delle competenze dei diversi organi dell'istituzione, un protocollo di accoglienza degli studenti volto a garantire un corretto inserimento e un'effettiva inclusione, nonché a promuovere il dialogo interculturale; in particolare il protocollo di accoglienza definisce:

- a) le modalità organizzative per assicurare l'iscrizione degli studenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale in materia di iscrizioni;
- b) i criteri per l'assegnazione degli studenti alle classi e i tempi di inserimento degli stessi;
- c) le modalità per l'organizzazione delle attività di insegnamento della L2, della strutturazione di massima dei primi interventi per l'apprendimento della stessa, nonché per il mantenimento della L1;
- d) i compiti degli operatori dell'istituzione coinvolti nel processo di accoglienza;
- e) l'individuazione degli spazi, dei luoghi, dei tempi e delle azioni volte a favorire l'inserimento degli studenti;
- f) le forme di collaborazione, di cooperazione e di comunicazione tra l'istituzione, la famiglia e il territorio.

2. Il protocollo di accoglienza può essere integrato e modificato a seguito della rilevazione da parte dell'istituzione

Regolamento

di sopravvenuti cambiamenti del contesto ovvero in base alle esperienze acquisite.

Art. 10

Percorsi didattici personalizzati

1. Al fine della definizione per ciascuno studente di un percorso didattico personalizzato, anche riferito a ciascuna disciplina, l'istituzione scolastica e formativa provinciale provvede a verificare il livello scolastico e formativo iniziale posseduto dallo studente al momento dell'ingresso nella scuola.

2. Fermo restando che l'obiettivo prioritario dello studente è l'apprendimento della lingua italiana, il percorso didattico personalizzato si sviluppa e si realizza in particolare attraverso:

- a) l'adattamento degli obiettivi e dei contenuti didattici nonché l'individuazione di strategie didattiche e formative adeguate alla situazione dello studente, con particolare attenzione al riconoscimento delle competenze già sviluppate nel percorso scolastico precedente;
- b) la differenziazione degli interventi didattici annuali, anche attraverso la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline riconosciute di difficile comprensione per lo studente, fermo restando il raggiungimento dei prescritti livelli essenziali per il completamento del percorso.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15) e secondo quanto stabilito dal comma 5, l'apprendimento

della lingua straniera può essere sostituito dall'apprendimento della L1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse da parte dell'istituzione scolastica e formativa provinciale. A tal fine sono utilizzati docenti in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1; se non è disponibile un docente, possono essere utilizzati i facilitatori linguistici previsti dall'articolo 7, purché in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1. In caso di indisponibilità di docenti e di facilitatori linguistici possono essere utilizzati i mediatori interculturali previsti dall'articolo 8 che abbiano i seguenti ulteriori requisiti:

- a) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa;
- b) in relazione al titolo di studio: laurea in scienze della formazione primaria o diploma di laurea di durata almeno triennale il cui piano di studi comprenda esami di lingua o cultura straniera o lingua madre o linguistica o glottodidattica;
- c) in relazione alla formazione: aver frequentato un corso aggiuntivo di formazione specifica, organizzato o riconosciuto dalla Provincia, sul sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento, con particolare riferimento all'insegnamento delle lingue straniere.

4. Il consiglio di classe, sulla base di quanto stabilito dal progetto di istituto e secondo quanto disposto dal comma 5, individua i casi nei quali è opportuno provvedere alla sostituzione della lingua straniera e stabilisce quale delle lingue straniere sostituire. In tal caso i piani di studio ai quali fare riferimento sono

quelli previsti per l'insegnamento delle altre lingue straniere.

5. La Giunta provinciale, con il provvedimento attuativo dell'articolo 2 della legge provinciale n. 11 del 1997, definisce anche le disposizioni per l'attuazione di questo articolo e in particolare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle attività formative previste dal comma 3, lettera c), per il rilascio delle relative certificazioni, nonché i criteri organizzativi per la sostituzione e l'esonero dall'apprendimento delle lingue straniere, in modo da assicurare parità di trattamento e di opportunità di apprendimento da parte degli studenti.

Art. 11

Laboratori linguistici di italiano per gli studenti

1. L'istituzione scolastica e formativa provinciale mette a disposizione degli studenti spazi permanenti, denominati "laboratorio L2", al fine di offrire stabilità e continuità agli interventi e di favorire la motivazione allo studio. Il laboratorio L2 costituisce un luogo riconosciuto da tutti i docenti per sostenere le iniziative di integrazione e per potenziare l'attività svolta nell'ambito della classe, presupponendo la condivisione e il coordinamento degli interventi e delle attività da attuare.

2. Alle attività di laboratorio L2 sono ammessi, sulla base della valutazione del consiglio di classe e d'intesa con il facilitatore linguistico, singoli o gruppi di studenti, suddivisi per livello sulla base dell'analisi dei bisogni di apprendimento linguistico. La formazione dei gruppi prescinde sia dall'appartenenza dello studente alla classe d'inserimento sia dalla provenienza geografica e dalla L1; nel caso di laboratorio comune a più

scuole, la formazione dei gruppi prescinde anche dall'appartenenza alla singola istituzione scolastica e formativa provinciale.

3. La formazione dei gruppi di studenti è volta a facilitare:

- a) l'acquisizione della lingua utile a comunicare e ad agire sia nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana sia nei contesti scolastici che extrascolastici;
- b) l'approfondimento e l'implementazione del livello di padronanza della L2 per comunicare, sia a livello ricettivo sia a livello produttivo;
- c) lo sviluppo delle capacità di base di lettura e scrittura in L2;
- d) la graduale acquisizione della L2 per studiare e apprendere le discipline e i linguaggi specifici e settoriali.

4. La frequenza del laboratorio L2 da parte degli studenti è modulabile e modificabile sia rispetto alle esigenze di apprendimento sia rispetto all'assegnazione al gruppo e può, in particolare, strutturarsi secondo le seguenti modalità flessibili:

- a) con orario minimo giornaliero per la durata di tutto l'anno scolastico;
- b) con orario a scalare che può prevedere anche un periodo intensivo iniziale. I moduli intensivi possono essere inoltre previsti nei seguenti casi:
 - 1) per gli studenti neo-arrivati da ripetersi più volte durante l'anno a seconda dei bisogni rilevati e dei flussi di arrivo;
 - 2) come avvio ai linguaggi disciplinari;
 - 3) come preparazione degli studenti agli esami di Stato e di diploma.

5. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa l'istituzione scolastica e formativa provinciale può organizzare le attività di laboratorio in

Regolamento

orario scolastico, extrascolastico, nonché nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Art. 12

Mantenimento e recupero della lingua madre

1. Nell'ambito del progetto d'istituto l'istituzione scolastica e formativa provinciale individua modalità e interventi per favorire e mantenere l'uso della L1 con particolare riferimento a quelli volti allo sviluppo di azioni per:

- a) l'attivazione di appositi corsi di L1 aperti anche agli studenti italiani;
- b) l'elaborazione di unità didattiche che mettano in risalto la ricchezza e la varietà delle lingue e degli alfabeti;
- c) il coinvolgimento delle famiglie e l'utilizzo di comunicazioni plurilingui.

Art. 13

Specifici interventi per l'inserimento dei minori stranieri adottati

1. L'istituzione scolastica e formativa provinciale, per l'inserimento dei minori stranieri adottati e tenuti all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, assicura l'attivazione di ogni forma di flessibilità necessaria:

- a) al momento dell'ingresso nell'istituzione;
- b) alla frequenza del percorso di istruzione o formazione.

2. Per i minori adottati entrati in Italia ad anno scolastico già iniziato o il cui inizio sia imminente l'istituzione scolastica e formativa provinciale prevede modalità progettuali volte anche a facilitare e supportare la costruzione di legami affettivi con le nuove figure genitoriali. Tali forme sono definite in raccordo con la famiglia e i servizi che

accompagnano e sostengono la stessa nel percorso post-adottivo.

2. La Giunta provinciale può definire specifici atti di indirizzo ai fini dell'applicazione del comma 1.

Art. 14

Servizi di consulenza, formazione e documentazione

1. La Provincia assicura servizi di consulenza, di formazione e di documentazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, anche attraverso la messa a disposizione di specifici spazi e la promozione di specifici accordi con i competenti soggetti, pubblici e privati, presenti sul territorio, volti a:

- a) offrire consulenza agli operatori scolastici e ad altri soggetti interessati sulle diverse tematiche interculturali e multiculturali, con particolare riferimento alle modalità volte all'inserimento e all'integrazione degli studenti;
- b) progettare e realizzare l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori scolastici, i mediatori interculturali e i facilitatori linguistici;
- c) promuovere e realizzare materiale a supporto dell'attività didattica ed educativa;
- d) gestire una biblioteca, una videoteca ed una emeroteca specialistica;
- e) promuovere l'attuazione di percorsi e progetti per favorire la conoscenza, l'integrazione e lo scambio tra le diverse culture;
- f) collaborare con i soggetti e le realtà territoriali che operano nel settore.

Capo IV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 15

Disposizioni per le istituzioni scolastiche e formative paritarie

1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie che svolgono le attività e gli interventi per l'inserimento e l'integrazione degli studenti al fine di perseguire le finalità previste dall'articolo 1, possono accedere ai contributi della Provincia nei limiti e secondo i criteri e le modalità disciplinati dal regolamento di attuazione dell'articolo 76 della legge provinciale.

Art. 15 bis

Disposizione finale per garantire disponibilità di personale

1. Per reperire facilitatori linguistici e mediatori interculturali l'istituzione scolastica e formativa provinciale utilizza gli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Se in questi elenchi l'istituzione scolastica e formativa provinciale non trova facilitatori linguistici e mediatori interculturali disponibili, l'istituzione può affidare temporaneamente le attività e i compiti agli stessi spettanti a docenti e a operatori esterni in possesso dei requisiti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 8, fatto salvo il requisito della formazione che è ridotto ad almeno cinquanta ore. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo articolo."





Attuazione del Regolamento: LINEE GUIDA 2012
per le istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento
Inserimento e integrazione degli studenti stranieri

SOMMARIO:

Premessa

1. Valore dell'educazione interculturale

- 1.1 Prospettive educative nelle società multiculturali
- 1.2 L'educazione interculturale quale *mission* della scuola

2. Chi è lo studente straniero

- 2.1 Una pluralità di situazioni
- 2.2 Gli studenti giunti per adozione internazionale
- 2.3 I minori non accompagnati
- 2.4 Gli studenti sinti e rom

3. Risorse

- 3.1 Il Centro interculturale Millevoci
- 3.2 Il referente per le iniziative interculturali
- 3.3 Il facilitatore linguistico
- 3.4 Il mediatore interculturale
- 3.5 Lo scaffale multiculturale

4. Accoglienza

- 4.1 Accogliere in modo competente
- 4.2 Il Protocollo di Accoglienza
 - 4.2.1 Iscrizione alla scuola
 - 4.2.2 Prima conoscenza
 - 4.2.3 Assegnazione alla classe
 - 4.2.4 Inserimento in classe
 - 4.2.5 Scelte sul percorso scolastico
 - 4.2.6 Rapporti con il territorio

5. Personalizzazione e valutazione dei percorsi

- 5.1 La valutazione è specchio della progettazione
- 5.2 Il bilancio di competenze
- 5.3 Il percorso didattico personalizzato
 - 5.3.1 La scheda per il percorso didattico personalizzato

5.3.2 Indicazioni relative allo studio delle lingue straniere

5.4 La valutazione

5.4.1 Il documento di valutazione

5.5 Gli esami

5.5.1 L'esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione

5.5.2 L'esame nella formazione professionale

5.5.3 L'esame di stato al termine del secondo ciclo di istruzione

6. Lingue d'origine

6.1 L'importanza della L1

6.2 Come valorizzare le L1

7. Italiano come lingua seconda

7.1 Dove si impara la L2

7.2 Alcune consapevolezze necessarie

7.3 La lingua per la comunicazione interpersonale

7.4. La lingua per lo studio

7.5 Il laboratorio di italiano L2

8. Successo scolastico e orientamento

8.1 Le variabili in gioco e le azioni da intraprendere

8.2 Modi e tempi dell'orientamento

9. Formazione del personale scolastico

Allegato 1: normativa di riferimento

Allegato 2: indicazioni relative allo studio delle lingue straniere per gli studenti stranieri

Allegato 3: equipollenza

Premessa

Nel 2006, con delibera della Giunta Provinciale, sono state emanate le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri*, con l'obiettivo di presentare un " (...) insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo e di suggerimenti di carattere organizzativo e didattico, al fine di favorire l'integrazione degli studenti stranieri e la loro riuscita scolastica e formativa (...)"¹.

Si è trattato di un utile documento di indicazioni che ha contribuito a diffondere nelle scuole una consapevolezza sulla specificità dell'insegnamento agli studenti stranieri e le ha sostenute in merito alle priorità, ai tempi e alle modalità delle azioni da intraprendere.

Successivamente è stato emanato il *Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale*², (d'ora in poi "*Regolamento*") che ha formalizzato soggetti, compiti e responsabilità, nonché chiarito azioni e dispositivi atti alla promozione del processo di accoglienza e integrazione scolastica degli studenti stranieri.

In relazione a tali novità, ma anche, più in generale, tenendo in considerazione altre innovazioni intervenute nel sistema scolastico, si ritiene maturo il tempo per una nuova edizione delle linee guida per l'integrazione degli studenti stranieri, che possa offrire indicazioni specifiche ed aggiornate dal punto di vista normativo, ma anche nuovi orientamenti didattici che vedono nella gestione delle classi eterogenee la vera sfida per la scuola di oggi.

Forse non è ancora il tempo di mettere fra parentesi la categoria "studente straniero" ma, certo, è già il tempo di porre il singolo studente e i suoi bisogni al centro dell'agire didattico, di considerare la complessità e l'unicità degli individui attraverso un'osservazione attenta e continuata delle dimensioni fondamentali della persona, connesse con l'azione d'insegnamento.

Queste nuove Linee guida rappresentano dunque uno strumento di lavoro per dirigenti scolastici, docenti e operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, a cui spetta il compito di studio ed approfondimento per individuare le giuste modalità con le quali far fronte a ciascuna situazione, nella consapevolezza che lo studente straniero può costituire un'occasione per ripensare e rinnovare l'azione didattica a beneficio di tutti.

¹ Delibera della Giunta Provinciale n. 1799 del 1 settembre 2006.

² Il Regolamento attuativo dell'articolo 75 della legge 5/2006 è stato emanato con il decreto del presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg "*Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*"; tale regolamento è stato successivamente modificato in alcune parti con il decreto del presidente della Provincia n. 9-67/Leg del 06 giugno 2011.

1. VALORE DELL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Il dialogo interculturale non è un vezzo, è una necessità del nostro tempo.

(...) il dialogo interculturale è impossibile senza un riferimento chiaro e condiviso a valori fondamentali, quali la democrazia, i diritti umani e il primato del diritto.

(Consiglio d'Europa, *Libro bianco sul dialogo interculturale*, 2008)

1.1 Prospettive educative nelle società multiculturali

La società trentina, così come quella italiana, è stata investita in questi ultimi anni da significativi flussi migratori e dal progressivo processo di globalizzazione, che hanno contribuito a caratterizzarla sempre più come multiculturale e plurilingue.

Nell'attuale mondo globale gli scambi di idee, di esperienze, di emozioni tra aree diverse del mondo – attraverso internet, la televisione, il cinema, la musica ecc. – incidono sull'esperienza quotidiana di vita non meno profondamente degli incontri con le persone migranti. Le diverse occasioni di interazione con persone e segni culturali (lingue, abiti, religioni, musiche, cibi ecc.) si moltiplicano e influenzano sempre più il quotidiano, creando occasioni privilegiate di apertura a tutte le differenze.

In società così caratterizzate è molto facile che si sviluppi una prospettiva multiculturale, che riconosce le differenze su base etnica, religiosa, linguistica o altro. E' un approccio che tende a classificare le persone secondo le loro culture d'appartenenza, che vengono peraltro riconosciute dall'esterno, dal punto di vista di chi valuta e senza tener conto della pluralità delle variabili in gioco. In tale tipo di visione è forte il rischio di produzione di stereotipi e preconcetti come, ad esempio, l'attribuzione di vizi o virtù a particolari nazionalità o etnie. Diversamente si può sviluppare una prospettiva assimilazionista, che tende a considerare l'integrazione delle culture altre solo in termini di omologazione e chiede allo straniero di cancellare le proprie radici e di uniformarsi alla cultura del paese ospitante, al suo sistema di valori.

L'interculturalità supera entrambe le prospettive, poiché implica il riconoscimento dell'altro in quanto diverso e l'intenzionalità di incontrarlo e di interagire. Tale prospettiva coinvolge il modo di essere della persona, la sua disponibilità al dialogo e alla messa in discussione di sé. L'interazione così agita comporta uno spazio e un tempo per la conoscenza e l'arricchimento reciproco, che contribuisce alla costruzione dell'identità di ciascuno. Questa prospettiva, a livello sociale, consente l'interazione dinamica tra le culture e le diverse immagini del mondo e, nel suo sviluppo, contribuisce alla costruzione di una società culturalmente più ricca ed articolata, in cui ciascuno ha pieno diritto di cittadinanza e di futuro.

Le strategie educative prodotte dalle diverse prospettive – multiculturalità, assimilazione o interculturalità – sono molto differenti. Nel multiculturalismo l'educazione è attenta al riconoscimento delle differenze e concepisce la cultura come una

realtà cristallizzata, espressa dalle singole comunità in modo separato: l'altro può esistere vicino a me, ma non deve interferire con i valori della mia cultura. Nell'assimilazionismo l'educazione pone come finalità l'azzeramento della cultura dello straniero: l'altro deve diventare simile a me. La prospettiva interculturale, infine, si fonda sull'idea dell'altro come risorsa e vede nella scuola uno degli ambiti privilegiati di educazione. Pur non negando il valore della tradizione locale, consapevole dei cambiamenti in atto, l'educazione interculturale si impegna a sostenere gli studenti nella costruzione di identità culturali complesse, indispensabili per affrontare il mondo in cui viviamo. È evidente che tale prospettiva educativa non può che rivolgersi a tutti gli studenti, siano essi autoctoni o migranti.

L'educazione interculturale appare quindi come la più idonea a rispondere alle richieste dell'attuale società globale e alle prospettive delle nuove generazioni. Tutto ciò chiama in causa più soggetti nell'esercizio della loro responsabilità educativa: gli operatori scolastici, ma anche i genitori e tutte le componenti sociali che non possono sottrarsi all'impegno di contribuire alla costruzione di una società partecipata e democratica.

1.2 L'educazione interculturale quale *mission* della scuola

Fin dagli anni Novanta del secolo scorso la scuola italiana ha adottato il modello interculturale come politica educativa nazionale, modello sostenuto anche dalla recente normativa europea e dall'azione del Consiglio d'Europa. In ciò si è differenziata dai sistemi scolastici di altre nazioni, che vedono invece nell'assimilazione alla cultura del paese ospitante l'obiettivo educativo prioritario. Tale obiettivo viene solitamente perseguito con la creazione di luoghi di apprendimento separati, quali le classi preparatorie, le classi per stranieri, le scuole differenziate: modelli organizzativi che non sono contemplati nel nostro sistema scolastico, il quale prevede l'inserimento degli studenti stranieri direttamente nelle classi, insieme ai coetanei.

La Provincia di Trento riconosce il valore della scelta interculturale in educazione: in particolare all'articolo 75, comma 1, lettera "f" della *legge provinciale sulla scuola*³, sottolinea la necessità di *"riconoscere la valenza dell'approccio interculturale nell'attuazione dei percorsi, anche come strumento per favorire la conoscenza, l'integrazione e lo scambio tra culture diverse"*.

Nell'ambito di questo orizzonte la scuola si impegna a divenire laboratorio di incontro-confronto, ove i temi della costruzione delle identità vengono assunti al fine di consentire l'accesso alla nuova cittadinanza interculturale. Tale compito complesso e impegnativo implica un processo di co-costruzione e negoziazione delle differenze, ove tutti, autoctoni e immigrati, possano sentirsi soggetti attivi nella costruzione di una nuova dimensione culturale e sociale.

Strumenti fondamentali di incontro sono il dialogo e lo sviluppo di un approccio critico, che possono consentire dei "viaggi di andata e ritorno" dalla nostra cultura ad altre culture, operando non solo sul piano cognitivo ma anche su quello emotivo, sviluppando atteggiamenti di empatia. Ciò può essere realizzato *"valorizzando la storia, la lingua e i riferimenti culturali di ciascuno, riconoscendo le varie forme di bilinguismo, promuovendo e facilitando buone relazioni tra i pari, decostruendo rappresentazioni stereotipate e promuovendo*

³ Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

linguaggi ed espressioni meticce" (Favaro 2011). Il dialogo, in questo modo, andando oltre la ricerca del consenso, diventa reciproco progresso, un avanzare insieme. È questo un terreno assai fertile su cui può innestarsi un'educazione alla cittadinanza realmente partecipata, in un percorso di formazione di ogni soggetto quale cittadino del mondo.

L'intercultura si intreccia in questo senso con l'educazione ai valori della democrazia quali il diritto alla cittadinanza e il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, tematiche che devono necessariamente coinvolgere anche le famiglie degli studenti.

In quest'ottica si inserisce anche un ripensamento critico dei saperi insegnati. Tale innovazione passa attraverso la ricerca scientifica e la revisione epistemologica delle discipline, in quanto i saperi, come costruzioni variabili, sono in relazione ai bisogni umani che li generano. È necessario pertanto che la scuola sia in contatto con l'aggiornamento continuo dei saperi e dei metodi, riuscendo a modificare le proprie prassi. L'insegnamento della storia e della geografia, ad esempio, non può essere proposto senza tener conto che non esiste una geografia, ma più geografie, che la prospettiva storica non può essere centrata solo sul paese ospitante ecc. Tutte le discipline, del resto, hanno una forte connotazione etnocentrica, di cui è importante che la scuola sia consapevole. Nel contempo è fondamentale educare al riconoscimento delle influenze reciproche tra le culture, dei debiti e dei prestiti, in un interscambio tra diverse visioni del mondo.

È indispensabile pertanto che la professionalità dei docenti si apra ad un orizzonte più ampio, poiché *"per rendere efficace l'apprendimento delle competenze richieste per gestire la differenza culturale in contesti scolastici, non sono sufficienti conoscenze, competenze o saperi specifici, ma la condivisione di un ethos, di un impegno etico e politico capace di dare senso alle competenze, alle conoscenze e alle esperienze necessarie a costruire un profilo professionale adeguato"* (Tarozzi 2011).

È altresì fondamentale che ciascuna istituzione scolastica e formativa sappia interagire con il contesto locale in cui è inserita e, in coerenza con il proprio mandato educativo, sia in grado di promuovere riflessioni, costruire alleanze e strutturare progetti, con lo scopo di creare un sistema formativo diffuso ad orientamento interculturale. Anche nelle singole comunità locali è indispensabile che vi sia consapevolezza della ricchezza e del potenziale socio-culturale che associazioni, enti, gruppi, organizzazioni interculturali possono offrire al territorio. La scuola, in collaborazione con l'amministrazione comunale o con altri enti locali, può promuovere incontri, laboratori, momenti ricreativi ecc. in cui il coinvolgimento di cittadini di culture diverse non si limiti all'aspetto folkloristico, ma diventi occasione di conoscenza, incontro, scambio di esperienze, per ampliare gli orizzonti di ciascuno. Scuole e territorio si impegnano in questo modo a realizzare il compito educativo della società di oggi: la formazione del cittadino interculturale.

2. CHI È LO STUDENTE STRANIERO

Non incontrerai mai due volti assolutamente identici. Non importa la bellezza o la bruttezza: queste sono cose relative. Ciascun volto è il simbolo della vita. E tutta la vita merita rispetto. È trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto per se stessi.

(Tahar Ben Jelloun, *Il razzismo spiegato a mia figlia*, Bompiani, 1998)

2.1 Una pluralità di situazioni

La dicitura “studente straniero” è piuttosto vaga ed ambigua e può dare adito a generalizzazioni o esclusioni, considerando la casistica molto varia degli studenti presenti nelle scuole e le notevoli differenze di condizioni. Risulterebbe senz’altro più preciso parlare di “studenti di madrelingua non italiana”, definizione che ben riesce a comprendere le diverse situazioni:

- i figli di immigrati arrivati in Italia con uno o entrambi i genitori o per ricongiungimento familiare;
- i figli di immigrati nati in Italia (le cosiddette “seconde e terze generazioni”);
- i ragazzi immigrati dal proprio paese da soli (i “minori non accompagnati”);
- i bambini e i ragazzi giunti in Italia per adozione internazionale;
- i bambini e i ragazzi sinti e rom;
- i figli di coppia mista che non hanno l’italiano come madrelingua.

Per tutti questi studenti l’italiano non è la lingua materna, ma una lingua seconda (L2), cioè una lingua di socializzazione secondaria e di scolarizzazione. Hanno di conseguenza bisogno di un supporto linguistico diverso da chi parla l’italiano come madrelingua in famiglia e con il gruppo dei pari, quotidianamente e sin dall’infanzia.

Fatta questa premessa, che ci consente di valutare in tutta la sua varietà la presenza di studenti di madrelingua non italiana e di prestare maggiore attenzione ai diversi bisogni di cui essi sono portatori, corre tuttavia l’obbligo di precisare che, per facilità di linguaggio e uniformità rispetto alle disposizioni normative provinciali, in queste Linee guida si userà sempre la dicitura “studenti stranieri” per indicare gli studenti di madrelingua non italiana, indipendentemente dalle categorie sopra riportate, dal sesso e dall’età anagrafica.

Com’è facile intuire dalla molteplicità delle situazioni elencate, i percorsi e le condizioni di apprendimento linguistico possono essere estremamente vari, tanto più che, anche all’interno delle diverse situazioni, le variabili individuali incidono in modo assai rilevante e vanno spesso a costituire il vero differenziale rispetto agli esiti del percorso di integrazione e di apprendimento. Di tutto ciò è necessario tener conto per pianificare gli interventi di italiano L2 e percorsi didattici personalizzati rispondenti agli specifici bisogni di apprendimento e sviluppo della lingua seconda, ai fini sia della comunicazione interpersonale sia dello studio delle diverse discipline.

E' importante anche soffermarsi sulla definizione di "studente neo-arrivato" ricordando che la letteratura di riferimento indica come criterio temporale i primi due anni dalla data di arrivo in Italia.

2.2 Gli studenti giunti per adozione internazionale

Fra i minori stranieri che frequentano le nostre scuole vi sono i bambini e i ragazzi che giungono in Trentino per adozione internazionale. In Provincia di Trento in questi ultimi cinque anni si è registrato un significativo aumento di adozioni internazionali, percentualmente superiore di vari punti rispetto alla situazione italiana nel suo complesso. Questo fenomeno contribuisce a differenziare ulteriormente la popolazione scolastica, tanto più se si tiene conto che i bisogni educativi e didattici degli studenti stranieri adottati differiscono in grande misura da quelli degli studenti stranieri che sono in Italia con la propria famiglia.

Tenuto conto di ciò, il *Regolamento* ha considerato, all'articolo 13, la particolare situazione dei minori stranieri adottati e ha previsto interventi specifici per il loro inserimento scolastico. Successivamente, al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ed ai servizi socio-assistenziali indicazioni uniformi e più precise, nel maggio del 2009 la Giunta provinciale ha approvato delle linee guida per l'inserimento scolastico di tali studenti⁴. Il testo si diffonde ampiamente sui bisogni degli studenti adottati, che necessitano di attenzione alla loro storia pregressa e al particolare momento che stanno vivendo per inserirsi, non solo in un nuovo ambiente sociale e culturale, ma anche familiare e affettivo, dovendo rielaborare anche esperienze precedenti di deprivazione o di abbandono.

Nel rinviare al documento per una più completa trattazione, preme qui segnalare come, accanto a particolari attenzioni di tipo psicologico, l'impegno delle scuole per questi studenti consista nell'attivare anche in loro favore percorsi personalizzati secondo i principi e i criteri che verranno successivamente declinati nello specifico paragrafo. Nella stesura del percorso personalizzato è molto importante che la scuola e la famiglia, con la collaborazione dei servizi socio-assistenziali che seguono la famiglia nel periodo di post-adozione, sappiano programmare anche le forme di flessibilità più adatte per favorire l'inserimento e la frequenza dello studente nella realtà scolastica, così come previsto anche nell'art. 13 del *Regolamento*.⁵ Non è opportuno stabilire regole generali per definire la

⁴ Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1302 del 29 maggio 2009 - Approvazione del documento "*Affidamento familiare e adozione: l'inserimento scolastico. Linee guida per la scuola e i servizi sociali*" -

⁵ Il comma 1 dell'articolo 13 del *Regolamento* recita: *L'istituzione scolastica e formativa provinciale, per l'inserimento dei minori stranieri adottati e tenuti all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione assicura l'attivazione di ogni forma di flessibilità necessaria:*

a) al momento dell'ingresso nell'istituzione;

b) alla frequenza del percorso di istruzione e formazione.

Il comma 2 del medesimo articolo recita: *Per i minori adottati entrati in Italia ad anno scolastico già iniziato o il cui inizio sia imminente, l'istituzione scolastica e formativa provinciale prevede modalità progettuali volte anche a facilitare e supportare la costruzione di legami affettivi con le nuove figure genitoriali. Tali forme sono definite in raccordo con la famiglia e i servizi che accompagnano e sostengono la stessa nel percorso post-adottivo.*

flessibilità relativa all'inserimento scolastico e alla modalità di frequenza: il progetto sul singolo studente va infatti adeguatamente strutturato caso per caso. A titolo puramente esemplificativo si fa presente che può essere previsto un ingresso a scuola differito rispetto all'arrivo in Italia e, nel periodo iniziale, una frequenza scolastica settimanale ridotta o una riduzione del tempo scuola giornaliero. È fondamentale che i vari soggetti in campo sappiano contemperare tutte le esigenze nell'interesse del minore adottato. Pur essendo importante garantire gli apprendimenti e le interazioni con i coetanei, per i quali l'ambiente scolastico svolge una funzione primaria, vanno tuttavia prioritariamente considerate le esigenze di costruire relazioni con i nuovi genitori e di orientarsi nella nuova realtà familiare e sociale. Nei primi periodi dell'adozione l'investimento emotivo e cognitivo è infatti inevitabilmente indirizzato, in maniera prevalente, verso tali esigenze, non è quindi opportuno che lo studente sia gravato anche di richieste provenienti dall'ambito scolastico.

In relazione alla possibilità di mantenimento della lingua d'origine, va tenuto conto che la situazione degli adottati è molto diversa da quella degli studenti stranieri che sono in Italia con la famiglia. Si evidenzia infatti che il minore adottato è in una fase in cui inizia a coniugare la sua identità originaria con quella che incontra nella nuova famiglia e nel nuovo ambiente, nella prospettiva di acquisire l'identità italiana, pertanto è fondamentale che il mantenimento della lingua d'origine (L1) venga valutato caso per caso e in accordo con la famiglia ed i servizi. Analogamente, eventuali interventi del mediatore interculturale vanno decisi tenuto conto della storia pregressa dell'adottato e dei suoi sentimenti ed emozioni verso il suo paese d'origine.

2.3 I minori non accompagnati

La legge italiana definisce “minore straniero non accompagnato” il minorenne che non ha la cittadinanza italiana e si trova “*per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle vigenti leggi nell'ordinamento italiano*”⁶

Anche in Trentino in questi ultimi anni si rileva una presenza piuttosto consistente di questi soggetti: si tratta per lo più di adolescenti che abbandonano il paese d'origine spinti dalla ricerca di migliori prospettive di vita. Sono tra i minori maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e di discriminazione. Si trovano infatti soli e senza riferimenti affettivi in un paese straniero di cui non conoscono né la lingua, né la cultura, con problemi di sopravvivenza e gravemente esposti a rischi di sfruttamento e di coinvolgimento in attività illegali da parte di organizzazioni criminali. Spesso, per la loro giovane età, non hanno la necessaria consapevolezza dei rischi o delle reali opportunità che possono avere nel nuovo paese.

Normalmente, da una situazione iniziale di clandestinità vengono presi in carico dai servizi del territorio: la normativa prevede infatti che il minore non accompagnato venga collocato in un luogo sicuro, che gli venga nominato un tutore e gli sia rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Le strutture di riferimento hanno il compito di

⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 dicembre 1999, n. 535: “*Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”, art. 1, comma 2.

prendere i contatti con la scuola affinché anche questi ragazzi possano assolvere al diritto-dovere all'istruzione previsto per i cittadini italiani.

La situazione e le motivazioni di questi ragazzi possono essere molto diverse. Per alcuni di loro è chiara la finalità per cui hanno abbandonato il paese d'origine, hanno intrapreso percorsi anche molto difficoltosi, sopportando problemi e rischi. In questi casi la scuola viene vissuta come un'opportunità di promozione personale e un'occasione di riscatto familiare e sociale. È evidente che la forte motivazione che spinge questi ragazzi deve essere compresa e supportata dalla scuola, adeguando tempi e strumenti per sostenere il loro progetto di vita. Altri ragazzi si trovano in situazioni di disorientamento e non hanno chiarezza sul loro futuro, diventa perciò necessario che scuola e struttura di riferimento, assieme al ragazzo, riescano a attribuire un senso allo "stare a scuola", finalizzandolo al raggiungimento di obiettivi di integrazione e di costruzione di un progetto di vita. L'assenza di una prospettiva che vada oltre l'immediato può costituire un forte disincentivo all'impegno scolastico e, di conseguenza, comportare il rischio di disagio ed abbandono.

È pertanto fondamentale che i docenti abbiano chiaro il quadro completo della situazione e sappiano empaticamente accogliere, sostenere e orientare questi minori senza trascurare di coinvolgerli direttamente nelle scelte, tenendo conto dell'autonomia e dell'iniziativa che, pur nella giovane età, questi ragazzi dimostrano di possedere.

Sia l'orientamento in ingresso che la personalizzazione dei percorsi di apprendimento va realizzata tramite l'azione integrata di più strutture: i diversi ordini di scuola, l'educazione degli adulti, le cooperative sociali ed anche il mondo del lavoro. Tutto ciò rende evidente che l'integrazione scolastica e i percorsi formativi per questi studenti non possono essere ricondotti ad una tipologia standard, ma progettati e valutati caso per caso.

2.4 Gli studenti sinti e rom

Sotto la dicitura "Sinti e Rom" viene compresa una molteplicità di minoranze diverse per provenienza, caratteristiche culturali e linguistiche, stili di vita, religione ecc. Anche le condizioni di vita manifestano peculiarità e caratteristiche che non possono essere generalizzate e ricondotte ad una visione univoca. Ciò che però spesso sembra accomunare l'eterogeneità di condizioni dei diversi gruppi è la discriminazione e il pregiudizio diffuso nei loro confronti.

I minori sinti presenti nelle scuole trentine sono cittadini italiani, mentre i minori rom possono essere sia cittadini italiani, sia provenienti da altri paesi. Sinti e Rom in provincia di Trento vivono nei campi appositamente predisposti per loro, o in appartamento, oppure sono senza fissa dimora. La loro partecipazione alla vita scolastica non è un fatto scontato: l'esperienza maturata dimostra che molto c'è ancora da realizzare affinché un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi sinti e rom frequenti con continuità la scuola e abbia successo nel percorso formativo. Per raggiungere tali obiettivi occorre lavorare su due fronti: quello della scuola e quello della famiglia. È fondamentale che i docenti conoscano la storia delle popolazioni rom e sinte, le principali caratteristiche delle culture di provenienza e delle condizioni di vita di questi studenti e ne tengano conto nel momento in cui devono progettare e promuovere il loro percorso scolastico. Sul fronte

della famiglia, è indispensabile che scuola e territorio agiscano in sinergia per favorire la frequenza scolastica dei minori, tenendo presente le difficoltà che oggettivamente emergono nel far incontrare la cultura della scuola e le culture delle famiglie. Il valore che le famiglie sinti e rom danno alla scuola è infatti strettamente connesso allo “star bene” del figlio e non tanto alla funzione educativa dell’istituzione scolastica, anche se si registra in molti genitori un’accresciuta sensibilità nei confronti della garanzia al pari diritto all’istruzione e all’apprendimento per i propri figli. Allo stesso tempo molti genitori sinti e rom chiedono sempre più che i loro figli non siano “invisibili” e che venga quindi stimolata e favorita la loro partecipazione attiva all’interno del gruppo classe.

Anche su altri versanti si evidenziano differenze profonde. Le categorie di spazio e di tempo, ad esempio, sono concepite in modo culturalmente diverso e da ciò derivano, talvolta, differenti modalità di approccio e di risposta alle esperienze e agli apprendimenti che la scuola propone. Similmente, sul versante delle capacità di astrazione e simbolizzazione, vi sono specificità particolari, per cui gli studenti sinti e rom potrebbero faticare molto a memorizzare e ad attribuire a dei simboli significati e concetti. Questa caratteristica contribuisce a rendere difficoltoso l’apprendimento della letto-scrittura, problematicità derivante anche dal fatto che nelle culture di provenienza le lingue madri sono prevalentemente orali.

Va aggiunta un’ulteriore riflessione che nasce dalle esperienze sul campo: gli studenti sinti e rom, che hanno ricevuto nel loro ambiente un’educazione che li spinge verso uno stile di vita comunitario e di condivisione e li stimola a sviluppare sin dall’infanzia spirito di iniziativa, autonomia e indipendenza, possono faticare ad accettare regole rigide, spazi e tempi ristretti, limiti nella libertà e nell’iniziativa personale e possono dunque avvertire di essere in contrasto con quanto la scuola richiede loro.

Tenuto conto di questo quadro peculiare e complesso, risulta necessario personalizzare i percorsi scolastici di questi studenti, ponendosi obiettivi realistici, prevedendo anche possibili riduzioni del loro orario scolastico, nella consapevolezza della particolarità dei sistemi culturali di appartenenza, delle situazioni di vita e delle caratteristiche individuali. È fondamentale un approccio relazionale di accettazione, fiducia e comprensione che fa leva sulle potenzialità del singolo studente e sulla strutturazione di attività laboratoriali, in piccolo gruppo, di peer tutoring ecc.

Nei confronti delle famiglie, tenuto conto dell’oggettiva difficoltà di condividere il valore educativo e formativo della scuola, può risultare utile il coinvolgimento in quei progetti interculturali che la scuola organizza per favorire la conoscenza, l’incontro e lo scambio di esperienze, nell’ambito dei quali anche le famiglie sinti e rom possono trovare preziose occasioni per esprimere e far conoscere alcuni aspetti della loro cultura.

La scuola è infatti, frequentemente, l’unica occasione di contatto e di confronto con l’esterno per le famiglie e i minori sinti e rom, quindi il processo di integrazione parte da essa. In questo senso le procedure e le pratiche della scuola, come pure le relazioni formali e informali e le modalità di comunicazione, hanno un’importanza determinante per il significato che l’esperienza scolastica assume per questi studenti e per i loro percorsi di formazione e di inclusione. Per valorizzare questo ruolo determinante della scuola occorre una progettazione, integrata con il territorio, che si fonda su azioni a diversi livelli:

- confronto e cooperazione tra istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di protocolli comuni e la condivisione di buone pratiche;

- sottoscrizione di accordi di collaborazione con associazioni di settore per garantire un coerente supporto extrascolastico;
- utilizzo di servizi di mediazione linguistico/culturale/sociale volti al rafforzamento della didattica rispetto alle competenze e alle esperienze dei minori e al maggior coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica;
- supporto nel passaggio alla scolarizzazione secondaria, anche con forme di alternanza scuola-lavoro.

Il documento *Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti*, approvato in data 28 febbraio 2012 dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, in attuazione della comunicazione Commissione Europea n. 173/2011, è un punto di riferimento importante per approfondimenti e indicazioni sul tema.

3. RISORSE

La realtà delle classi plurilingue e multiculturali richiede l'impiego di risorse economiche e professionali aggiuntive ma, soprattutto, una rinnovata capacità progettuale dei docenti e dei dirigenti.

(Graziella Favaro e Nella Papa, *Pratiche di integrazione*, 2011)

3.1 Il Centro interculturale Millevoci

Il Centro Interculturale Millevoci, istituito nel 1999, fa attualmente parte del Dipartimento Istruzione Università e Ricerca della Provincia autonoma di Trento. Realizza interventi in ambito scolastico rivolti alla convivenza, all'accoglienza, allo sviluppo linguistico, alla mediazione interculturale e alla piena assunzione dei diritti e dei doveri caratteristici di una cittadinanza responsabile. In tal senso svolge il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera "a" del *Regolamento*, legato all'attivazione di servizi di consulenza e documentazione.

Il Centro Millevoci è riferimento non solo per le scuole, ma anche per enti pubblici, associazioni, famiglie o singoli – italiani e stranieri – che, a diverso titolo, chiedono informazioni, supporto o consulenza. Esso lavora in sinergia con le seguenti istituzioni del territorio provinciale:

- l'IPRASE, per la pubblicazione di testi e materiali ad uso delle scuole e per attività di ricerca;
- il Centro provinciale per la formazione del personale insegnante, per una progettazione condivisa e per la realizzazione di corsi di formazione rivolti al personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche e formative;
- il Forum trentino per la pace, per l'elaborazione di progetti in collaborazione con le associazioni che operano sul territorio;
- il CINFORMI, per iniziative rivolte al mondo scolastico sul tema della convivenza;
- il Centro di formazione alla solidarietà internazionale, per la realizzazione di percorsi formativi interculturali rivolti alle scuole;
- il Consorzio dei comuni trentini, per iniziative specifiche rivolte alle comunità locali.

Il Centro Millevoci fa inoltre parte della Rete nazionale dei Centri Interculturali, con i quali è in contatto in maniera costante per lo scambio di idee, il confronto, la condivisione di progetti e la diffusione di materiali.

In relazione ai rapporti con le scuole, offre attività di consulenza presso la sua sede o direttamente presso le scuole. Supporta le progettualità già in essere nelle singole istituzioni, ne promuove e sollecita altre, anche in rete fra scuole. A seguito di una raccolta periodica di bisogni che emergono dal territorio, organizza gruppi di lavoro su tematiche di particolare interesse. Le aree specifiche di consulenza alle istituzioni scolastiche e formative sono le seguenti:

- la normativa provinciale, con particolare riferimento a quella relativa all'integrazione degli studenti stranieri;
- l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri, con illustrazione di materiale specifico (per esempio modulistica scolastica bilingue, informazioni sui sistemi scolastici e sui programmi delle scuole dei paesi d'origine ecc.). La consulenza riguarda anche indicazioni sulle modalità di inserimento nelle classi, il corretto impiego di mediatori interculturali e facilitatori linguistici, gli strumenti per la progettazione personalizzata, l'organizzazione e la gestione dei laboratori di italiano L2;
- le attività interculturali, con indicazioni per progetti interculturali da attivare nelle classi e nelle scuole, o per l'attivazione di azioni formative nei confronti del personale scolastico o delle famiglie, anche in sinergia con il territorio;
- la prevenzione della dispersione scolastica attraverso il supporto a situazioni di particolare disagio, per favorire eventuali passaggi o trasferimenti tra diverse tipologie di scuola e promuovere progetti integrati.

Il Centro Millevoci è inoltre punto di riferimento per altri operatori che si occupano di integrazione degli stranieri e di progetti interculturali. Nello specifico:

- offre supporto ai mediatori interculturali e ai facilitatori linguistici per la progettazione e la realizzazione di specifici interventi;
- organizza i corsi di formazione necessari per divenire mediatori interculturali e facilitatori linguistici nelle scuole della Provincia;
- collabora alla stesura e all'aggiornamento degli elenchi provinciali dei mediatori interculturali e facilitatori linguistici, elenchi che vengono periodicamente trasmessi alle istituzioni scolastiche e formative.

Presso il Centro Millevoci, in quanto centro di documentazione, è presente una biblioteca, che comprende anche un'emeroteca, ricca di testi e materiale audiovisivo, specializzata sui temi dell'interculturalità e delle educazioni allo sviluppo, ai diritti e alla pace. La biblioteca è inserita nel Catalogo Bibliotecario Trentino e quindi collegata in rete con le altre biblioteche pubbliche della Provincia. In essa sono presenti materiali bilingue e plurilingue, testi e materiali per l'accoglienza degli studenti stranieri e delle loro famiglie, testi di narrativa, testi e materiali per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, per la didattica interculturale, per l'aggiornamento e l'autoformazione degli insegnanti.

Sono inoltre sistematicamente raccolti materiali bibliografici e multimediali che documentano esperienze e sperimentazioni sul campo. Si tratta di materiali non in commercio, prodotti spesso in poche copie da associazioni, centri interculturali, ONG, enti locali e altri soggetti.

È pure disponibile una raccolta di progetti e materiali prodotti dalle scuole, dai mediatori interculturali e dai facilitatori linguistici. Sono infine presenti documentazioni di corsi di formazione, bibliografie specifiche, dossier, monografie tematiche, documentazioni di iniziative a carattere locale e nazionale, tesi di laurea ecc.

3.2 Il referente per le iniziative interculturali

Il referente per le iniziative interculturali, previsto dall'art. 6 del *Regolamento*, è un docente dell'istituzione scolastica o formativa che ha la funzione di coordinatore e punto

di riferimento in ambito interculturale. Tale ambito comprende sia l'accoglienza e la promozione dello sviluppo linguistico e del successo scolastico e formativo degli studenti stranieri di recente e di remota immigrazione, sia l'educazione interculturale per tutti.

Ogni istituzione scolastica e formativa deve individuare al proprio interno il docente interessato alla tematica che desideri svolgere questa funzione e possieda sensibilità e specifiche competenze, o intenda formarsi in tale ambito. I compiti del referente possono eventualmente essere suddivisi tra due docenti, in base alle rispettive competenze. In questo caso diventa fondamentale la sinergia di intenti e il raccordo tra le azioni promosse dai due referenti. Il referente può avvalersi, come supporto, di commissioni o gruppi di lavoro del collegio docenti, nell'ambito della progettualità di istituto. Ogni istituzione scolastica o formativa stabilisce le modalità più adeguate ed efficaci per consentire e riconoscere lo svolgimento dei compiti affidati.

Risulta fondamentale la stretta collaborazione fra referente e dirigente scolastico, il cui ruolo è strategico per promuovere l'assunzione collettiva di responsabilità rispetto ai temi dell'integrazione, dell'educazione interculturale, delle nuove prospettive della cittadinanza.

3.3 Il facilitatore linguistico

L'art. 7 del *Regolamento* delinea caratteristiche e compiti del facilitatore linguistico e prevede che sia istituito un elenco provinciale a cui il facilitatore deve essere iscritto per poter prestare la propria opera nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Lo stesso articolo del *Regolamento* indica i requisiti per l'iscrizione a tale elenco: la funzione specifica di facilitatore linguistico può essere esercitata solo da chi possiede tali requisiti. Ogni istituzione scolastica e formativa individua al proprio interno il docente in possesso dei requisiti previsti e stabilisce le modalità più adeguate ed efficaci per consentire e riconoscere lo svolgimento dei compiti affidati. È evidente che tali compiti vanno svolti in stretto collegamento con il referente per le iniziative interculturali.

Solo nel caso in cui non sia possibile individuare personale interno, l'istituto può stipulare un contratto di lavoro con un facilitatore linguistico esterno, reperito tramite l'elenco provinciale. Va peraltro tenuto presente che l'affidamento a personale esterno può comportare il rischio di frammentazione degli interventi e di scarsa continuità nel tempo, non facilitando quindi la strutturazione di una specifica progettualità di istituto.

Il facilitatore linguistico svolge i suoi compiti all'interno del percorso di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, che vede lo studente straniero impegnato a imparare nuove parole e strutture per comunicare e per studiare. È consapevole di questo doppio impegno a carico dello studente, sia di recente che di remota immigrazione, e agisce sui due versanti, promuovendo lo sviluppo della L2 funzionale allo scambio interpersonale e facilitando la comprensione e la produzione della lingua per studiare.

Si tratta di compiti che vanno condivisi con gli insegnanti di classe, i quali sono, per qualsiasi studente, facilitatori d'apprendimento della loro disciplina. In tal senso, nella consapevolezza della trasversalità della lingua, ogni docente è chiamato a facilitare la comprensione della propria disciplina e a concorrere allo sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti stranieri. Il facilitatore linguistico integra e potenzia dunque l'azione didattica degli insegnanti curricolari con cui lavora in sinergia, al fine di attuare

una programmazione comune del percorso didattico, con una definizione chiara dei bisogni e dei risultati attesi, assicurando il collegamento e la continuità fra le attività del laboratorio linguistico e quelle della classe. Tale collaborazione è tanto più garantita laddove anche i docenti del consiglio di classe abbiano maturato competenze che consentano alle diverse professionalità coinvolte di lavorare con linguaggio comune e consapevolezze condivise.

Il facilitatore linguistico ha compiti specificamente didattici e in particolare:

- definisce, assieme ai docenti curricolari, i bisogni linguistici e di apprendimento dello studente straniero e contribuisce all'elaborazione del percorso didattico personalizzato;
- programma i propri interventi tenendo conto delle più recenti acquisizioni della linguistica e dei più adeguati approcci metodologici per l'insegnamento dell'italiano L2;
- realizza specifici interventi didattici applicando tecniche glottodidattiche per lo sviluppo delle abilità linguistiche orali e scritte, tecniche di scrittura di testi "ad alta comprensibilità" e strategie di facilitazione della lettura di testi complessi;
- opera scelte consapevoli su testi e materiali, anche multimediali, per l'insegnamento dell'italiano L2, crea materiali ad hoc e li mette a disposizione dei consigli di classe;
- monitora i progressi degli studenti, definendo i livelli di competenza linguistico-comunicativa raggiunti, secondo modalità coerenti con il *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*⁷ e con gli studi sull'analisi dell'interlingua.

Il facilitatore può svolgere i propri interventi nel laboratorio linguistico o in classe, rivolgendosi a gruppi di apprendimento e non a singoli studenti. L'interazione uno a uno infatti, soprattutto se asimmetrica come avviene nel rapporto docente-studente, non favorisce gli scambi comunicativi e l'uso reale della lingua e, in più, può comportare il rischio di produrre ansia e disagio nello studente. Al contrario, l'attività in piccolo gruppo innesca importanti processi socio-cognitivi e favorisce acquisizioni che sono poi riproponibili e spendibili in situazioni di gruppo più allargato, quale la situazione di classe o la vita reale.

3.4 Il mediatore interculturale

L'art. 8 del *Regolamento* delinea caratteristiche e compiti del mediatore interculturale e prevede che sia istituito un elenco provinciale a cui il mediatore deve essere iscritto per poter prestare la propria opera nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Lo stesso articolo del *Regolamento* indica pure i requisiti per l'iscrizione a tale elenco.

Rilevata la necessità dell'intervento di un mediatore, le istituzioni scolastiche e formative lo reperiscono tramite l'elenco provinciale e stipulano uno specifico contratto di lavoro: il mediatore interculturale è infatti una risorsa professionale esterna che svolge i

⁷ Consiglio d'Europa, *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione*, La Nuova Italia, Firenze, 2002.

suoi compiti nell'ambito delle linee progettuali dell'istituto e in collegamento con il referente per le iniziative interculturali e i consigli di classe.

Il mediatore può svolgere i suoi compiti su più fronti, a seconda dei bisogni rilevati e delle progettualità definite: direttamente con gli studenti stranieri e con le loro famiglie, con le classi, con i docenti, con il personale di segreteria ecc.

Nel momento della prima accoglienza degli studenti stranieri il mediatore interculturale può essere una figura molto importante per svolgere i seguenti compiti:

- facilitare la comunicazione con gli studenti e le loro famiglie, anche ai fini dell'iscrizione scolastica;
- contribuire alla ricostruzione della storia personale, familiare e scolastica dello studente e alla rilevazione delle competenze pregresse;
- fornire agli insegnanti informazioni di base sulla lingua d'origine e sulla sua possibile influenza nell'apprendimento dell'italiano e supportare, in caso di necessità, il passaggio all'alfabeto latino.

Anche in momenti successivi tale figura può continuare a svolgere il suo ruolo di mediazione per facilitare la relazione fra scuola e famiglia. Nello specifico può:

- fornire alla famiglia straniera informazioni sull'organizzazione scolastica e sulle scelte educative di fondo del progetto di istituto e nel contempo fornire agli operatori scolastici informazioni sulla cultura del paese d'origine;
- riferire in merito a bisogni o disagi dello studente e cercare, in collaborazione con i docenti e la famiglia, possibili soluzioni.

In merito alla realizzazione di interventi e progetti interculturali, in stretto collegamento con il referente per le iniziative interculturali e i consigli di classe, il mediatore interculturale può:

- collaborare alla progettazione e alla realizzazione di iniziative di educazione interculturale e di valorizzazione delle culture e delle lingue d'origine, rivolte alla totalità degli studenti;
- tenere corsi di L1 aperti alla comunità scolastica, secondo la progettualità dell'istituzione scolastica e formativa.

I mediatori interculturali che, per la loro specifica preparazione, possiedono anche i requisiti per l'insegnamento della loro lingua d'origine, possono essere incaricati dell'insegnamento della L1 in sostituzione della seconda lingua straniera, in caso di esonero. Tale possibilità va adeguatamente valutata sia in relazione al percorso scolastico dello studente, sia in relazione alle risorse disponibili.

È utile precisare che il mediatore interculturale non ha il compito di insegnare l'italiano come lingua seconda, quindi l'istituzione scolastica o formativa non deve porgli tale richiesta.

3.5 Lo scaffale multiculturale

Tutte le scuole hanno normalmente una biblioteca e in alcune realtà sono anche allestite biblioteche di classe. Affinché l'interculturalità possa essere presente e riscontrabile nella quotidianità, si propone di costituire uno "scaffale multiculturale" quale risorsa interna ad uso di dirigenti, insegnanti e studenti.

Lo scaffale multiculturale va inteso come un contenitore di testi e materiali utili per chiunque voglia approfondire i temi legati all'intercultura, allo sviluppo, ai diritti di cittadinanza e alla pace.

Naturalmente la parola "scaffale" ha più significati e non va interpretata in senso letterale. Può essere effettivamente uno scaffale dedicato, posto in biblioteca, che contiene tutti i libri ritenuti interculturali, oppure un'integrazione della biblioteca scolastica con testi sulle e delle altre culture. Può essere collocato in altro luogo della scuola, come ad esempio il laboratorio linguistico o multimediale, ma può anche costituire l'allestimento di un angolo di lettura nella classe. Si può inoltre pensare all'attivazione di un vero e proprio laboratorio di lettura, che diventa uno spazio per attività di animazione, lettura ad alta voce, teatro, produzione di materiali ecc.

Lo scaffale può essere permanente o temporaneo, allestito ad esempio in occasione di una mostra, di uno spettacolo, di una festa o in funzione di un percorso didattico particolare. Ne deriva che il luogo e il contesto in cui è collocato lo scaffale multiculturale ne definiscono le finalità e gli obiettivi.

Lo scaffale multiculturale può comprendere testi e materiali di diverso tipo: libri di divulgazione su paesi e culture altre, libri di narrativa di vari paesi del mondo, libri in lingua d'origine, libri bilingue, dizionari, classici tradotti in tutte le lingue, storie di emigrazione e immigrazione, comprese le autobiografie, materiali multimediali a tema interculturale, materiali per l'insegnamento/apprendimento dell'italiano come lingua seconda, materiali per l'accoglienza degli studenti stranieri e delle loro famiglie, materiali per l'aggiornamento e l'autoformazione degli insegnanti.

Lo scaffale multiculturale diventa anche il luogo di raccolta della documentazione dei percorsi interculturali e linguistici e dei relativi materiali prodotti, in modo che non vadano perduti, ma siano valorizzati, riutilizzati e diffusi.

Anche le biblioteche del territorio possono costituire delle risorse per le scuole, sia perché in esse possono essere reperiti materiali utili per letture ed approfondimenti tematici per gli studenti e i docenti, sia perché con le biblioteche, in quanto enti culturali sul territorio, possono essere organizzate iniziative particolari ed eventi. Preme qui sottolineare che la scuola può proporsi anche come stimolo per "(ri)orientare" e adeguare il patrimonio bibliografico in senso multiculturale, per dare un chiaro messaggio di apertura alle diversità, in una comunità che accoglie.

4. ACCOGLIENZA

Il primo modo per costruire davvero una scuola più accogliente è quello di sentirsi noi, da insegnanti, stranieri in classe: non dare per scontato nulla delle nostre procedure, dei nostri metodi, dei nostri contenuti, dei nostri contesti.

(Davide Zoletto, *Straniero in classe. Una pedagogia dell'ospitalità*, 2007)

4.1 Accogliere in modo competente

L'accoglienza va intesa come stile della scuola che va incontro all'altro con disponibilità e capacità di mettersi in gioco. Questa attenzione va agita nei confronti di tutti e non ridotta a momento specifico riservato agli studenti neo-arrivati: se ogni operatore della scuola mette in atto quotidianamente percorsi, modalità e relazioni per accogliere, anche il momento dell'accoglienza dei neo-arrivi viene vissuto e condiviso da tutti in modo naturale.

L'essenza dell'accoglienza è data dalla reciprocità e dalla flessibilità con cui entrambe le parti riescono a incontrarsi e comprendersi. È importante che la scuola, nell'incontro con lo studente straniero, sappia interrogarsi e, all'occorrenza, modificarsi nelle sue procedure e nelle sue concezioni, evitando di mettere in atto percorsi di accoglienza che tendono a predefinire le caratteristiche dello studente e a farlo rientrare in situazioni già rigidamente predisposte. Ogni istituzione scolastica e formativa deve essere in grado di definire criteri precisi per realizzare un'accoglienza competente ma, allo stesso tempo, deve saperli applicare con flessibilità, a seconda dei bisogni e delle specificità che i singoli studenti e le loro famiglie possono evidenziare. Accogliere in maniera competente gli studenti stranieri vuol dire organizzare modalità di inserimento né casuali né rigide, nella consapevolezza che la fase dell'accoglienza rappresenta il primo contatto dello studente e della famiglia straniera con la scuola italiana, con il dirigente scolastico, gli insegnanti e il personale non docente: un "imprinting" fondamentale che segna in maniera profonda le successive tappe dell'inserimento.

Da parte degli operatori scolastici va sempre tenuta presente l'estrema particolarità della situazione in cui si trovano i minori stranieri neo-arrivati: sradicati dalla realtà culturale d'origine e con esperienze umane e scolastiche diverse, essi si trovano a dover affrontare un universo completamente nuovo, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche culturale. Sentimenti di spaesamento e ansia, unitamente alla pressante esigenza di sentirsi accolti e accettati, contraddistinguono questo delicato momento del loro percorso migratorio.

A ciò va aggiunta l'importanza per la scuola di conoscere sin dalle primissime fasi di inserimento alcuni dati fondamentali: l'atteggiamento delle famiglie nei confronti della scuola, elemento che porta in sé connotazioni culturali, oltre che personali, il progetto migratorio che i genitori si sono posti, le aspettative nei confronti del figlio. Il referente per le iniziative interculturali, eventualmente supportato dal mediatore interculturale, può

rappresentare in tal senso una valida risorsa per reperire elementi di conoscenza importanti e favorire l'incontro e la comprensione reciproca tra scuola e famiglia.

Nella fase dell'accoglienza entrano pertanto in gioco diversi fattori, che richiedono di essere considerati con attenzione. Le azioni da perseguire sono molteplici e a diversi livelli:

- a livello conoscitivo: è necessario ricostruire la storia personale, scolastica e linguistica del neo-arrivato attraverso i documenti presentati, il colloquio con i genitori, l'eventuale collaborazione dei mediatori interculturali ecc.;
- a livello amministrativo: sulla base degli elementi conoscitivi raccolti durante i colloqui e i momenti di osservazione iniziali, e delle indicazioni della normativa, si procede a definire la classe e la sezione di inserimento più adeguata;
- a livello relazionale: nel gruppo-classe è fondamentale promuovere e accompagnare con cura una dinamica relazionale accogliente e positiva; allo stesso tempo è importantissimo gettare le basi per una relazione positiva e costruttiva con la famiglia straniera;
- a livello pedagogico-didattico: è necessario rilevare le competenze già maturate, i saperi già acquisiti, i bisogni linguistici e di apprendimento, per elaborare un percorso didattico personalizzato;
- a livello organizzativo: è fondamentale predisporre i dispositivi più efficaci per rispondere agli specifici bisogni linguistici e di apprendimento (modalità e tempi dedicati all'apprendimento dell'italiano L2, individuazione delle risorse interne ed esterne alla scuola, attivazione dei dispositivi di aiuto allo studio ecc.).

Particolare attenzione deve essere riservata all'inserimento dei minori neo-arrivati ultraquattordicenni: per loro la fase dell'accoglienza viene di fatto a coincidere con il momento cruciale dell'orientamento e con la scelta del percorso scolastico.

Una scuola che accoglie in maniera competente deve dunque essere attrezzata a tale scopo e deve poter contare su una conoscenza aggiornata della normativa, sulla disponibilità di vari materiali, anche plurilingue, sull'attivazione di risorse interne ed esterne competenti, sulla definizione di procedure condivise, esplicitate nel "Protocollo di Accoglienza".

4.2 Il Protocollo di Accoglienza

L'art. 9 del *Regolamento* individua nel Protocollo di Accoglienza lo strumento fondamentale che definisce le procedure per facilitare l'inserimento degli studenti stranieri neo-arrivati e delle loro famiglie. Tali procedure vanno declinate in modo preciso, con la definizione di compiti, responsabilità e criteri relativamente a:

- iscrizione alla scuola
- prima conoscenza
- assegnazione alla classe
- inserimento in classe
- scelte sul percorso scolastico
- rapporti con il territorio

Il Protocollo di Accoglienza viene deliberato dal collegio dei docenti e costituisce impegno e punto di riferimento per i consigli di classe e per tutti gli operatori scolastici.

Esso va inteso come strumento aperto, che può essere integrato o rivisto sulla base dell'esperienza o dei bisogni emergenti.

4.2.1 Iscrizione alla scuola

Il riferimento normativo per l'iscrizione degli studenti neo-arrivati è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 in cui, all'art. 45, peraltro richiamato nella annuale Deliberazione di Giunta provinciale sulle iscrizioni, si specifica che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. Si esclude quindi che la scuola possa negare l'iscrizione a studenti che non presentino la documentazione attestante il regolare soggiorno; i dirigenti scolastici non sono inoltre tenuti alla segnalazione di eventuali situazioni di irregolarità. Nel Decreto si specifica anche che l'iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, vengono iscritti con riserva; tale atto non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio.

Per quanto riguarda la documentazione relativa al percorso scolastico pregresso, la scuola richiede un certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine o, in assenza di esso, una dichiarazione dei genitori dello studente, attestante la classe e il tipo di istituto frequentato nell'ultimo anno di scolarità nel paese d'origine. Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana.

Particolare attenzione va riservata agli studenti stranieri che, avendo già intrapreso un percorso di scolarizzazione in Italia, rientrano per un periodo nel paese d'origine e successivamente tornano in Italia. Al momento della re-iscrizione alla scuola italiana, ai fini della scelta della classe di inserimento, va richiesto un certificato attestante il percorso scolastico effettuato all'estero e va considerata l'opportunità di verificare nuovamente le competenze maturate.

Nel Protocollo di Accoglienza va indicato il nominativo dell'incaricato che, all'interno della segreteria, si occupa del primo contatto scuola-famiglia nel momento in cui i genitori si presentano per richiedere l'iscrizione del figlio. Tale designazione consente alla persona prescelta di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali fondamentali per l'interazione con studenti e famiglie di altre culture. L'incaricato:

- compila la scheda per l'iscrizione, senza indicare la classe di inserimento e raccoglie, se possibile, la documentazione relativa al percorso scolastico precedente;
- acquisisce l'opzione di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- fornisce le prime informazioni sulla scuola, avvalendosi anche di materiale bilingue o in lingua d'origine;
- informa i genitori sui servizi a disposizione (mensa e trasporti) e sulle modalità per usufruirne;
- informa i genitori che il referente per le iniziative interculturali li contatterà per un colloquio di reciproca conoscenza e che l'assegnazione alla classe verrà effettuata in seguito;

- avvisa il dirigente scolastico e il referente per le iniziative interculturali e trasmette loro tutte le informazioni raccolte.

L'incaricato della segreteria tiene inoltre un apposito elenco degli studenti stranieri e lo aggiorna in base alle nuove iscrizioni o ad altre informazioni utili.

4.2.2 Prima conoscenza

Il docente referente per le iniziative interculturali, con l'eventuale supporto del mediatore interculturale e di una traccia predefinita, effettua un primo colloquio con i genitori e, se ritenuto opportuno, con lo studente, per raccogliere informazioni sulla biografia personale, familiare, scolastica e linguistica. Ciò consente di adottare decisioni adeguate sia sulla classe d'inserimento sia sugli interventi di supporto da attuare. La registrazione della storia dello studente straniero va trasmessa ai docenti e deve rimanere sempre disponibile come base di una documentazione personale periodicamente aggiornata.

Affinché il colloquio sia chiaramente avvertito come un momento di incontro e di scambio, nettamente differenziato dagli aspetti più propriamente amministrativi, il referente per le iniziative interculturali cerca di condurre un'intervista di tipo "aperto" rispettando i seguenti criteri:

- prendere appunti quando necessario, ma non compilare direttamente la traccia, che verrà completata successivamente;
- cercare di evitare domande dirette per rispetto della privacy della famiglia;
- incoraggiare i genitori ad esprimere le proprie aspettative nei confronti della scuola e del percorso scolastico dei figli;
- incoraggiare lo studente a parlare dei propri interessi, desideri, abilità e conoscenze.

In questa occasione il referente per le iniziative interculturali si propone come l'interlocutore privilegiato con il quale i genitori potranno avere rapporti costanti per lo scambio di informazioni.

Nel caso in cui si valuti l'opportunità di sottoporre lo studente ad alcune prove sulle competenze di base, è necessario tenere presente che tali prove rappresentano solo un primo passo e che andranno quindi integrate con le rilevazioni e osservazioni effettuate dopo l'inserimento in classe. Esse dovranno essere intuitivamente comprensibili, supportate da tecniche non verbali, e caratterizzate da chiarezza e brevità. Nella scelta dei contenuti delle prove da far sostenere allo studente è necessario avere informazioni sui curricoli previsti dal sistema scolastico del paese di provenienza e non tenere come riferimento i programmi della scuola italiana.

4.2.3 Assegnazione alla classe

L'assegnazione alla classe deriva dalla valutazione degli elementi raccolti durante le fasi precedenti: il referente per le iniziative interculturali, eventualmente supportato da una "commissione accoglienza", e di comune accordo con il dirigente scolastico, stabilisce la classe e la sezione di inserimento, tenendo conto che la deliberazione di Giunta provinciale richiama le disposizioni contenute nell'art. 45 del DPR 394/99, che prevedono di norma l'iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica, con possibilità di iscrizione in classe diversa, inferiore o superiore di un solo anno, sulla base di precise

motivazioni che tengono conto dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dello studente, del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza e del titolo di studio eventualmente posseduto. Tali criteri vengono assunti con delibera generale del collegio dei docenti per motivare l'eventuale scostamento dall'età anagrafica. È importante sottolineare che l'inserimento in una classe di coetanei, o con poca differenza di età, consente di prevenire situazioni di disagio relazionale e di evitare il rischio di ritardo e dispersione scolastica. Nel processo decisionale che porta all'assegnazione dello studente ad una classe, eventualmente non coincidente con quella corrispondente all'età anagrafica, è certamente opportuno che venga coinvolta anche la famiglia.

Per gli studenti almeno sedicenni, e quindi non più in obbligo scolastico, il criterio dell'età va considerato come secondario rispetto ad altri criteri quali la valutazione del percorso scolastico pregresso (numero di anni di scolarità precedente, tipologia di scuola già frequentata, materie studiate ecc.) e la valutazione degli esiti derivanti dalla rilevazione delle competenze pregresse. In ogni caso, i neo-arrivati che hanno già effettuato otto anni di scuola nel loro paese d'origine, documentati oppure dichiarati dai genitori, hanno diritto ad essere inseriti nelle scuole del secondo ciclo, anche se non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione in Italia. L'assenza di tale titolo non preclude la possibilità, al termine degli studi, di sostenere l'esame di qualifica professionale o l'esame di stato. Va però considerato che può essere consigliabile, per gli iscritti alla formazione professionale, conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, poiché la qualifica professionale non è comprensiva dell'esame di stato del primo ciclo. Similmente, per gli iscritti agli istituti superiori potrebbe rivelarsi utile l'aver conseguito tale diploma nel caso di un loro abbandono scolastico, in quanto rischierebbero altrimenti di non essere in possesso di alcun titolo di studio riconosciuto in Italia. Alla luce di queste considerazioni sarà cura delle istituzioni scolastiche o formative attivare ogni utile percorso per agevolare tali studenti nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, in collaborazione con le scuole del primo ciclo o, per chi ha già compiuto sedici anni, tramite convenzione con i centri per l'educazione degli adulti.

Nel considerare le possibili classi e sezioni di inserimento è altresì necessario valutare attentamente la composizione delle stesse: il numero di studenti, il clima di classe, le caratteristiche del gruppo, altri eventuali elementi determinanti il contesto. La presenza nella classe di un compagno dello stesso paese d'origine, che può fungere da tutor, va opportunamente valutata sia dal punto di vista del nuovo arrivato che del compagno cui si intende affidare tale compito; in ogni caso non va considerata come un elemento automaticamente facilitante. L'art. 45 del citato DPR prevede anche che si eviti la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di studenti stranieri; ciò ai fini di una migliore integrazione e di una maggiore efficacia didattica per tutti.

Solo in particolari casi, e comunque non oltre un mese dall'inserimento, in presenza di evidenti segnali di progressione rapida negli apprendimenti può essere valutata l'opportunità di modificare la scelta effettuata in merito all'assegnazione della classe.

4.2.4 Inserimento in classe

È importante che la scuola si conceda il tempo necessario per prendere decisioni ponderate in merito alle modalità di accoglienza del nuovo arrivato, per preparare la

classe prescelta, predisporre gli interventi di facilitazione linguistica e valutare se può essere utile l'intervento del mediatore interculturale. È ipotizzabile un intervallo di circa una settimana tra il momento dell'iscrizione e l'effettivo inserimento dello studente nella classe, che può avvenire anche gradualmente e con tempi ridotti a seconda dei bisogni. Il momento dell'incontro con lo studente straniero va infatti preparato e gestito con attenzione, senza però assegnare ad esso eccessiva enfasi con attività particolari che potrebbero imbarazzare il neo-arrivato e ottenere l'effetto di farlo sentire maggiormente estraneo o osservato.

Lo studente viene accompagnato in classe dal referente per le iniziative interculturali o da un insegnante di classe designato. Il programma della giornata viene modificato per fare spazio ad alcune attività per la prima conoscenza e per favorire la comunicazione nel gruppo. I compagni di classe possono ad esempio accompagnare il neo-arrivato a visitare la scuola, preparare alcune schede illustrate che "raccontino" le attività, gli ambienti e i tempi della scuola o, ancora, creare un cartellone con alcune importanti parole di prima comunicazione (saluti nelle due lingue, semplici richieste, il nome dei docenti e le loro materie, l'orario ecc.). Un'accoglienza "amichevole" potrebbe anche concretizzarsi nell'individuazione di un compagno italiano che svolga la funzione di tutor, di "compagno di viaggio" dello studente neo-arrivato. La predisposizione di un'aula visibilmente multiculturale, con cartelli di benvenuto nella lingua d'origine del neo-arrivato, ma anche in altre lingue, con una carta geografica in cui è evidenziato il paese di provenienza, con segnaletica plurilingue, calendari interculturali ecc. può costituire una modalità efficace per sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire il suo inserimento.

4.2.5 Scelte sul percorso scolastico

Il consiglio di classe, con il supporto del referente per le iniziative interculturali:

- rileva i bisogni specifici di apprendimento e stende un percorso didattico personalizzato, come previsto dall'articolo 10 del *Regolamento* e specificato nel capitolo 5 delle presenti Linee guida.
- individua le modalità per attivare interventi individualizzati, per piccolo gruppo, a classi aperte ecc. e propone un piano orario di utilizzo delle ore di contemporaneità o delle ore aggiuntive del personale docente;
- individua il facilitatore linguistico e definisce il piano orario della frequenza al laboratorio di italiano L2 e le modalità di raccordo con le attività di classe;
- valuta l'opportunità di richiedere l'intervento del mediatore interculturale in relazione ai bisogni rilevati o a possibili progetti da attivare nelle classi.

Nella progettazione degli interventi e delle risorse da utilizzare va evitata l'eccessiva pluralità di figure che ruotano attorno all'allievo. Nell'attuazione degli interventi è fondamentale garantire la sinergia di intenti e il raccordo costante tra tutti i soggetti coinvolti.

4.2.6 Rapporti con il territorio

Il Protocollo di Accoglienza costituisce la base sulla quale viene costruita una rete di raccordo tra scuola, possibilmente in rete con altre scuole, ed enti, istituzioni e realtà locali. Per promuovere la piena integrazione degli studenti stranieri e delle loro famiglie nel più

vasto contesto sociale e realizzare un progetto educativo che coniughi il principio delle pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola ha infatti bisogno della collaborazione con le amministrazioni, i servizi, le associazioni, i luoghi di aggregazione, le biblioteche ecc. presenti sul territorio. In tal modo è possibile costruire una rete di interventi in grado di rimuovere eventuali ostacoli e favorire il diffondersi di una cultura dell'accoglienza e dello scambio interculturale. Il referente per le iniziative interculturali è punto di riferimento fondamentale per promuovere questa rete di collaborazioni e pubblicizzare le iniziative culturali ed interculturali e le opportunità di integrazione offerte dal territorio. L'integrazione scolastica è una parte importante ma non esaustiva dell'integrazione complessiva ed è per questo che scuola e territorio devono lavorare in maniera sinergica e congiunta.

Si riporta di seguito una possibile griglia, utile per stilare un Protocollo di Accoglienza snello, di facile consultazione e di pronta attuazione. Tale griglia, compilata solamente, a titolo di esempio, nella parte relativa all'iscrizione, va compilata, contestualizzata ed eventualmente integrata dalla singola istituzione scolastica o formativa.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA				
CHI	COSA FA	COME	QUANDO E DOVE	MATERIALI
addetto della segreteria (nome e cognome)	<p>compila la scheda per l'iscrizione, senza indicare la classe di inserimento</p> <p>raccoglie l'eventuale documentazione sul percorso scolastico pregresso</p> <p>acquisisce l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica</p> <p>fornisce le prime informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione scolastica - servizi a disposizione (mensa e trasporti) <p>informa i genitori che il referente per le iniziative interculturali li contatterà per un colloquio di reciproca conoscenza e che l'assegnazione alla classe verrà effettuata in seguito</p> <p>avvisa il dirigente scolastico e il referente per le iniziative interculturali e trasmette loro tutte le informazioni raccolte</p> <p>tiene un apposito elenco degli studenti stranieri e lo aggiorna in base alle nuove iscrizioni o ad altre informazioni utili.</p>	<p>utilizzando un familiare o un amico come traduttore</p> <p>utilizzando modulistica bilingue o in lingua d'origine</p> <p>chiedendo la traduzione di documenti, se necessario</p> <p>utilizzando una scheda, su foglio excel, per la mappatura degli allievi di madrelingua non italiana</p>	<p>al primo ingresso della famiglia in segreteria</p> <p>negli uffici di segreteria</p>	<p>riferimenti normativi (deliberazione di Giunta provinciale su iscrizioni che richiama il DPR 394/99 e Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale)</p> <p>modulistica bilingue o in lingua d'origine reperita in internet e adattata</p> <p>scheda sintetica di presentazione dell'Istituto, anche bilingue</p>
PRIMA CONOSCENZA				
CHI	COSA FA	COME	QUANDO E DOVE	MATERIALI
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE				
CHI	COSA FA	COME	QUANDO E DOVE	MATERIALI

<i>INSERIMENTO IN CLASSE</i>				
CHI	COSA FA	COME	QUANDO E DOVE	MATERIALI
<i>SCELTE SUL PERCORSO SCOLASTICO</i>				
CHI	COSA FA	COME	QUANDO E DOVE	MATERIALI
<i>RAPPORTI CON IL TERRITORIO</i>				
CHI	COSA FA	COME	QUANDO E DOVE	MATERIALI

5. PERSONALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI

Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali.

(Lorenzo Milani, *Lettera a una professoressa*, 1967)

5.1 La valutazione è specchio della progettazione

Parallelamente al processo di democratizzazione della scuola, si è sviluppato in Italia da molti anni il tema della flessibilità dell'insegnamento. È considerato fondamentale in questo senso il passaggio dal concetto di centralità del programma a quello di centralità dello studente, secondo cui il docente progetta la sua azione didattica tenendo conto del contesto reale, per rispondere ai bisogni di studenti con abilità diversificate e retroterra culturali e sociali differenziati. Già da decenni viene sostenuta, in una scuola con classi sempre più eterogenee (indipendentemente dalla presenza dello studente straniero) la necessità di proposte metodologiche basate sull'insegnamento personalizzato/individualizzato, sul lavoro di gruppo, le classi aperte, la metodologia della ricerca ecc., sostitutive della lezione frontale, non più adeguata perché basata su trasmissioni standardizzate delle conoscenze, che comunicano contenuti invariati pensati per individui medi.

Per quanto riguarda gli studenti stranieri, già il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, all'art. 45, fa esplicitamente riferimento alla flessibilità di insegnamento, fondata sulla rilevazione dei bisogni linguistici e di apprendimento degli studenti⁸. Tale concetto viene ripreso e approfondito in successivi documenti nazionali⁹ e nell'articolo 10 del *Regolamento* provinciale, che tratta il tema della personalizzazione dei percorsi in termini di adattamento degli obiettivi, dei contenuti e degli interventi, calibrato sulle effettive competenze o esigenze individuali.

Il concetto di personalizzazione unisce in maniera diretta il binomio obiettivo/apprendente, slegandolo dal concetto di standard minimo, che risulta riduttivo per coloro in grado di superarlo e privo di senso per coloro che non hanno la possibilità di raggiungerlo o per i quali non è significativo. La personalizzazione, prevedendo percorsi didattici diversificati per raggiungere obiettivi personali, può garantire anche agli studenti stranieri l'esercizio delle loro competenze, pur con una padronanza nulla o limitata della lingua italiana, con ricadute positive sul proprio senso di autoefficacia e motivazione.

⁸ Il comma 4 recita: *Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, [...]*

⁹ Ministero della Pubblica Istruzione, *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* (2006) e *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri* (2007).

Preme qui sottolineare che la programmazione di un percorso personalizzato comporta la scelta di argomenti e di strategie didattiche particolari di cui, necessariamente, si dovrà tener conto anche in sede di valutazione degli apprendimenti e di valutazione degli studenti. Personalizzazione e valutazione sono dunque due processi profondamente e necessariamente connessi e vengono qui trattati all'interno dello stesso paragrafo.

La necessità di coerenza fra il percorso didattico prescelto e le modalità valutative è esplicitamente enunciata pure dalla normativa scolastica riguardante la valutazione degli studenti; in particolare, per quanto concerne gli studenti stranieri, è espressa nell'articolo 11 del *Regolamento sulla valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo* (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, emanato con decreto del presidente della Provincia n. 22-54/Leg del 7 ottobre 2010 (d'ora in poi *Regolamento sulla valutazione*)¹⁰.

Va infine sottolineato che le riforme in atto nel sistema scolastico e formativo provinciale, fondate su una maggiore attenzione alla didattica per competenze e al "saper fare con quello che so", permettono di prendere le distanze dai vecchi programmi intesi come liste di contenuti e comportano lo sviluppo nelle scuole di progetti didattici meno centrati sulla trasmissione di conoscenze e di saperi codificati mediante il linguaggio, ma più sulle reali abilità, anche operative. Ciò rende possibile anche agli studenti stranieri dimostrare le proprie capacità, in modo meno dipendente dall'uso della lingua italiana. Portare alla luce le competenze individuali, rimuovendo gli ostacoli linguistici che possono contribuire a mascherarle, fa parte del processo di riconoscimento dell'identità plurale e dell'accoglienza nel senso pieno del termine. Il passaggio dal concetto di conoscenza a quello di competenza può aiutare questo riconoscimento: mentre l'acquisizione e l'accertamento delle conoscenze dichiarative è influenzato in larga misura dalla competenza linguistica, il "saper fare" è maggiormente legato all'azione e alla soluzione dei problemi.

5.2 Il bilancio di competenze

Il percorso didattico personalizzato si fonda sul "bilancio di competenze" che consiste nella rilevazione di dati e informazioni riguardo la situazione dello studente e le sue competenze pregresse. È un lavoro che si svolge in varie tappe e che può richiedere il reperimento di materiali specifici o la necessità di predisporli ad hoc.

Parlare di "competenze" palesa già un'importante opzione metodologica: sottende una concezione di apprendimento di tipo cognitivistico/costruttivistico e una visione dello studente come protagonista dei propri apprendimenti. La competenza in ottica

¹⁰ Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto citato recita:

"La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg (Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema scolastico ed educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) deve tener conto della necessaria coerenza con l'eventuale percorso didattico personalizzato, previsto dall'articolo 10 del decreto medesimo, e con gli elementi valutativi acquisiti.

costruttivistica non è da confondere con le conoscenze (contenuti): le conoscenze sono la base su cui si esercitano le competenze. La competenza implica il *sapere*, ma anche e soprattutto il *saper fare* (sapere applicato, sapere che si fa azione), il *saper come* (modi e strategie attraverso cui apprendo e conosco), il *saper stare con* (dimensione relazionale), il *sapere perché* (dimensione emotiva/motivazionale) e il *sapere verso dove* (dimensione desideriale/orientativa).

Il bilancio di competenze prende avvio da un colloquio iniziale del referente per le iniziative interculturali con la famiglia e con lo studente per raccogliere informazioni ed eventuali documenti sulla sua biografia personale e scolastica. Procede poi con dei momenti finalizzati a far emergere l'autopercezione da parte dello studente (come mi considero, come mi racconto, come sto con gli altri ecc.), le sue motivazioni e i suoi desideri. Va inoltre a rilevare le competenze di base e trasversali, puntando in particolare all'evidenziazione dei punti di forza e delle aree di sviluppo. Nel corso di queste rilevazioni va tenuto presente che:

- le fasi descritte e le loro articolazioni rappresentano "attenzioni metodologiche" e non necessariamente momenti da perseguire secondo una rigida successione cronologica;
- è necessario partire dal soggetto e dalle sue risorse interne, senza troppa fretta di passare ai contenuti didattici, a ciò che "dovrebbe sapere";
- è importante riconoscere gli apprendimenti sviluppati in L1 nel percorso scolastico del paese d'origine. Tali apprendimenti, sebbene si esprimano solo in L1, se opportunamente verificati, vanno riconosciuti come crediti, quindi non vanno riproposti in L2.

La figura del mediatore, uno degli attori di questa delicata operazione di bilancio, risulta importante perché può essere necessario come intermediario per parlare con la famiglia, per sottoporre allo studente le prove in lingua madre e per trasmettere agli insegnanti le informazioni sul sistema scolastico nel paese d'origine (i nuclei fondanti dei programmi disciplinari, le modalità di insegnamento e il rapporto tra studenti e docenti, il modello di "bravo scolaro", le modalità tipiche di relazione tra l'istituzione scolastica e le famiglie ecc.).

Per quanto riguarda nello specifico le competenze disciplinari, è fondamentale evitare di partire dai programmi scolastici italiani, che possono essere molto diversi da quelli del paese di provenienza dello studente. Per far emergere quanto è stato precedentemente acquisito, è dunque indispensabile che i mediatori predispongano, tra i loro strumenti di lavoro, "batterie di prove" collegate ai programmi d'insegnamento del paese di provenienza.

È inoltre fondamentale che la rilevazione iniziale delle competenze venga arricchita dalle osservazioni effettuate dai docenti in classe, che potranno aggiungere importanti informazioni riguardo agli aspetti relazionali, comportamentali, procedurali ecc.

Risulta quindi chiaro come il bilancio di competenze non possa essere considerato un fatto meramente tecnico, che si esaurisce in breve tempo, al contrario esso è parte integrante del progetto di accoglienza la cui "filosofia" di fondo va conosciuta e condivisa da tutti coloro che agiscono nella scuola e per gli studenti. Fare il bilancio di competenze significa mettere al centro dell'intervento didattico lo studente e non il programma della classe, in un'ottica positiva, riconoscendone e valorizzandone le competenze e le potenzialità e non le carenze rispetto a ciò che è stato insegnato ai compagni di classe. E'

essenziale che il messaggio trasmesso allo studente straniero da parte dei docenti non faccia rilevare la necessità di un'affannosa rincorsa del programma di classe.

La fase successiva, di cui il bilancio di competenze costituisce la necessaria base di partenza, è costituita dalla stesura del percorso didattico personalizzato.

5.3 Il percorso didattico personalizzato

Il percorso didattico personalizzato (PDP) indica con chiarezza le tappe del percorso da fare con gli studenti stranieri e garantisce un inserimento graduale e pari opportunità di istruzione. La stesura del PDP sollecita i componenti del consiglio di classe ad una riflessione sul singolo studente e introduce uno stile di lavoro che converge su saperi e componenti essenziali. Il PDP vincola gli insegnanti a rispettare il processo di inserimento, legittimando le scelte organizzative e didattiche adottate allo scopo. Esso inoltre sancisce la necessità di adeguare gli obiettivi alla situazione di partenza dello studente e implica una coerente valutazione. Il PDP presuppone una conoscenza condivisa della situazione reale dello studente, punta sugli aspetti positivi, sulle potenzialità e sui modi con cui i docenti intendono svilupparle.

Alla luce di tutto ciò, si evince facilmente che il PDP non è né un atto per formalizzare "ciò che manca per essere uguale a un buon studente italiano", né un mero adempimento burocratico.

Il PDP va definito sia per gli studenti stranieri neo-arrivati sia per quelli di più remota immigrazione o nati in Italia, che presentino particolari bisogni linguistici e di apprendimento. La famiglia va informata relativamente alla necessità di compiere delle scelte sul percorso scolastico del figlio: la comprensione e la condivisione da parte della famiglia risultano fondamentali per favorire l'inserimento ed il successo formativo.

Il consiglio di classe stende il percorso didattico personalizzato compilando una specifica scheda, che va periodicamente aggiornata in base ai bisogni formativi dello studente e alle verifiche periodiche sui risultati attesi. La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui lo studente è in grado di "agganciarsi" proficuamente a tutte le attività della classe.

La personalizzazione del percorso didattico può realizzarsi attraverso:

- la definizione e la declinazione delle competenze ritenute essenziali in riferimento alla specifica situazione del singolo studente, con particolare attenzione all'integrazione delle competenze già sviluppate in L1;
- l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dello studente e con la gestione efficace di classi eterogenee;
- la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline al momento inaccessibili allo studente straniero;
- la sostituzione delle discipline inaccessibili con altre più utili alla promozione del percorso didattico dello studente straniero e comunque alla sua portata;
- la sostituzione di una lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era stato già avviato nel paese d'origine, compatibilmente con l'indirizzo di studio e la disponibilità di risorse professionali;
- l'organizzazione di moduli per il mantenimento o lo sviluppo della L1.

In riferimento al primo punto, si sottolinea la necessità di operare scelte in termini di essenzialità secondo tre fondamentali criteri:

- generatività: recuperare, all'interno delle discipline, competenze e concetti "chiave", che possono generare a loro volta altri saperi e acquisizioni. È importante tener presente che le competenze e i concetti indispensabili non si riferiscono ai singoli argomenti del programma, ma ai nodi portanti della disciplina;
- formatività educativa: privilegiare ambiti che riguardano la costruzione della cittadinanza e lo sviluppo delle abilità sociali;
- significatività: selezionare proposte ed argomenti in base all'utilità che rivestono per lo studente e alle possibilità di ricaduta positiva sul suo percorso di vita.

Tenendo conto delle profonde difficoltà legate alla comprensione e all'apprendimento dell'italiano L2 per lo studio delle discipline scolastiche, è possibile favorire lo studio delle materie più difficili utilizzando direttamente la L1, compatibilmente con le risorse disponibili. In questo modo lo studente può seguire alcuni argomenti di studio della classe per materie specifiche che diversamente dovrebbero essere sospese; ciò favorisce la prosecuzione negli apprendimenti e la partecipazione al lavoro della classe.

Per favorire l'attuazione del PDP lo studente deve poter partecipare alle attività del laboratorio linguistico o di altri laboratori, usufruire di interventi individualizzati o in piccolo gruppo, seguire attività in altre classi ecc. Particolarmente utile in alcuni casi può rivelarsi la collaborazione fra istituzioni di ordine diverso o con enti del territorio, per realizzare percorsi integrati.

Nella stesura del PDP i vari interventi vengono definiti nelle loro finalità e nella loro organizzazione, con particolare attenzione alla condivisione fra i vari soggetti coinvolti e alla verifica periodica. Nel caso in cui gli studenti stranieri seguano alcune discipline solo parzialmente, perché impegnati in altre attività previste dal loro PDP, gli insegnanti di queste discipline dovranno approntare opportuni adeguamenti della programmazione e della valutazione, che tengano conto della parziale frequenza degli studenti stranieri, a causa della quale essi non vanno in alcun modo penalizzati.

5.3.1 La scheda per il percorso didattico personalizzato

La scheda per il PDP costituisce il documento di programmazione preventiva riferito allo studente straniero: essa descrive e formalizza gli interventi predisposti per lo studente in un determinato periodo di tempo, costituito generalmente dall'anno scolastico. È finalizzata ad analizzare e documentare chi è lo studente, che cosa sa e sa fare, come lo fa, cosa può realisticamente imparare, come lo può imparare. Essa è suddivisa in diverse sezioni:

- Una sezione relativa ad alcuni dati essenziali (nome e cognome, data di nascita, provenienza, mese e anno di arrivo in Italia, mese e anno di iscrizione all'istituto scolastico o formativo frequentato dallo studente, scuola e classe frequentata nell'anno in corso). Nella scheda per il PDP vengono riportati solo questi dati essenziali perché gli altri, relativi alla storia personale, familiare, linguistica e scolastica, sono già contenuti nelle registrazioni emerse dai colloqui e dai momenti di osservazione iniziali, a cui si deve poter fare in ogni momento riferimento.

- Una parte relativa alle componenti relazionali/psicologiche (socialità, fiducia in se stesso, aspetti motivazionali, atteggiamento verso la lingua e cultura d'origine ecc.). È infatti fondamentale che la descrizione dello studente straniero, condivisa all'interno del consiglio di classe, sia completa, non riguardi esclusivamente gli aspetti di performance, ma comprenda anche gli aspetti affettivo/relazionali e cognitivi che stanno alla base del processo di apprendimento e che potrebbero, in alcuni casi, provocarne l'inibizione.
- Una parte relativa alle competenze pregresse, che fa leva sui punti di forza; in questa parte viene riportato l'esito del bilancio di competenze, così come viene inteso nel paragrafo 5.2.
- Una parte di descrizione delle competenze sviluppate in italiano L2. Tale parte costituisce la base per la progettazione sinergica del percorso di insegnamento/apprendimento dell'italiano L2 da parte del docente curricolare e del facilitatore linguistico: più stabilità, continuità e chiarezza di obiettivi vengono assegnate all'apprendimento dell'italiano L2, più viene garantito il successo formativo dello studente.
- Una parte relativa alle decisioni prese su ogni singola disciplina, in base agli specifici bisogni rilevati: se lo studente segue la programmazione per la classe oppure una programmazione personalizzata; se l'insegnamento della disciplina è stato sospeso e per quanto; se la disciplina è stata sostituita con un'altra o con altre attività (frequenza al laboratorio di L2, attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipazione a gruppi di potenziamento ecc.); se il monte ore settimanale di insegnamento della disciplina è stato ridotto; ecc.
- Una parte relativa alla partecipazione al laboratorio linguistico (frequenza settimanale, durata del laboratorio, tipo, livello, nominativo del facilitatore linguistico ecc).
- Una parte, specifica per ogni disciplina nell'ambito della quale lo studente straniero segue un percorso personalizzato, in cui vengono definite e declinate le competenze su cui puntare, in termini di essenzialità, e le strategie e gli strumenti che il docente intende adottare al fine di promuovere il successo scolastico e formativo dello studente.

In particolare, specialmente nelle prime fasi di inserimento scolastico, andranno esplicitati, in ogni area di apprendimento, i temi e le attività che possono essere trattati con forti riferimenti al contesto e al concreto, con approcci operativi e attivi che accompagnino l'uso delle parole e diano l'occasione di esprimere le abilità già possedute e di proseguire nell'apprendimento.

La scheda per il PDP va sottoscritta da tutti i componenti del consiglio di classe e utilizzata come strumento di condivisione, monitoraggio del percorso ed eventuale ri-progettazione.

Nell'ambito di ogni disciplina quanto previsto dal PDP si concretizza coerentemente attraverso la programmazione e la realizzazione di unità didattiche specifiche per il singolo studente o comuni alla classe ma con differenziazioni, all'interno della loro articolazione, sul piano dei materiali proposti, del livello linguistico richiesto, delle abilità linguistiche affrontate, dei metodi adottati, degli interventi messi in atto, delle prove di verifica proposte ecc. Gli studenti stranieri sono, per gran parte del tempo, sottoposti a stimoli non pensati appositamente per loro ma per gli italofoni che

costituiscono la maggior parte della classe: la sfida per l'insegnante consiste quindi nel far "processare" a più livelli lo stimolo proposto, attraverso la progettazione di attività stratificate e diversificate.

5.3.2 Indicazioni relative allo studio delle lingue straniere

Lo studente straniero da poco giunto in Italia si deve confrontare con la lingua italiana che è per lui una seconda, se non una terza o quarta lingua. Tenuto conto della necessità impellente di imparare tale lingua e della possibile complessità derivante dal contatto con ulteriori lingue straniere insegnate a scuola, va considerata l'opportunità di esonero da una o entrambe le lingue straniere, prevista in modo specifico dalla legge provinciale sulla scuola.¹¹

Indicazioni in merito alle modalità dei possibili esoneri e alle attenzioni necessarie, soprattutto con riferimento alla loro durata, sono state inviate alle istituzioni scolastiche e formative dal Servizio Sviluppo e Innovazione con un'apposita nota del 26 gennaio 2010, la cui parte riguardante gli studenti stranieri viene riportata nell'allegato 2.

Preme sottolineare che l'esonero dalla lingua straniera non va deciso automaticamente, ma deve essere il frutto di una scelta ponderata che tiene conto di tutte le variabili in gioco: molto dipende dalle potenzialità dello studente e dal modo con cui la lingua viene insegnata.

Si evidenzia inoltre l'opportunità che l'esonero sia temporaneo, per un tempo massimo di un anno scolastico: un esonero più lungo può produrre infatti uno svantaggio difficilmente recuperabile, in prospettiva della prosecuzione degli studi e dell'evoluzione futura del percorso di vita dello studente.

Gli studenti neo-arrivati nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado possono portare all'esame una sola lingua straniera. L'esonero da entrambe le lingue straniere, quantunque possibile, non è comunque opportuno, anche in vista dell'esame: è preferibile approntare un breve programma semplificato di primo approccio alla lingua straniera prescelta.

Va infine tenuto presente che la sostituzione di una lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, è possibile solo nelle scuole in cui viene insegnata più di una lingua straniera. Anche questa scelta va adeguatamente valutata, considerandone la ricaduta in termini formativi per lo studente.

Per il triennio delle scuole superiori, laddove l'insegnamento della seconda lingua straniera non sia previsto nell'ordinamento di studi ma derivi da un'autonoma scelta del singolo istituto, lo studente straniero può essere esonerato da tale insegnamento e, in sostituzione, dovranno essere programmate adeguate attività formative.

Il tema della possibilità per gli studenti stranieri di continuare lo studio della propria madrelingua o lo studio di una lingua straniera già avviata nel paese d'origine,

¹¹ L'articolo 114 della legge provinciale sulla scuola modifica la legge provinciale n. 11 del 14 luglio 1997, che recita di conseguenza: *Nella scuola del primo ciclo gli studenti con bisogni educativi speciali o stranieri inseriti nella scuola durante lo svolgimento del percorso, possono essere esonerati dall'apprendimento di una o di entrambe le lingue straniere. Nel primo e nel secondo ciclo, per gli studenti stranieri l'apprendimento di una lingua straniera può essere sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia.*

scelta che risponde sicuramente in via prioritaria alle esigenze dello studente in formazione, va anche considerato in termini più generali, non dimenticando che l'opportunità di avere in futuro cittadini competenti in diverse lingue straniere è senza dubbio una ricchezza per la società e può portare vantaggi sul piano culturale ed economico.

5.4 La valutazione

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare il processo di insegnamento/apprendimento a prescindere dai percorsi proposti, dalle competenze sviluppate e dalle metodologie adottate.

In termini generali si ricorda che è fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che tiene conto della situazione di partenza, considera il percorso effettuato, i progressi, la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Tale riferimento, fondamentale per tutto il periodo dell'obbligo d'istruzione, andrà tenuto presente anche oltre il biennio del secondo ciclo, in un'ottica di promozione del soggetto in apprendimento.

Lo studente deve avere consapevolezza che la scuola programma in suo favore un percorso didattico specifico in grado di rispondere ai personali bisogni linguistici e di apprendimento, percorso che procede per tappe successive, con verifiche a breve e medio termine, finalizzato a garantirgli un aggancio graduale e significativo alle attività di classe e pari opportunità di istruzione. È importante accordare fiducia allo studente, rassicurarlo sul fatto che giungerà ad esprimere anche in italiano le competenze possedute, grazie al percorso personalizzato che la scuola metterà in atto nei suoi riguardi. Il suo percorso sarà diversificato, ma non necessariamente approderà a esiti inferiori rispetto a quelli attesi per i suoi pari. E' importante anche che lo studente, compatibilmente con l'età ed il grado di maturazione, si senta responsabilizzato rispetto al suo percorso di apprendimento e possa vivere con serenità i vari momenti di verifica degli apprendimenti e, più in generale, le diverse tappe del percorso personalizzato.

La personalizzazione della proposta formativa e della valutazione dei percorsi si esprime anche attraverso la predisposizione di prove di verifica diverse, oppure uguali ma con modalità di risposta diversificate, coerenti con il livello di padronanza della lingua italiana. E' evidente, ad esempio, che le risposte a domande aperte implicano un certo grado di padronanza della lingua, il completamento di griglie, schemi ecc. richiede un grado minore di competenza linguistica e l'abbinamento immagini/didascale o le domande a scelta multipla, un grado ancora inferiore. Similmente, dare risalto alle abilità orali su quelle scritte e puntare sulla dimensione ricettiva rispetto a quella produttiva, può risultare facilitante, considerando che non c'è specularità tra competenza orale e competenza scritta, né tra comprensione e produzione.

Qualora vengano programmati percorsi di mantenimento o sviluppo della lingua d'origine, essi vanno adeguatamente valutati e riconosciuti allo studente poiché sono parte integrante del suo percorso formativo.

Va infine ricordato che, nel caso la classe dello studente straniero partecipi a indagini per la rilevazioni degli apprendimenti, anche allo studente straniero vanno somministrate le prove, poiché, indipendentemente dal percorso di studi effettuato, egli è componente della classe a tutti gli effetti. E' evidente che lo studente straniero va

rassicurato sul valore di queste prove nell'ambito del suo percorso scolastico e sulla loro ricaduta valutativa.

E' utile far osservare anche che la realtà di classi eterogenee e multilingue è sempre più diffusa e diviene dunque un elemento comune che non differenzia le classi nel confronto con altre, come poteva avvenire nel passato. Inoltre si segnala che alcune rilevazioni, come ad esempio quelle dell'INValSI, forniscono sia dati relativi alle percentuali di presenza degli studenti stranieri nelle varie zone geografiche, sia dati disaggregati relativi ai risultati.¹²

In merito, infine, alla certificazione delle competenze prevista dal *Regolamento sulla valutazione*, si sottolinea che essa è da intendersi come strumento utile a sostenere e orientare tutti gli studenti, non solo stranieri, nel loro percorso d'apprendimento e si integra con gli altri strumenti già previsti dall'ordinamento nella prospettiva di un più efficace accompagnamento al successo formativo per tutti.

Con riferimento specifico agli studenti stranieri, la certificazione delle competenze costituisce il punto di arrivo di un processo che, partendo dal bilancio di competenze in ingresso, si sviluppa attraverso le fasi della programmazione e attuazione del PDP e trova logica conclusione con il riconoscimento delle competenze raggiunte.

5.4.1 Il documento di valutazione

La compilazione del documento di valutazione è un atto formale che permette alla scuola di documentare i risultati di apprendimento dello studente, in relazione allo specifico percorso formativo realizzato. E' quanto mai importante che la compilazione del documento sia vissuta dal consiglio di classe non come un momento meramente formale, ma che, al contrario sia percepita come un'occasione essenziale di rendicontazione e di comunicazione del percorso effettuato. Questo aspetto è tanto più importante nel caso degli studenti stranieri, se si considera che, spesso, essi hanno una notevole mobilità territoriale ed è frequente che il percorso iniziato presso un'istituzione scolastica sia poi portato avanti in sedi diverse.

Non va sottovalutato il significato che la consegna del documento assume anche per lo studente e la sua famiglia, che vedono riconosciuto e valorizzato il particolare percorso scolastico effettuato.

¹² Nota INValSI del 21.04.2011 sullo svolgimento delle prove del SNV 2010 – 2011 per gli allievi di origine immigrata: [...] *L'INValSI fornisce i risultati delle prove secondo le seguenti disaggregazioni:*

1. *risultati **globali**, ossia i risultati di tutti gli allievi che hanno partecipato alle prove,*
2. *risultati degli **allievi autoctoni**,*
3. *risultati degli **allievi di origine immigrata di I generazione***
4. *risultati degli **allievi di origine immigrata di II generazione**.*

*Gli **allievi di origine immigrata** che abbiano cominciato a frequentare una scuola di lingua italiana **da meno di un anno scolastico** partecipano alle prove INVal SI, come tutti gli altri allievi, ma i loro esiti **non concorrono** alla determinazione dei risultati né globali, né degli allievi di origine immigrata, indipendentemente dalla generazione. In questo modo la scuola può comunque disporre di uno strumento conoscitivo sul livello di accesso dell'allievo a prove standardizzate, senza però che i suoi risultati modifichino quelli medi della classe e degli altri allievi di origine immigrata.*

Talvolta le scuole si trovano in difficoltà nell'espressione della valutazione del I o del II quadrimestre, poiché effettivamente non è semplice documentare un percorso personalizzato utilizzando uno strumento "standard" quale è il documento di valutazione. Nell'intento di venire incontro alle frequenti richieste delle istituzioni scolastiche e formative, si riportano quindi alcune considerazioni generali e indicazioni specifiche per l'espressione della valutazione e per la compilazione del documento. Tali indicazioni rappresentano un riferimento fondamentale fino al biennio dell'obbligo, riferimento che può tuttavia essere mantenuto utile anche per le classi successive, fino al completamento degli studi.

In termini generali è necessario innanzitutto precisare che la trascrizione di giudizi e/o voti nel documento di valutazione va effettuata per tutte quelle discipline che lo studente ha affrontato, seppure in percorsi personalizzati, e per i quali il consiglio di classe può quindi esprimere una valutazione sugli esiti dell'apprendimento. A margine del giudizio o voto, un'annotazione deve specificare che la valutazione si riferisce al PDP.

Nel caso di discipline non inserite nel percorso didattico personalizzato, e quindi non affrontate dallo studente, non può, evidentemente, essere espressa alcuna valutazione e quindi il documento di valutazione non potrà riportare alcun giudizio o voto per quelle discipline. In tale caso dovrà essere specificato che la disciplina è stata sospesa oppure sostituita con un'altra o con la frequenza al laboratorio di italiano L2.

Un'altra considerazione di ordine generale si riferisce ai soggetti che sono titolati ad esprimere la valutazione. E' evidente che la valutazione su un percorso spetta a coloro che hanno strutturato ed effettuato il percorso, tuttavia si ricorda che la valutazione quadrimestrale viene espressa dal consiglio di classe sulla base della proposta del docente della materia. Nel caso lo studente abbia seguito discipline o moduli disciplinari con operatori esterni al consiglio di classe (docente referente per le iniziative interculturali, facilitatori, mediatori, docenti di altre classi) essi, in qualità di esterni al consiglio, sono tenuti a trasmettere al consiglio di classe i loro elementi valutativi, così che sia possibile esprimere una valutazione integrata con gli altri elementi valutativi presentati dai docenti della materia e dal consiglio di classe.

Al fine di chiarire meglio alcune casistiche, si riportano di seguito le seguenti indicazioni:

- la stesura del PDP prevede che lo studente segua in modo personalizzato alcune discipline: le discipline sono valutate in modo personalizzato, la valutazione è espressa con il giudizio o con il voto e integrata con l'aggiunta di una specifica nota a margine: *"relativamente al PDP"*;
- la stesura del PDP prevede che lo studente non segua alcune discipline (possono essere le lingue straniere, ma anche altre discipline ritenute temporaneamente inaccessibili): tali discipline non vengono valutate e viene riportata la seguente nota a margine: *"sospesa"* oppure *"sostituita con ..."* (specificare ad es: *italiano L2, matematica ecc.*);
- la stesura del PDP prevede la sostituzione di una lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era stato già avviato nel paese d'origine: il giudizio o il voto è trascritto nella sezione riservata alla valutazione della lingua straniera sostituita, con l'aggiunta della seguente annotazione: *sostituita con ... (francese, arabo, spagnolo, russo ecc.)*;

- la stesura del PDP prevede che lo studente segua alcuni argomenti disciplinari non in italiano ma in L1, con un mediatore o un docente competente: la valutazione della materia è espressa dal consiglio di classe considerando anche gli elementi valutativi forniti dal mediatore o dal docente competente. Il giudizio o il voto è riportato nella sezione relativa alle varie discipline, con l'aggiunta a margine della seguente annotazione: *relativamente al PDP, affrontata anche in L1*;
- la stesura del PDP prevede che lo studente segua l'italiano o altre discipline anche nel laboratorio di L2: la valutazione di tali materie è espressa dal consiglio di classe considerando anche gli elementi valutativi forniti dal facilitatore linguistico e rappresenta la sintesi di quanto raggiunto sia in classe che nel laboratorio. Nella sezione delle relative discipline, va aggiunta a margine l'annotazione: *relativamente al PDP*;
- gli studenti che seguono per alcune discipline il programma di classe, senza alcuna personalizzazione, non avranno sul documento di valutazione alcuna annotazione particolare, fermo restando che la valutazione dei loro apprendimenti dovrà essere caratterizzata dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica;
- la stesura del PDP prevede che lo studente segua percorsi o moduli di mantenimento e sviluppo della L1: è importante che il consiglio di classe ne prenda atto e li valorizzi adeguatamente, esprimendone una valutazione nell'ambito del documento di valutazione (nel giudizio globale, nelle attività facoltative o altro).

Nel caso di studenti iscritti in prossimità della fine del quadrimestre, è comprensibile che il consiglio di classe sia in difficoltà a formalizzare la valutazione nel documento. In questi casi la valutazione per le singole discipline può essere sospesa, a fronte di una relazione del consiglio di classe che motivi tale scelta e descriva il processo di inserimento dello studente e l'avvio del percorso didattico personalizzato. Tale relazione sostituisce il giudizio globale per gli studenti del primo ciclo di istruzione e può essere allegata al documento di valutazione per gli studenti del secondo ciclo.

Pure in altri casi particolari può risultare difficile, anche a fine anno, avere elementi di valutazione relativamente alle singole discipline: può trattarsi di studenti iscritti a secondo quadrimestre inoltrato, oppure non alfabetizzati in lingua d'origine, con scarsa scolarizzazione pregressa, o che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana. A fronte di queste difficoltà, e in presenza di un percorso didattico personalizzato avviato, il consiglio di classe può decidere di non esprimere la valutazione sulle singole discipline e di promuovere comunque lo studente alla classe successiva. Tale promozione concede al consiglio di classe la possibilità di valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dello studente, e allo studente un tempo maggiore per far fronte alle sue specifiche difficoltà. Anche in questi casi è importante che la relazione del consiglio di classe motivi tale scelta. La promozione con "sospensione della valutazione" che qui si propone trova motivazione nel principio generale di promozione del successo formativo, da realizzare in un'ottica di fruizione piena delle opportunità anche da parte di coloro che partono in situazioni molto particolari e svantaggiate.

5.5 Gli esami

L'esame è il momento finale del percorso scolastico dello studente e sancisce la sua preparazione per la prosecuzione degli studi ad un livello superiore o per l'introduzione nel mondo del lavoro. E' evidente quindi la rilevanza, anche esterna, che la valutazione in sede d'esame viene ad avere, con il rilascio di un titolo di studio a valore legale.

D'altra parte il momento dell'esame è, per lo studente e per la scuola, anche il momento conclusivo di un processo e come tale non può essere svolto con una logica completamente diversa da quella che ha pervaso tutto il percorso scolastico.

Allo stato attuale la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali adeguatamente certificati. Tuttavia è importante che nella relazione di presentazione della classe all'esame, sia nel primo che nel secondo ciclo o nella formazione professionale, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i loro percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. E' opportuno che a tale relazione siano allegati i PDP degli studenti stranieri. Per gli studenti stranieri, sia di recente che di remota immigrazione, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, l'esame dovrà essere infatti coerente, nella pianificazione e nell'effettuazione, con il PDP programmato per loro e realmente attuato.

5.5.1 L'esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione

Per quanto riguarda l'esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione, si evidenzia quanto segue:

- Le prove scritte d'esame per gli studenti stranieri non possono essere differenziate da quelle della classe. La strutturazione di prove d'esame ad incremento progressivo di difficoltà, che riflettano la diversificazione dei livelli di competenza all'interno del compito, può essere un utile strumento per permettere a tutti gli studenti di affrontare l'esame. La griglia di valutazione della prova potrà stabilire, ad esempio, che il superamento del primo "gradino" dia diritto ad una valutazione positiva per gli studenti con PDP.
- Anche gli studenti stranieri sono tenuti a svolgere la prova nazionale INValSI indipendentemente dal percorso di studio effettuato (si veda a questo proposito quanto già esplicitato nel paragrafo 5.4 e nella relativa nota).
- Le prove scritte e orali per lo studente straniero si configurano come prove in L2, pertanto è necessario valutare gli errori di italiano in base al percorso effettuato in L2. Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione (lettura del testo da parte di un docente, supporto mediante tracce o domande-guida, riformulazione con linguaggio semplice ecc.). Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue.
- È indispensabile condurre il colloquio d'esame pluridisciplinare tenendo conto degli obiettivi previsti nel PDP, della specificità delle esperienze maturate nel proprio percorso di vita e a scuola (laboratorio di italiano L2, progetti-ponte, azioni formative, percorsi laboratoriali ecc.), delle potenzialità formative in ottica orientativa. Il colloquio potrà essere integrato con contenuti relativi alla lingua e cultura del paese d'origine, che vanno adeguatamente considerati per la formulazione del giudizio sintetico finale.

- Nel caso di notevoli difficoltà comunicative è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori competenti nella L1, con la sola finalità di facilitare la comprensione.
- Nel caso in cui sia stato possibile assicurare allo studente l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era stato già avviato nel paese d'origine, oppure il mantenimento della lingua d'origine per lo studio di alcune discipline scolastiche, in sede d'esame l'accertamento delle competenze maturate potrà essere effettuato grazie alla presenza del docente di L1 o del mediatore che ha seguito lo studente in questi specifici percorsi. Si ricorda che tale presenza non va intesa in aggiunta alla commissione d'esame poiché l'esterno non è membro ufficiale della commissione, egli tuttavia è tenuto a fornire una valutazione della performance dello studente, che viene recepita dalla commissione per la formulazione del giudizio sintetico finale.

Al termine di questa trattazione è importante segnalare che allo stato attuale la normativa sulla valutazione degli apprendimenti in Provincia di Trento, che prevede l'utilizzo di giudizi e non di voti in decimi nel primo ciclo di istruzione, comporta anche che la commissione d'esame formuli il giudizio finale tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione ma senza prevedere che si debba effettuare necessariamente una media aritmetica fra i vari elementi.¹³ Tale disposizione responsabilizza maggiormente le commissioni d'esame nella definizione dei criteri di valutazione e del peso da dare a tutti gli elementi del percorso scolastico degli studenti.

5.5.2 L'esame nella formazione professionale

Per quanto riguarda gli esami previsti per la qualifica professionale e per il IV anno, si evidenzia quanto segue:

- Le prove orali, scritte, scritto-grafiche e pratiche si configurano per lo studente straniero come prove in L2, pertanto è necessario valutare gli errori di italiano in base al percorso effettuato in L2. Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione, come ad esempio uso e consultazione di schede tecnico-professionali e di dizionari bilingue.
- In merito alla prova pratica e alle specifiche schede tecniche di accompagnamento, è possibile eventualmente utilizzare la L1 sia per la lettura che per la scrittura, con l'intervento successivo, in sede di colloquio orale, di un mediatore o docente competente in L1, con la finalità di facilitare la comprensione.

¹³ L'articolo 19 del decreto del *Regolamento sulla valutazione* recita:

“Ferme restando le modalità di svolgimento dell'esame di stato stabilite dalla normativa statale vigente, nel primo ciclo di istruzione la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell'esame di stato è espressa con i giudizi sintetici previsti dall'articolo 3, comma 2. Sulla base del giudizio di ammissione e degli esiti delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A. Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice può assegnare la lode”.

- Durante il colloquio d'esame, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori competenti nella L1, con la sola finalità di facilitare la comprensione.
- Nel caso in cui sia stato possibile assicurare allo studente l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era stato già avviato nel paese d'origine, oppure il mantenimento della lingua d'origine per lo studio di alcune discipline scolastiche, ciò dovrà essere adeguatamente valorizzato in sede d'esame. E' necessaria in questo caso la presenza del docente di L1 o del mediatore che ha seguito lo studente in questi specifici percorsi. Si ricorda che tale presenza non va intesa in aggiunta alla commissione d'esame poiché l'esterno non è membro ufficiale della commissione, egli tuttavia è tenuto a fornire una valutazione della performance dello studente, che viene recepita dalla commissione per la formulazione del giudizio sintetico finale.

5.5.3 L'esame di stato al termine del secondo ciclo di istruzione

Per quanto riguarda gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, si evidenzia quanto segue:

- In relazione all'ammissione all'esame ed al calcolo del credito scolastico, si fa presente che eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della L1 e di studio della cultura del paese d'origine, sono da considerarsi crediti formativi e come tali concorrono alla determinazione del credito scolastico.
- Le prove scritte e orali si configurano per lo studente straniero come prove in L2, pertanto è necessario valutare gli errori di italiano in base al percorso effettuato in L2. Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione della comprensione o comunicazione. Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue.
- La prima e la seconda prova scritta devono essere svolte, come previsto dal Ministero, anche dagli studenti stranieri.
- Se il corso di studi prevede l'insegnamento di due o più lingue straniere e lo studente ha seguito, in sostituzione di una di queste, l'insegnamento della L1 o della lingua straniera già studiata nel paese d'origine, in sede d'esame l'accertamento delle competenze maturate potrà essere effettuato grazie alla presenza del docente o del mediatore che ha seguito lo studente per questa disciplina. Se si tratta di un docente della scuola, egli deve far parte della commissione d'esame; se invece si tratta di docente di altra scuola o di un mediatore, questi non fa parte della commissione d'esame, ma è presente per facilitare la comprensione e per fornire elementi valutativi alla commissione.
- Se il corso di studi prevede l'insegnamento di due o più lingue straniere e lo studente ha seguito, in sostituzione di una di queste, l'insegnamento della L1 o della lingua straniera già studiata nel paese d'origine, per l'effettuazione della "terza prova" la commissione si regolerà come nel caso delle "classi articolate", in modo che lo studente possa svolgere la prova sulla lingua che ha studiato.
- Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del paese d'origine, espressi anche in L1, qualora in commissione sia presente un docente competente in tale lingua.

6. LINGUE D'ORIGINE

*L'italiano e l'amarico sono in me le due gambe dello stesso corpo
che si alternano nel passo.*

(Gabriella Ghermandi, scrittrice italo-etiope)

6.1 L'importanza della L1

Molto spesso i bambini e i ragazzi stranieri che arrivano a scuola non sono solo bilingui, ma plurilingui.

Nel caso, ad esempio, di uno studente marocchino, è frequente la seguente situazione: la sua lingua materna, cioè la lingua in cui è immerso fin dalla nascita, parlata con i familiari, i conoscenti e i coetanei, è un dialetto marocchino; se ha iniziato il suo percorso scolastico nel paese d'origine, ha affrontato subito lo studio dell'arabo classico, unica forma scritta della lingua araba, lingua ufficiale e varietà alta; se ha frequentato la scuola in Marocco per alcuni anni, è entrato in contatto anche con lo studio della lingua francese, largamente diffusa in Marocco e spesso lingua veicolare per lo studio di alcune discipline. Ci si trova quindi di fronte a uno studente trilingue, o addirittura quadrilingue nel caso in cui sia proveniente da una famiglia berberofona e quindi competente anche in uno dei dialetti berberi presenti in Marocco.

Analoghe situazioni di plurilinguismo si possono riscontrare anche in studenti di diversa origine: cinesi, indiani o provenienti da alcuni paesi dell'Africa subsahariana dove l'istruzione formale avviene in inglese, oppure studenti di altre parti del mondo in cui si intrecciano in modo diverso dialetti, lingue materne, lingue nazionali e lingue di istruzione.

Lo studente straniero porta dunque con sé un bagaglio di conoscenze (linguistiche, culturali, relazionali ecc.) che, a seconda del contesto e dell'interlocutore, sa esprimere in una delle diverse lingue che conosce. Gli insegnanti hanno talvolta difficoltà nel riconoscere il valore e le potenzialità di tale bagaglio anche perché, spesso, si concentrano esclusivamente sull'urgenza di imparare la lingua italiana. Ciò si accompagna frequentemente con l'errata convinzione che il continuare a parlare la lingua d'origine sia d'ostacolo all'apprendimento dell'italiano, come se il cervello umano non fosse in grado di immagazzinare troppe informazioni linguistiche. Tale convinzione è rafforzata dall'idea, altrettanto errata, che la lingua materna non serva a nulla. Forse tale pensiero sarebbe diverso se lo studente, anziché essere marocchino, cinese, indiano o altro, fosse invece americano o francese. L'inglese e il francese hanno un ruolo e un'importanza sociale riconosciuti e il loro apprendimento e mantenimento vengono sempre incoraggiati e stimolati. Nessun insegnante considererebbe negativamente l'uso della lingua inglese in famiglia e dunque non penserebbe mai di consigliare a un genitore anglofono di parlare l'italiano a casa. Solo studenti anglofoni o francofoni hanno dunque "sufficiente spazio" nel loro cervello per poter affrontare lo studio di una nuova lingua, mantenendo contemporaneamente la loro L1?

Gli studi più recenti della linguistica acquisizionale sul rapporto d'interazione tra L1 (qualsiasi essa sia) e apprendimento di altre lingue (siano esse L2 o lingue straniere) sostengono che non esistono due sistemi linguistici separati, bensì una competenza e un sistema operativo comuni che costituiscono la base degli apprendimenti linguistici. Il cervello pare infatti avere una capacità quasi illimitata, sicuramente molto alta, per le lingue ed è ormai dimostrato che mantenere e sviluppare una buona conoscenza della prima lingua facilita l'apprendimento della seconda. Jim Cummins, psicologo e linguista canadese, spiega tutto ciò affermando che le competenze linguistico-cognitive sviluppate nella prima lingua si trasferiscono nella seconda: se lo studente prosegue nella L1 il proprio sviluppo linguistico-cognitivo, conserverà e maturerà strategie e competenze fondamentali che lo faciliteranno nell'apprendimento della L2. Se invece questo sviluppo viene arrestato, perché la L1 viene persa o sottoutilizzata, conseguentemente vi sarà un rallentamento e un ostacolo allo sviluppo generale, che si ripercuoterà anche sulla L2.

6.2 Come valorizzare le L1

Per dare valore alle lingue di origine, la soluzione ideale, non sempre facilmente realizzabile data la varietà delle lingue presenti a scuola e la difficoltà a reperire personale competente, consiste nell'offrire percorsi di mantenimento e sviluppo della L1 sia come lingua affettivo-familiare che come lingua di scolarità (scritta e legata agli apprendimenti disciplinari). Considerato comunque che è la famiglia l'agente principale di mantenimento della lingua materna, un'azione sempre possibile da parte dei docenti, e anzi necessaria, consiste nello stimolare e sostenere il mantenimento della lingua madre nel contesto familiare, evitando l'errore di consigliare ai genitori degli studenti stranieri di parlare l'italiano in famiglia. Questo consiglio comporta infatti, oltre al rischio già menzionato di rallentamento e difficoltà nello sviluppo linguistico-cognitivo, anche altri rischi a diversi livelli. Sul piano linguistico, se i genitori parlano un italiano scorretto, i figli rischiano di acquisire modalità errate che si fossilizzano e diventano difficili da superare. Sul piano relazionale, la perdita della lingua affettivo-familiare può inibire i processi più profondi e intimi della comunicazione nella vita quotidiana; a ciò, in alcuni casi, può aggiungersi il rischio di suscitare nei figli un sentimento di svalutazione dei genitori, visti come parlanti incompetenti dell'italiano, anziché come parlanti competenti di un'altra lingua. Sul piano culturale, il mantenimento della L1 favorisce la possibilità di interiorizzare i valori della cultura d'origine, consente di mantenere attivi i rapporti con la comunità d'appartenenza e il mondo parentale del luogo d'origine, facilita lo sviluppo di un'identità in equilibrio tra due culture.

La lingua d'origine è dunque parte fondamentale dell'identità dello studente straniero e, nello stesso tempo, può contribuire a rendere più vivace linguisticamente e culturalmente il gruppo classe in cui lo studente è inserito. E' quindi importante che le scuole favoriscano l'emersione e la valorizzazione di tutte le lingue possibili, con attività che stimolino la curiosità, sottolineino la ricchezza e la varietà delle lingue e degli alfabeti, evidenzino gli scambi e i prestiti tra sistemi linguistici diversi. Valorizzante e stimolante, oltre che segno tangibile di una scuola accogliente, è anche l'uso di avvisi, cartelli e strumenti plurilingue, l'utilizzo di testi bilingue o in lingue diverse, l'intervento di narratori e animatori stranieri ecc. Iniziative di questo tipo rendono concreta e viva la consapevolezza che conoscere più lingue amplia la visione del mondo, favorisce l'apertura

mentale, risveglia la curiosità e può costituire un ottimo biglietto da visita per farsi strada professionalmente in un mondo sempre più cosmopolita. Nell'ambito dell'offerta formativa complessiva dell'istituzione scolastica, possono essere organizzati anche percorsi di insegnamento di alcune lingue d'origine aperti a tutti gli studenti, italofoeni e non. Queste iniziative, più facilmente realizzabili tra reti di scuole ed in collaborazione con il territorio, valorizzano pienamente il ruolo di promozione culturale della scuola.

7. ITALIANO COME LINGUA SECONDA

La mia testa continuava a riempirsi di parole strane che imparavo a memoria, senza capirne il senso e avevo deciso di fare come le vecchie di Siligo che nonostante fossero analfabete ripetevano in latino l'Ave Maria o il Pater noster. Non avevo altra scelta.

(Gavino Ledda, *Padre padrone*, 1975)

7.1 Dove si impara la L2

L'acquisizione della lingua del paese di immigrazione è componente essenziale del processo di integrazione: costituisce la condizione di base per capire ed essere capiti e per sentirsi parte della comunità, scolastica e non. Per questo motivo non va separata dalla partecipazione alle attività comuni e dall'apprendimento delle altre discipline.

L'inserimento di uno studente straniero nella classe incontra spesso le resistenze di insegnanti e genitori, che temono "rallentamenti nel programma". Posta la già argomentata necessità del passaggio dalla centralità del programma alla centralità dello studente (vedi paragrafo 5.1), si ricorda che esistono motivazioni all'inserimento legate alla politica educativa adottata dalla scuola italiana e trentina (vedi paragrafo 1.2), corroborate anche da ragioni di ordine socio-cognitivo, linguistico e psicologico. L'inserimento in classe dello studente straniero, se adeguatamente gestito e vissuto, rappresenta infatti un vantaggio anche per lo studente italiano, stimolato a spiegare quotidianamente al compagno il significato di termini ed espressioni, il modo appropriato di rivolgersi ad alcune figure, i contenuti dei testi affrontati ecc. Vengono così esercitate e sviluppate fondamentali competenze metalinguistiche e metacognitive: si acquisisce in qualità ciò che si "perde" in velocità. Frequentemente inoltre, considerato che lo studente straniero ha naturalmente difficoltà nell'esprimersi, il compagno italiano deve in qualche modo attivarsi per riuscire a comprendere e ipotizzare il significato di ciò che dice o scrive, esercitando e sviluppando così efficaci strategie di comprensione. Sul piano psicologico, infine, si sviluppano atteggiamenti di apertura, disponibilità al dialogo, interesse per il diverso, relativismo culturale.

Dal punto di vista dello studente straniero, i momenti di attività assieme ai compagni di classe risultano vitali, poiché la possibilità di interagire in un contesto socio-affettivo ricco e accogliente sviluppa e sostiene la motivazione. L'inserimento nella classe e la partecipazione ad attività comuni rappresentano inoltre stimoli fondamentali per l'acquisizione della lingua. L'italiano è per lo studente straniero una lingua seconda, intesa nella sua accezione di lingua appresa in un paese dove essa è parlata abitualmente ed è lingua di scolarizzazione. In questo senso si differenzia dalla lingua straniera: lingua appresa in un paese dove non viene parlata abitualmente e a cui lo studente è esposto dunque in maniera limitata e solitamente circoscritta ai momenti di apprendimento scolastico. Lo studente straniero si trova quindi con l'italiano in una situazione di immersione linguistica: la lingua non viene solamente appresa attraverso un libro e un insegnante, ma circonda completamente l'apprendente. L'apprendimento formale, in aula

o in laboratorio, si accompagna dunque ad un processo di acquisizione spontanea, che avverrebbe comunque; l'insegnamento deve assecondare e facilitare tale processo, più che dirigerlo; ciò comporta da parte del docente flessibilità e capacità di adattarsi ai ritmi e ai bisogni indotti dall'acquisizione spontanea.

Il docente deve inoltre tener sempre presente che i tempi individuali di apprendimento variano a seconda di molteplici fattori: età, percorso scolastico pregresso, lingua d'origine, motivazione all'apprendimento della nuova lingua, progetto migratorio, caratteristiche individuali e stili di apprendimento, stati emotivi, situazione familiare, contesto di inserimento sociale, occasioni di utilizzo della seconda lingua a scuola e nell'extrascuola ecc. I bisogni e le situazioni degli studenti sono pertanto vari e mutevoli; ciò, di nuovo, richiede un insegnamento flessibile e pronto a rispondere alle esigenze poste dagli apprendenti, senza tuttavia venir meno ai principi di gradualità e di osservazione/esercitazione guidata e consapevole della lingua.

Il primo spazio di acquisizione della lingua per gli studenti stranieri è dunque la classe: è in essa che lo studente trascorre la maggior parte del suo tempo scuola, anche in una fase in cui la sua competenza linguistica è bassa; è importante quindi che anche in questo luogo ci sia l'occasione di apprendere, esercitare e sviluppare conoscenze linguistiche. A tal fine è necessario che l'azione didattica di ogni docente superi l'impostazione della lezione frontale e punti a modalità diverse di gestione della classe, fondate, ad esempio, sull'insegnamento reciproco, sul lavoro per gruppi cooperativi, sull'uso di referenti concreti, sull'utilizzo dell'operatività, sull'impiego del canale iconico o di altri canali che travalichino l'esclusivo utilizzo del canale verbale.

Affinché la scuola risponda adeguatamente ai bisogni linguistici degli studenti stranieri è inoltre necessario prevedere, fin dall'inizio dell'anno, l'attuazione di laboratori di italiano L2 a diversi livelli, ai quali possano accedere studenti stranieri neo-arrivati, ma anche studenti che non hanno ancora completato adeguatamente l'apprendimento dell'italiano L2 per affrontare con successo il percorso scolastico. I laboratori vanno affidati ai facilitatori linguistici, il cui lavoro integra e potenzia l'azione didattica degli insegnanti curricolari, con cui essi programmano e operano in sinergia: la lingua è trasversale a tutte le discipline e lo studente appartiene alla classe, non all'insegnante del laboratorio. Affinché la strutturazione dei laboratori di italiano L2 risulti quindi davvero efficace sul piano didattico e organizzativo, è necessario che ci sia innanzitutto una sensibilizzazione del collegio docenti, in modo che il laboratorio diventi un luogo riconosciuto da tutti gli insegnanti e vissuto come preziosa occasione di integrazione e potenziamento di quanto essi già attuano in classe per promuovere e sostenere il percorso di apprendimento degli studenti stranieri. Alla sensibilizzazione del collegio docenti deve far seguito un lavoro di co-progettazione e collaborazione tra docenti curricolari e facilitatori linguistici; tale imprescindibile raccordo mette in evidenza la necessità di non lasciare allo spontaneismo e all'improvvisazione la presa in carico delle attenzioni educative e didattiche che concernono l'insegnamento dell'italiano L2. È infatti fondamentale che la scuola nel suo insieme assuma la consapevolezza che servono interventi specifici e integrati, da decidere collegialmente, e che la presenza di studenti stranieri non è un "problema" da cui tenersi lontani o da delegare ad esperti.

7.2 Alcune consapevolezze necessarie

L'apprendimento di una L2 viene descritto come il passaggio dalla L1, lingua di partenza, alla L2, lingua di arrivo, attraverso una serie di fasi intermedie chiamate "interlingua". Questo termine fu coniato da L. Selinker nel 1972 all'interno di una teoria che comportò un radicale cambiamento del modo di concepire il processo di apprendimento. Esso infatti, fino ad allora, veniva descritto a partire dall'analisi contrastiva tra la lingua d'arrivo e quella di partenza e gli errori venivano considerati come conseguenza dell'interferenza di quest'ultima. Con il concetto di interlingua, la categoria stessa di "errore" viene messa in discussione: quello che prima veniva considerato un allontanamento dalla norma, ora è concepito come un'ipotesi che l'apprendente fa sulla lingua che sta imparando: è quindi una manifestazione di un sistema linguistico transitorio, con una sua logica interna, una sua coerenza e soprattutto una sua funzionalità. Se prima la lingua imperfetta dell'apprendente veniva considerata un insieme disordinato di regole già apprese e di regole ancora da apprendere, ora invece viene concepita come un sistema di regole fluido e dinamico, che si evolve secondo fasi più o meno costanti verso la forma standard della lingua seconda. L'errore diventa, in quest'ottica, una fondamentale fonte di informazione sulle conoscenze che l'apprendente sta maturando. Una prospettiva di questo tipo richiede all'insegnante di riconsiderare alcune pratiche nella valutazione, nella correzione e nella didattica. Dal punto di vista della valutazione, la conseguenza più importante è quella di analizzare gli errori invece di limitarsi a contarli. La prospettiva dell'interlingua invita infatti a concepire gli errori come dati interessanti, che permettono all'insegnante di capire quali sono le ipotesi transitorie dell'apprendente e le sue "regole". Dal punto di vista dell'insegnamento, un approccio didattico fondato sulla nozione di interlingua cercherà di partire sempre da ciò che l'apprendente sa fare, dalle sue regole, dalle sue incertezze, per aiutarlo a progredire verso la lingua d'arrivo. Gli studi sulle sequenze di acquisizione consentono, una volta valutato il livello dell'interlingua, di anticipare quali saranno le strutture che emergeranno prossimamente, permettendo all'insegnante una programmazione il più possibile in linea con il processo naturale di acquisizione. Alcuni studi hanno mostrato che è "insegnabile solo ciò che è apprendibile", ovvero che gli interventi didattici possono agevolare e accelerare il passaggio da uno stadio all'altro della sequenza evolutiva naturale, ma non possono sovvertirla interamente. Capire quindi dove si trovano gli apprendenti rispetto a queste sequenze, permette all'insegnante di proporre gli interventi didattici più efficaci.

Un'ulteriore, necessaria consapevolezza che si ritiene utile sottolineare è la distinzione tra competenze orali e competenze scritte. Le competenze di letto-scrittura sono molto richieste dalla scuola ma, nel momento dei primi contatti con la nuova lingua, sono le abilità orali che vengono messe primariamente in gioco e che andrebbero quindi particolarmente curate. Tra queste, inoltre, le strategie di ascolto precedono sempre quelle del parlato. In generale infatti le abilità ricettive si sviluppano prima di quelle produttive. Chi ha avuto in classe o ha osservato per lungo tempo un apprendente straniero compiere il suo viaggio verso l'italiano, sa che all'inizio può esserci un periodo più o meno lungo di silenzio, che varia da persona a persona e da contesto a contesto, ma che comunque è abbastanza comune. È un periodo di riflessione tutt'altro che passivo e improduttivo: lo studente si sta concentrando molto nell'elaborazione di quanto ascolta e nella ricerca di significato e di sistematicità. L'apprendimento è in corso, anche se lo studente comincerà a produrre solo in seguito. Inoltre, un'altra distinzione fondamentale da tenere sempre

presente è quella tra competenze linguistiche, competenze cognitive e competenze di scolarizzazione, cioè il “saper stare a scuola”: frequentemente il risultato di alcune performance dello studente straniero può essere molto condizionato dal grado di familiarità che egli ha con certi tipi di compiti scolastici.

Per i docenti che operano nelle classi plurilingue è infine fondamentale conoscere i risultati delle ricerche e delle elaborazioni teoriche dello studioso canadese J. Cummins, il quale distingue tra BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) e CALP (Cognitive Academic Language Proficiency). Distingue cioè tra competenza linguistica atta a soddisfare le esigenze ordinarie della comunicazione interpersonale e competenza adeguata per compiere ed esprimere le operazioni cognitivamente superiori (argomentare, astrarre, instaurare relazioni logiche, sintetizzare, classificare ecc.) richieste dallo studio scolastico. In termini meno precisi, si è soliti distinguere tra “lingua della comunicazione” e “lingua dello studio”. Ciò di cui è fondamentale tener conto è che la competenza nella prima non implica competenza anche nella seconda. Le ricerche hanno inoltre messo in luce come siano in media necessari dai 6 mesi ai 2 anni di esposizione alla lingua per sviluppare la competenza BICS e fino a 5/7 anni di studio ed esposizione alla lingua della scuola per sviluppare la competenza CALP. Questa differenza nei tempi di apprendimento è legata al grado di astrazione e di complessità cognitiva e linguistica, legati alla lingua disciplinare. È su questo versante che lo studente straniero, pur in possesso di una competenza molto buona nella lingua della comunicazione interpersonale, incontra difficoltà comprensibili, che spesso vengono però scambiate per demotivazione, scarso interesse, atteggiamento negativo verso la scuola ecc. La raggiunta capacità dello studente di capire e farsi capire nella maggior parte delle situazioni, porta spesso i docenti a sottovalutare le difficoltà che può incontrare nei compiti più impegnativi legati ai vari ambiti disciplinari. Sono queste le difficoltà che pregiudicano la possibilità di partecipare attivamente e con profitto alle attività scolastiche: è qui che si gioca la vera sfida dell'integrazione e del successo scolastico.

7.3 La lingua per la comunicazione interpersonale

Una finalità dell'educazione linguistica, e quindi propria anche dell'insegnamento dell'italiano L2, è lo sviluppo della competenza comunicativa: chi studia la lingua, o ne espande e ne approfondisce la conoscenza, è messo in grado di usare l'italiano in maniera corretta, appropriata ed efficace nelle diverse situazioni e per realizzare propri intenti comunicativi, conoscitivi, operativi o di altra natura. A questo fine sono stati messi a punto metodi e tecniche che sono in larga parte comuni a tutte le forme di educazione linguistica, anche se l'insegnamento dell'italiano L2 rappresenta un campo d'intervento didattico specifico quanto a bisogni degli apprendenti, tempi, esposizione alla lingua, modalità di valutazione ecc. Tali metodi e tecniche sono riconducibili ad un approccio testuale e pragmatolinguistico: poiché le azioni linguistiche che come parlanti compiamo, avvengono attraverso la produzione e la ricezione di testi orali e scritti, lo sviluppo della competenza comunicativa è inteso come accresciuta capacità di comprendere e produrre testi sempre più vari per tipologia e più complessi dal punto di vista linguistico e cognitivo. Inoltre, più che sulla conoscenza del sistema formale della lingua, l'attenzione è posta sulla lingua effettivamente usata nelle diverse situazioni in relazione al contesto, agli interlocutori e alle intenzioni comunicative. È quindi importante far sì che l'insegnamento diventi

un'esperienza di interazione e di simulazione di situazioni reali, uno spazio in cui gli studenti abbiano la possibilità di esprimersi liberamente. Perché ciò accada, l'insegnante dovrà prediligere, soprattutto nelle fasi iniziali, attività che favoriscano la comunicazione e la fluenza, per soffermarsi solo in seguito sull'accuratezza formale. Si cercherà dunque, per quanto riguarda i principianti, di metterli in grado di raggiungere il più presto possibile obiettivi di comunicazione, senza richiedere sforzi nella direzione della correttezza formale. Nei livelli più avanzati si punterà invece su una progressione che parte dalla fluenza, dallo sviluppo della competenza comunicativa, per arrivare solo in un secondo tempo alla focalizzazione sulla forma linguistica, che deve avere sempre una calibratura precisa all'interno del percorso di apprendimento.

Anche le indicazioni contenute nel *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)*, già citato nel paragrafo 3.3, sono molto chiare nell'assegnare al testo un ruolo centrale nell'azione di insegnamento delle lingue. Secondo la concezione oggi più largamente condivisa, infatti, le strutture linguistiche non possono essere proposte in forma astratta, ma devono essere scoperte e apprese a partire dal loro contesto d'uso, quindi all'interno di un testo che, a sua volta, si riferisce ad una situazione comunicativa specifica. L'input testuale costituisce dunque il fulcro generatore delle diverse attività di cui si compone l'intervento didattico: è strumento di interazione e comunicazione e, inoltre, sollecita negli studenti la scoperta di meccanismi e forme della lingua, facendone oggetto di riflessione esplicita, sperimentazione ed esercitazione mirata.

Il QCER è un importante documento del Consiglio europeo che fornisce una base comune in tutta l'Europa per l'elaborazione di programmi, linee guida curriculari, esami, libri di testo per le lingue moderne. Descrive in modo esaustivo ciò che, chi studia una lingua, deve imparare per usarla per comunicare e indica quali conoscenze e abilità deve sviluppare per agire linguisticamente in modo efficace, assegnando così una grande importanza agli aspetti comunicativi e pragmatici della lingua. Il QCER articola la competenza comunicativa in una serie di scale, costituite da descrittori in cui si illustra cosa l'apprendente sa fare con la lingua. I livelli di competenza secondo il QCER sono:

- A1 – contatto (livello elementare)
- A2 – sopravvivenza (livello elementare)
- B1 – soglia (livello intermedio)
- B2 – progresso (livello intermedio)
- C1 – efficacia (livello avanzato)
- C2 – padronanza (livello avanzato)

I descrittori che definiscono i livelli di competenza sono espressi in modo trasparente e realistico e hanno la fondamentale caratteristica della positività: gli enunciati esprimono ciò che l'apprendente è in grado di fare e sono formulati in termini positivi fin dai livelli iniziali.

È opportuno sottolineare che i livelli previsti dal QCER nascono nell'ambito dell'insegnamento delle lingue europee in genere, intese come lingue straniere; si tratta di uno strumento che stabilisce, per accordo e perciò convenzionalmente, che cosa un apprendente adulto sa fare con la lingua straniera in determinate situazioni comunicative. È necessario quindi tenere presente che lo studente straniero inserito in una classe italiana è un destinatario con caratteristiche molto diverse in termini di età, bisogni, contesti di apprendimento ecc. Il QCER è dunque uno strumento di riferimento molto utile, proprio perché concordato e condiviso tra addetti ai lavori, di cui va però fatto un uso responsabile

e flessibile, modificandolo e adattandolo ai bisogni degli specifici apprendenti. Infine va tenuto presente che, ai gradini più alti della scala del QCER, C1 e C2, le competenze descritte presuppongono un parlante con capacità personali e livelli di istruzione elevati; ne risultano cioè dei profili che anche i parlanti italofoeni possono raggiungere solo nelle fasi conclusive dei percorsi di istruzione.

Un utile strumento integrativo del QCER è il *Profilo della lingua italiana*¹⁴, il cui scopo è quello di descrivere i contenuti linguistici dei livelli A1, A2, B1 e B2, per l'italiano, che un apprendente deve conoscere al fine di sviluppare una competenza appropriata ad agire linguisticamente, così come indicato dai descrittori del QCER. Su tali basi, il *Profilo della lingua italiana* si rivolge a tutti coloro che, a diverso livello, operano nel campo dell'insegnamento/apprendimento dell'italiano come lingua non materna. Anche tale strumento va utilizzato con flessibilità, in funzione delle concrete caratteristiche dei propri apprendenti.

Si ritiene infine utile fare chiarezza sull'uso dell'espressione "corsi di alfabetizzazione" usata spesso impropriamente per definire tutti i percorsi di insegnamento dell'italiano L2, indistintamente. Con "alfabetizzare" si intende insegnare a leggere e a scrivere in un codice non conosciuto. In anni passati si è utilizzato tale termine per i soggetti che non avevano mai avuto accesso ad un percorso formale di scolarizzazione e lo approcciavano solo in età adulta (si pensi ai corsi delle 150 ore). Appare chiaro che uno studente straniero non sia necessariamente da "alfabetizzare", a meno che non abbia mai appreso, nemmeno nel suo paese d'origine, a leggere e scrivere in una qualche lingua o sia esclusivamente alfabetizzato in un sistema di scrittura diverso da quello latino (russo, cinese ecc.). L'uso indiscriminato del termine "alfabetizzazione", oltre che essere errato, può quindi indurre a pensare che chiunque, adulto o bambino che sia, per il solo fatto di non parlare l'italiano, sia accostabile ad un analfabeta, azzerando così la considerazione di qualsiasi tipo di competenza precedentemente acquisita e inducendo ad adottare metodi, strumenti e materiali inadeguati (in passato sono stati frequentemente usati, sia per l'insegnamento ad adulti che a minori, libri di testo in adozione nelle scuole primarie), con gravi conseguenze sulla motivazione all'apprendimento e sui risultati. I corsi di alfabetizzazione, cioè quelli rivolti a chi non ha competenze di lettura e scrittura in alfabeto latino, vanno dunque nettamente distinti dai corsi di italiano L2 e possono avere i seguenti destinatari:

- analfabeti in lingua madre;
- alfabetizzati esclusivamente in un sistema di scrittura alfabetica diverso da quello latino (arabo, russo ecc.);
- alfabetizzati esclusivamente in un sistema di scrittura ideogrammatico (cinese, giapponese ecc.);
- studenti con debole o scarsa scolarizzazione.

Tutti questi casi richiedono una valutazione iniziale estremamente precisa ed accurata, per dipanare eventuali dubbi relativi a problemi di tipo cognitivo, che rientrano in altri campi di competenza. Successivamente, una volta valutato il grado di alfabetizzazione, è necessario tenere conto (come d'altronde per pianificare ogni

¹⁴ Spinelli B., Parizzi F., *Profilo della lingua italiana. Livelli di riferimento del QCER A1, A2, B1 e B2*, La Nuova Italia, 2010

intervento di insegnamento della L2) delle caratteristiche dell'apprendente, dell'età e della classe di inserimento, dell'eventuale competenza orale in italiano, per programmare un percorso calibrato e fruttuoso.

7.4 La lingua per lo studio

L'italiano per studiare comprende la capacità di capire i testi disciplinari, ma anche le lezioni degli insegnanti in classe, la capacità di parlare per rispondere in modo soddisfacente alle interrogazioni, l'essere in grado di portare a termine compiti in classe di vario genere e su diversi argomenti di studio. E' forse la fase di apprendimento più delicata e complessa, che richiede tempi lunghi (come si è visto nella distinzione di J. Cummins riportata nel paragrafo 7.2, la competenza CALP si sviluppa nell'arco di 5/7 anni), attenzioni fondamentali, strumenti e modalità di intervento mirate. I libri di testo e le spiegazioni degli insegnanti sono infatti spesso, dal punto di vista linguistico, dei veri e propri muri insormontabili. Accade allora frequentemente che gli studenti stranieri si demoralizzino, rimangano passivi e indifferenti, perdendo così la motivazione a studiare e ad inserirsi nelle attività scolastiche. Ciò va a scapito non solo dell'apprendimento ma anche dell'integrazione nella vita scolastica e sociale. È chiaro dunque che gli studenti non possono essere lasciati a se stessi: è necessario elaborare strategie operative efficaci, al fine di evitare tre ordini di conseguenze negative:

- l'esclusione sempre maggiore dalle attività scolastiche, con conseguente perdita ulteriore di motivazione, senso di frustrazione e di isolamento, fino a possibili atteggiamenti di rifiuto, chiusura, aggressività;
- i ritardi scolastici causati dal divario di competenze sempre più vasto con il resto della classe, per l'impossibilità di acquisire le conoscenze e le abilità che i compagni stanno nel frattempo imparando;
- la difficoltà a progredire nella L2, a causa del legame inscindibile tra comprensione e apprendimento linguistico: uno studente che non comprende non può fare progressi nella sua interlingua e farà quindi sempre più fatica a comprendere; al contrario, uno studente che comprende è in grado di ristrutturare la propria interlingua per poter capire testi sempre più difficili che, a loro volta, diventano occasione di ulteriore sviluppo linguistico.

Alla luce di tutto ciò non si può dunque non considerare che, anche quando lo studente straniero abbia raggiunto buoni livelli di padronanza della lingua per la comunicazione interpersonale, il suo percorso dovrà essere ancora fortemente personalizzato, al fine di permettergli di conseguire livelli di padronanza della L2 tali da rendere possibile un proficuo lavoro nell'apprendimento delle discipline di studio.

Rendere accessibili le discipline diventa dunque la sfida più importante che devono affrontare gli insegnanti che lavorano in classi plurilingue: si tratta di trovare strategie specifiche per guidare gli studenti stranieri nel duplice percorso di apprendimento dei contenuti disciplinari e della lingua che li veicola. A tal fine, risulta fondamentale tener presente alcuni punti di attenzione:

- la riflessione sull'opportunità di colmare eventuali lacune scolastiche pregresse, ragionando in termini di "essenzialità" (cioè interrogandosi in primo luogo su cosa sia veramente necessario recuperare, allontanandosi così dai rischi di enciclopedismo e nozionismo) e in termini di "competenze" (lo studente

competente non è quello che sa tutto, ma quello che sa utilizzare efficacemente le proprie conoscenze ed abilità);

- l'importanza di tener presente che, nella lingua disciplinare, sono sempre implicati anche aspetti e processi cognitivi: astrarre, classificare, definire, stabilire rapporti causa-effetto, assumere punti di vista diversi ecc. sono competenze cognitive sottese ai testi disciplinari, la cui padronanza non va data per scontata, soprattutto in studenti con scarsa scolarità pregressa;
- l'esigenza, nella progettazione degli interventi, di operare cambiamenti e adattamenti nell'organizzazione scolastica, adottando soluzioni flessibili che possono anche andare a rompere le eventuali rigidità della scuola;
- la necessità di gestire le lezioni con modalità che superino la lezione trasmissiva verbale e che prevedano forme di diversificazione dei materiali, delle consegne, delle attività, delle verifiche ecc;
- l'importanza, per ogni docente, di analizzare i testi che ha intenzione di proporre, per rilevare i possibili ostacoli linguistici (a livello non solo lessicale, ma anche morfosintattico e testuale) e/o cognitivi;
- la conseguente necessità di lavorare sulla lingua, e non solo sui contenuti, anche quando si insegna storia, arte, scienze ecc; in questo modo si aiutano gli studenti stranieri (ma anche italiani) a fare breccia nei testi disciplinari, che sono i testi che costellano il loro percorso scolastico, accompagnandoli gradualmente verso l'autonomia nell'approccio ai testi di studio.

Da quanto sopraelencato risulta evidente l'opportunità della collaborazione tra il docente di materia e il docente esperto di insegnamento dell'italiano L2.

Va inoltre ricordata la necessità che gli interventi di facilitazione della comprensione prendano il via prima di tutto dal linguaggio orale usato dagli insegnanti. È infatti molto importante che ogni docente si abitui ad un parlato che, pur rimanendo corretto dal punto di vista linguistico, faciliti la comprensione dei contenuti disciplinari, anche in presenza di una bassa padronanza dell'italiano da parte degli studenti stranieri. Può quindi risultare strategico fare uso di frasi semplici e dirette; abbinare alla parola, anche in maniera ridondante, altri input non linguistici (schemi alla lavagna, foto, cartelloni, disegni, video ecc); orientare sempre la comprensione orale degli studenti attraverso attività mirate sia di pre-ascolto che di accompagnamento all'ascolto; non dare per scontata la comprensione, ma verificarla costantemente. Si tratta di azioni fondamentali per rendere accessibili le proprie lezioni e coinvolgere proficuamente nell'attività di classe studenti con profili linguistici molto diversi.

Al pari dei testi orali, anche i testi scritti, se adeguatamente trattati, possono divenire accessibili e, al contempo, funzionali allo sviluppo delle competenze linguistiche. A questo proposito si evidenziano due importanti strategie di avvicinamento al testo di studio, diverse tra loro, ma non contrapposte:

- L'utilizzo di testi "semplici", detti anche "ad alta comprensibilità" o a "scrittura controllata", adeguati alle capacità di decodifica del destinatario (è la strategia che, in termini non del tutto precisi, viene in genere denominata semplificazione). La scrittura di testi semplici si fonda sull'applicazione di precisi criteri inerenti il lessico, la morfo-sintassi, la testualità, l'organizzazione dei contenuti, la presentazione grafica: chi scrive ponendosi seriamente il problema della comprensione da parte di un destinatario specifico, deve esercitare un forte

controllo sulla propria scrittura (controllo tanto maggiore quanto più vasta è la distanza linguistica, culturale e sociale tra emittente e ricevente). Ciò richiede esperienza, tecnica e, soprattutto, buonsenso e capacità di decentrarsi.

- La facilitazione dei testi autentici, quindi non “semplificati”, attraverso l’accompagnamento con attività di pre-lettura (per l’attivazione-costruzione delle conoscenze implicite), attività durante la lettura (proposta di più letture sullo stesso testo, mirate su scopi diversi e sempre più complessi, di ordine sia contenutistico che formale) e attività di post-lettura (attività di fissazione oppure di reimpiego dei contenuti o degli elementi lessicali, morfo-sintattici o testuali, tipici della lingua dello studio, focalizzati nella fase di lettura). La facilitazione implica quindi un approccio attivo al testo, attraverso cui gli studenti vengono allenati a sviluppare competenze di lettura che li rendano sempre più autonomi nell’affrontare la lingua complessa dei testi di studio.

Queste due strategie, se applicate consapevolmente e con competenza, non risultano in opposizione reciproca, ma si integrano e si completano vicendevolmente per vari motivi: prima di tutto, anche il testo semplice, per essere attivamente compreso e per contribuire a sviluppare le competenze linguistiche dello studente, deve essere proposto utilizzando tecniche di facilitazione; in secondo luogo il testo semplice può essere usato come strumento di facilitazione del testo autentico non per sostituirlo, ma per precederlo o accompagnarlo; infine, l’attività di scrittura di testi semplici, se realizzata coinvolgendo anche gli studenti italofoni, può essere molto valida per sviluppare in essi competenze “alte” di analisi e gestione dei testi, che sono molto importanti, ma sulle quali spesso non si lavora abbastanza.

L’utilizzo di testi semplici può dunque essere utile, soprattutto nelle prime fasi di avvicinamento alla lingua dello studio. Non può però essere considerato l’intervento esclusivo, altrimenti non pone lo studente di fronte ai testi autentici, non lo fa crescere nella sua autonomia di lettore e non lo attrezza ad affrontare con competenza la lingua complessa della scuola e dell’extrascuola: nel loro percorso di vita, gli studenti dovranno infatti confrontarsi, anche al di fuori del contesto scolastico, con una tipologia testuale variegata e non potranno beneficiare di alcuna semplificazione. Il successo dell’intervento scolastico sta anche nel portarli al raggiungimento di un’autonomia di lettura. In quest’ottica, l’utilizzare nella didattica strategie di facilitazione o impiegare testi semplici, creare in altre parole contesti che facilitino l’apprendimento, non serve soltanto agli studenti stranieri, ma porta certamente benefici sul piano del successo scolastico anche agli studenti italiani.

7.5 Il laboratorio di italiano L2

Per promuovere l’integrazione degli studenti stranieri e, in particolare, l’apprendimento della nuova lingua, viene applicato in Italia il cosiddetto “modello integrato”, che prevede l’inserimento in classe da subito e, parallelamente, l’organizzazione di dispositivi mirati per l’apprendimento della L2. Tra questi, assume particolare rilevanza l’attivazione dei laboratori di italiano L2, previsti anche dall’art. 11 del *Regolamento*, all’interno dei quali operano i facilitatori linguistici, preferibilmente scelti tra docenti interni all’istituzione scolastica e, in ogni caso, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del *Regolamento*.

Il presente paragrafo è centrato sulla valenza e le caratteristiche dei laboratori di italiano L2 che, a seconda del tipo, possono avere come destinatari studenti stranieri neo-arrivati oppure studenti stranieri di più remota immigrazione, che necessitano di interventi specifici per sviluppare le proprie competenze nella lingua seconda. Si precisa però che le istituzioni scolastiche e formative, sempre in un'ottica interculturale, possono anche progettare la realizzazione di altri tipi di laboratori, con svariate finalità: aperti sia agli studenti non italofoni che italofoni, organizzati per gruppi eterogenei, mirati alla valorizzazione e allo sviluppo delle lingue d'origine, fondati sulla promozione delle competenze relazionali, cooperative e interculturali, mirati all'utilizzo dei linguaggi non verbali e delle attività espressive ecc.

Il laboratorio di italiano L2 è una realtà dinamica, in continua evoluzione, mai uguale a se stessa: l'alternarsi e l'inserimento ricorrente degli studenti stranieri nel corso dell'anno scolastico sono caratteristiche peculiari che lo diversificano e lo rendono unico rispetto ad altri tipi di laboratorio. Il laboratorio di italiano L2 è uno spazio permanente, all'interno della scuola, in cui gruppi di studenti possono sviluppare competenze linguistiche in situazioni di insegnamento mirato, rispondenti ai loro specifici bisogni. Non è, ovviamente, l'unica occasione di apprendimento linguistico da parte degli studenti stranieri. Essi imparano infatti in primo luogo nei contesti reali di vita quotidiana, a scuola e fuori dalla scuola: le situazioni di scambio e comunicazione autentica rappresentano infatti una fonte formidabile di stimoli comunicativi e alimentano la motivazione a capire e parlare la nuova lingua. In secondo luogo gli studenti stranieri apprendono lingua attraverso la partecipazione alle attività scolastiche, facilitata e mediata dagli insegnanti, che favorisce anche lo sviluppo di operazioni e funzioni cognitivamente più impegnative. Il laboratorio di L2 sistematizza e integra quanto acquisito nel quotidiano e offre mirate opportunità agli studenti stranieri per progredire ulteriormente nella nuova lingua, grazie agli approcci metodologici applicati, alle attività e alle strategie didattiche utilizzate. Non si tratta quindi di attivare, con i laboratori di L2, corsi o classi differenziali, ma di promuovere un insegnamento linguistico che, se integrato in classe da un lavoro finalizzato allo sviluppo di relazioni positive e fondato su un'adeguata diversificazione delle proposte, raggiunge risultati migliori e più rapidi. Per queste ragioni, l'idea di attivare classi separate e sostitutive dell'inserimento in classi normali appare fallimentare poiché in questo modo si ritarda, invece di facilitare, l'apprendimento linguistico, la socializzazione con i compagni e il lavoro sugli apprendimenti comuni, provocando distanza relazionale e demotivazione. Si tratta invece di progettare e realizzare laboratori di italiano L2 di qualità, gestiti da facilitatori competenti che lavorino in stretta sinergia con i docenti di classe, soprattutto in fase di progettazione degli interventi. Nell'attivazione dei laboratori linguistici va infatti rivolta particolare cura ed attenzione agli aspetti progettuali, poiché essi precedono lo svolgimento dell'intervento didattico e influiscono sulla sua efficacia complessiva. È necessario quindi favorire al massimo l'integrazione delle proposte didattiche e lo scambio tra facilitatore linguistico e consiglio di classe. Potrebbe, a tal fine, risultare utile un "diario di bordo", compilato sia dal facilitatore che dai docenti di classe, sul quale annotare, con cadenza regolare, i punti salienti del percorso effettuato, i risultati ottenuti, la pianificazione successiva. Più chiarezza, continuità e condivisione di scelte e di obiettivi vengono assegnate al percorso di insegnamento dell'italiano L2, più si guadagna in efficacia, anche nei momenti della valutazione periodica e finale.

Sempre in tema di condivisione, risulta fondamentale un'altra importante attenzione: parlare con i genitori degli studenti stranieri prima dell'inizio del laboratorio di L2, spiegandone ragioni e caratteristiche, ha effetti positivi sulla partecipazione dei figli e sulla loro motivazione: quella dei laboratori è una proposta che le famiglie mostrano in genere di apprezzare particolarmente, perché la vivono come una concreta opportunità di apprendimento della nuova lingua e di riuscita scolastica per i figli. Va inoltre tenuto presente che il rapporto con i genitori stranieri, se normalmente avviene tramite comunicazioni scritte semplici ed essenziali, anche in versione bilingue, può però essere soprattutto coltivato nei colloqui, e gli incontri informativi sulle attività del laboratorio di L2 possono rappresentare un'ottima occasione in tal senso.

Nell'attivare i laboratori di italiano L2 è nodale partire innanzitutto da un'approfondita e condivisa analisi dei bisogni prioritari d'apprendimento linguistico. La formazione dei gruppi di studenti che frequentano il laboratorio di L2 va incontro ai bisogni linguistici specifici e travalica sia l'appartenenza alla classe d'inserimento, sia l'appartenenza alla scuola (nel caso di laboratori in rete tra scuole), sia la provenienza e la lingua madre dello studente. A seconda degli specifici bisogni, i gruppi di apprendimento all'interno del laboratorio possono lavorare:

- sull'acquisizione della lingua utile a comunicare e agire nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana in classe e fuori dalla scuola;
- sullo sviluppo delle capacità di base di lettura e scrittura in L2;
- sull'approfondimento e implementazione del livello di padronanza della L2, sviluppando le abilità ricettive e produttive, orali e scritte;
- sulla graduale acquisizione della L2 per studiare, apprendere le discipline e i linguaggi specifici e settoriali.

La scelta dello spazio dove istituire il laboratorio è un aspetto rilevante, poiché ad essa sono legati processi psicologici e affettivi che possono facilitare l'inserimento degli studenti e alimentare la loro motivazione verso lo studio. Da ciò emerge la necessità di individuare un'aula da dedicare esclusivamente (o almeno principalmente) all'attività di laboratorio. La soluzione ideale è senza dubbio l'individuazione di uno spazio destinato esclusivamente al laboratorio ma, se ciò non fosse attuabile, è necessario almeno trovare un luogo usufruibile in giorni precisi e con orari fissi e in cui sia possibile la permanenza e visibilità dei materiali utilizzati e prodotti, a testimonianza delle tappe del percorso di apprendimento della L2. La scelta di dedicare uno spazio riconoscibile al laboratorio di L2 risponde anche all'esigenza di fornire, nella scuola, elementi di stabilità e continuità che possano almeno in parte compensare la situazione di estraneità e precarietà in cui molti studenti stranieri vengono a trovarsi.

Nel laboratorio di italiano L2 anche il tempo va organizzato valutando i bisogni linguistici dei gruppi di apprendimento. Le attività del laboratorio, pertanto, non possono che essere organizzate in modo flessibile, modulabile, modificabile in base alle caratteristiche degli studenti e dei relativi percorsi di apprendimento. Dal punto di vista della durata e dell'intensità, vi sono diverse modalità di organizzazione del laboratorio di italiano L2:

- con orario fisso, per la durata di tutto l'anno scolastico;
- con orario flessibile e "a scalare", più intensivo nei primo tre o quattro mesi di inserimento (ad esempio due ore al giorno per cinque giorni la settimana) e più

ridotto successivamente (ad esempio due ore al giorno per due o tre giorni la settimana);

- attraverso moduli di durata variabile a seconda degli effettivi bisogni di apprendimento, volti allo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare lo studio delle discipline scolastiche;
- attraverso moduli aggiuntivi di almeno 30 ore, attuati in fase di preparazione degli studenti stranieri agli esami;
- altre modalità che vanno di volta in volta attentamente considerate in funzione dei bisogni evidenziati.

Il laboratorio linguistico può essere attivato in orario scolastico, soluzione il più delle volte preferibile, oppure in orario extrascolastico. Nel caso di attivazione in orario scolastico, sarà cura del referente definire con i consigli di classe degli orari che, nei limiti del possibile, non facciano assentare gli studenti dalle lezioni che possono seguire con minori difficoltà, perché impostate sull'utilizzo di linguaggi non verbali o su modalità di gestione della classe inclusive e rispondenti all'eterogeneità dei bisogni presenti. Nel caso di attivazione in orario extrascolastico, sarà necessario porre attenzione a non sovraccaricare eccessivamente gli studenti. Come si può notare, non c'è una regola fissa da attuare, ma piuttosto un accorto utilizzo delle risorse alla luce dei bisogni, ponendo particolare attenzione ai messaggi impliciti che con le "uscite" dalla classe vengono dati allo studente e ai suoi compagni.

Una particolare attenzione va riservata agli studenti frequentanti la prima classe della scuola primaria, per i quali è preferibile favorire l'apprendimento all'interno del gruppo classe, poiché tutti (stranieri e non) si trovano all'inizio del percorso scolastico e poiché l'insegnamento nelle classi prime è basato per tutti sul largo utilizzo di linguaggi extraverbali (immagini, uso del corpo, manipolazione di oggetti, approccio contestuale legato a situazioni concrete ecc.), sicuramente facilitanti ai fini della comprensione e dell'apprendimento linguistico.

Per quanto concerne la dimensione propriamente didattica risulta rilevante, al fine dell'efficacia dell'intervento, l'applicazione accorta e consapevole dei possibili approcci metodologici per l'insegnamento dell'italiano L2: non esiste un metodo migliore in assoluto, ma il metodo che funziona e permette risultati migliori con quel particolare gruppo di studenti e in quella particolare fase di apprendimento linguistico. È fondamentale quindi avere un'impostazione eclettica che, mettendo al centro del processo l'apprendente, integri efficacemente diversi approcci e strategie metodologiche. Altrettanto fondamentale è evitare due errori piuttosto diffusi: proporre un'astratta riflessione grammaticale sulla lingua e proporre un "bricolage" linguistico casuale, senza un'attenzione puntuale e costante al percorso graduale di appropriazione delle strutture linguistiche.

È strategico che il laboratorio di italiano L2 sia dotato di registratori, cinepresa, computer, strumenti molto utili dal punto di vista glottodidattico, unitamente a sussidi quali manuali specifici per l'italiano L2 e valide grammatiche di riferimento. Per evitare il senso di precarietà dato dall'uso di fotocopie e di materiale sparso, sarebbe inoltre utile che la scuola fornisse agli studenti stranieri un materiale base di riferimento (testi e corsi, anche multimediali, di italiano L2), nella consapevolezza che esso non può essere l'unico materiale di lavoro: il facilitatore linguistico di volta in volta integra, modifica, crea materiale ad hoc adeguato agli specifici bisogni del suo gruppo di apprendimento.

È altresì importante che nel laboratorio siano presenti altri sussidi quali dizionari in varie lingue, libri bilingue o in lingua d'origine, rappresentazioni cartografiche diverse da quella eurocentrica, linee del tempo con riferimenti diversi rispetto a quelli in uso nella scuola italiana ecc. Il laboratorio dovrebbe cioè essere un luogo nel quale è data agli studenti stranieri l'opportunità di apprendere l'italiano integrando le nuove competenze con quelle già possedute, collegandole al proprio passato, alla storia personale e valorizzando la cultura del paese d'origine. Questa presenza di segni che riconducono alla pluralità di lingue e culture, dovrebbe essere una caratteristica in comune con tutte le classi e con la scuola intera.

Il laboratorio di italiano L2 è ormai considerato un dispositivo fondamentale e irrinunciabile, sia dai docenti che dai dirigenti scolastici ma, nella prassi, rimane spesso da superare lo scoglio dello scarso collegamento tra laboratorio e consiglio di classe: diversi insegnanti considerano ancora l'attività del laboratorio come un qualcosa di staccato e aggiuntivo al loro lavoro in classe, senza possibilità di integrazione reciproca. In alcune scuole si sta tentando di scardinare questa convinzione, ribaltando il discorso in due modi: il primo consiste nel far entrare il facilitatore in classe, ad esempio per mettere in atto, assieme al docente disciplinare, alcune strategie di facilitazione per favorire la comprensione della lingua delle studio; il secondo modo consiste nel far entrare anche gli allievi italiani in laboratorio, organizzando gruppi di apprendimento misti, nella convinzione che molte delle strategie proposte e dei materiali ideati per il laboratorio possano essere utili anche agli allievi italofofoni e che la scommessa si giochi sempre più sulla capacità di "mobilitare la classe" e sul cambiamento del "modo di fare scuola" per tutti.

8. SUCCESSO SCOLASTICO E ORIENTAMENTO

*How does it feel, how does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?*

(Bob Dylan, *Like a rolling stone*)

8.1 Le variabili in gioco e le azioni da intraprendere

Molte sono le variabili che concorrono a sostenere gli studenti stranieri nel loro percorso di studi e a facilitarne il successo scolastico, è quindi fondamentale che le istituzioni scolastiche e formative imparino a conoscerle. In particolare si segnalano:

- in ambito familiare: le condizioni socio-economiche, il paese di provenienza, la mobilità sul territorio, le competenze linguistiche in gioco, le aspettative della famiglia;
- in ambito scolastico: le modalità di inserimento, il clima educativo in classe, la condivisione da parte dei docenti del percorso formativo dello studente;
- nella sfera personale: l'età e il percorso scolastico nel paese d'origine, la conoscenza della lingua italiana, le motivazioni personali all'apprendimento e le aspettative personali per il futuro, la qualità e la quantità delle relazioni nel tempo extrascolastico.

Si può quindi considerare il successo scolastico come un processo in cui status d'origine, clima scolastico e progetto di vita dello studente si intersecano e supportano a vicenda.

In particolare, le difficoltà socio-economiche che spesso caratterizzano la situazione familiare degli studenti figli di immigrati, espongono maggiormente al rischio di un precoce inserimento nel mondo del lavoro: tale aspettativa condiziona talvolta in termini negativi anche l'impegno e la motivazione scolastica degli studenti.

Elementi della cultura del paese d'origine, convinzioni o tradizioni peculiari possono per alcuni studenti diventare un ostacolo alla realizzazione personale nel paese d'immigrazione e porre la necessità di elaborare una sintesi fra spinte familiari e aspettative per il proprio futuro scolastico e lavorativo.

Fattori di tipo scolastico quali un giudizio o una valutazione negativa non compresa, un voto vissuto come discriminante, una bocciatura "subita", comportano una demotivazione verso lo studio, un atteggiamento di rifiuto nei confronti della scuola e, soprattutto nel secondo ciclo di istruzione, il ritiro o l'abbandono.

Questi fattori incidono sul percorso scolastico di tutti gli studenti, ma ciò è particolarmente marcato per quanto riguarda gli studenti stranieri fra i quali, va ricordato, si registra una percentuale maggiore di insuccesso scolastico, di ripetenze e di abbandoni,

già a partire dalle scuole del primo ciclo. È pertanto necessario che le istituzioni scolastiche e formative sappiano contrastare il fenomeno della dispersione con azioni mirate, alcune delle quali sono di seguito indicate.

- Individuare, fra le possibili variabili che sostengono il successo scolastico, quelle maggiormente a rischio per il singolo studente e trovare specifiche strategie a supporto.
- Sostenere il ruolo genitoriale e l'investimento nel percorso educativo del figlio, coinvolgendo la famiglia e stabilendo con essa relazioni più solide e personali. Le famiglie immigrate spesso vedono nell'istruzione, oltre che un "banco di prova" spesso difficile, un'opportunità per il futuro, una speranza di integrazione e stabilità. Questo è un fattore straordinariamente favorevole alla riuscita scolastica degli studenti, perché produce in loro autostima, motivazione allo studio e determinazione nel voler riuscire. Va tenuto presente che il coinvolgimento delle famiglie deve essere gestito con la necessaria attenzione ad alcune specificità culturali (non sempre la non partecipazione del genitore è indice di disinteresse, spesso avviene per una forma di rispetto e di fiducia totale nei confronti della scuola).
- Individuare, in collaborazione con il territorio, forme di aiuto nello svolgimento dei compiti a casa, tenuto conto che spesso i genitori stranieri non sono in grado di sostenere i figli nello studio per ragioni linguistiche e, in alcuni casi, anche per la loro debole scolarità.
- Recuperare e valorizzare nell'esperienza scolastica le storie e i percorsi degli studenti stranieri, con un approccio interculturale che può connotare l'offerta formativa complessiva della scuola. Tali percorsi di valorizzazione possono anche recuperare linguaggi espressivi tipici di alcune culture, da utilizzare come strumento per interagire con il gruppo e creare benessere e autostima.
- Individuare strategie di affiancamento con adulti e coetanei che possano fungere da punto di riferimento nei diversi momenti del percorso personale e scolastico dello studente straniero.
- Prevenire forme di discriminazione con percorsi educativi mirati ai valori del dialogo, del rispetto e dell'accettazione delle differenze e contrastare pregiudizi ed idee stereotipate.
- Prevedere forme di passaggio di informazioni fra ordini di scuola e gradi scolastici che permettano a chi accoglie lo studente straniero di conoscere, almeno a grandi linee, il pregresso scolastico non solo in termini di risultati di apprendimento e competenze raggiunte, ma anche in termini di modalità relazionali e motivazione verso lo studio.
- Progettare azioni formative quali progetti integrati fra scuole di ordine diverso, per favorire il successo scolastico.
- Coinvolgere le realtà locali creando raccordi e sinergie.

8.2 Modi e tempi dell'orientamento

La tematica dell'orientamento è strettamente connessa alla necessità di garantire il successo formativo e di sostenere lo sviluppo delle potenzialità dello studente straniero, indipendentemente dalle sue difficoltà nell'apprendimento della lingua italiana.

Per tutti gli studenti, e quindi anche per gli stranieri, è molto importante la fase di orientamento che caratterizza l'ultimo anno del primo ciclo di istruzione e comporta la scelta nella prosecuzione degli studi. Per gli studenti stranieri è fondamentale anche l'orientamento che viene effettuato nel caso di arrivo in Italia con un percorso scolastico già avviato nel paese d'origine e che deve raccordarsi con l'offerta formativa della scuola italiana. Non secondario risulta essere anche il tema dei passaggi e del ri-orientamento nel caso di scelte scolastiche rivelatesi non adatte allo studente.

Relativamente alla fase di orientamento al termine del primo ciclo di istruzione, si rileva che la maggior parte degli studenti stranieri, anche coloro che hanno effettuato tutto il percorso scolastico in Italia, viene indirizzata verso l'istruzione e formazione professionale. Gli insegnanti del primo ciclo di istruzione dovrebbero interrogarsi su tali scelte e comprendere se esse derivano da interesse e propensione delle famiglie e degli studenti per tali tipi di scuole o non piuttosto dalla convinzione che si tratti di una "scelta obbligata". Un corretto orientamento non considera solo il profitto immediato dello studente, ma mette in campo azioni mirate che tengono conto delle sue potenzialità e di tutte le variabili che entrano in gioco nella riuscita scolastica, variabili su cui si è già argomentato.

Per quanto riguarda gli studenti neo-arrivati in età di scuola superiore, è necessario rendere più efficaci le modalità di scelta per la prosecuzione degli studi, mettendo in atto azioni di orientamento personalizzate, anche con l'utilizzo di strumenti informativi plurilingue. La famiglia non deve essere solo informata, ma anche orientata, in modo da individuare la realtà scolastica più adatta per il proprio figlio, evitando scelte affrettate o dettate da valutazioni quali la vicinanza casa-scuola o la preferenza per un percorso di studio più breve o meno difficile. Opportuno può essere anche consigliare agli studenti di effettuare l'esame di stato del 1° ciclo in modo da poter avere un titolo di studio valido in Italia nel caso di interruzione o abbandono degli studi.

E' implicito che la conoscenza della lingua italiana non può essere considerata una condizione per orientare gli studenti verso scuole di tipo professionale. Importante, invece, attuare la rilevazione iniziale delle competenze pregresse per valutare, congiuntamente alla considerazione delle variabili di cui si è parlato precedentemente, quale tipo di istituto e quale classe siano più adatti. A questo scopo si muovono proficuamente in molte zone della nostra provincia centri territoriali di orientamento e di insegnamento della lingua italiana che si sono costituiti a seguito di accordi di rete fra istituti scolastici e formativi. In tali centri viene effettuato il bilancio delle competenze, utilizzando strumenti e risorse specifiche quali il mediatore interculturale e dedicando tutto il tempo necessario per una scelta consapevole e ponderata.

Di fronte a gravi difficoltà nel proseguire il corso di studi prescelto potrebbe nascere anche l'esigenza di un ri-orientamento verso un'altra tipologia di scuola. Anche in questo caso lo studente non può essere lasciato solo, ma deve trovare un adeguato supporto da parte della scuola per aiutarlo a comprendere i motivi delle sue difficoltà, verificando assieme se sono riconducibili alla sua particolare condizione di studente straniero e quindi risolvibili con interventi specifici. Nel caso in cui si ritenga opportuno il passaggio ad altra scuola, è importante che siano trasmesse adeguate informazioni sullo studente, non solo sugli aspetti legati al profitto, ma anche sugli aspetti attitudinali e sulle esigenze personali. Nella scuola di nuova accoglienza dovrà essere individuata una figura di riferimento stabile per favorire l'inserimento.

Per quanto riguarda, infine, l'equipollenza di un titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano (attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado), si precisa che il termine "equipollenza", a tutti gli effetti giuridici, è corrispondente al termine di "equivalenza" di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano. Relativamente alla documentazione necessaria per il riconoscimento di equipollenza si rimanda all'allegato n. 3.

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

È ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove.

(Claude Bernard, fisiologo francese)

Il pluralismo culturale e la complessità del nostro tempo, che si riflettono anche nel mondo della scuola, richiedono necessariamente una continua crescita professionale e un aggiornamento di tutto il personale scolastico, dai dirigenti, ai docenti, al personale ausiliario e di segreteria. In tal senso la dimensione interculturale dovrebbe entrare nei percorsi formativi per tutti, mirando in primo luogo allo sviluppo della capacità di apertura alla diversità e di accoglienza degli studenti e delle famiglie nella loro specificità.

Per essere efficaci, è necessario che gli interventi formativi in questo settore non si limitino allo sviluppo di conoscenze e abilità specifiche, ma puntino su livelli più profondi per arrivare alla costruzione di una competenza etica interculturale condivisa. Ciò presuppone, da parte dei soggetti in formazione, la disponibilità alla presa di coscienza dei propri atteggiamenti di fronte alla molteplicità e al mutamento culturale e la disponibilità al cambiamento.

Nello specifico, per gli operatori scolastici amministrativi, tecnici ed ausiliari, le modalità della formazione dovrebbero caratterizzarsi per un approfondimento di tipo autoriflessivo (attitudini personali nei confronti della diversità, riconsiderazione critica delle esperienze pregresse, confronti di pratiche), ed esperienziale (valorizzazione delle sensibilità sviluppate nei confronti delle diversità, vigilanza nei momenti comuni della scuola, gestione operativa dell'accoglienza).

Per i docenti la formazione interculturale di tipo esperienziale si configura come una prospettiva di innovazione dell'insegnamento complessivamente inteso e, di conseguenza, del ruolo docente: il contesto della diversità culturale obbliga l'insegnante a uscire dai canoni della trasmissione lineare per poter dialogare. Ciò significa formare i docenti ad abituarsi a leggere l'intero contesto scolastico sotto il segno della molteplicità. Risulta inoltre fondamentale l'informazione sulle grandi questioni etico-politiche inerenti i processi delle migrazioni dei popoli e sui dilemmi dell'incontro/scontro di valori diversi. Agli insegnanti vanno anche forniti strumenti metodologici per inserire la prospettiva interculturale nelle discipline scolastiche (storico-geografiche, letterarie, artistiche, scientifiche ecc.). Una formazione completa contempla anche per tutti i docenti la conoscenza degli assunti fondamentali della linguistica e della glottodidattica, riferiti all'insegnamento/apprendimento dell'italiano L2, in modo che all'interno del consiglio di classe si utilizzi un vocabolario comune e si condividano consapevolmente le scelte progettuali relative ai percorsi degli studenti stranieri.

Obiettivo di una formazione che contempla i vari aspetti sopra citati è la promozione di una professionalità docente al passo con i tempi, capace di gestire con competenza la realtà delle classi plurilingue e multiculturali.

Per i dirigenti la formazione è mirata ad accrescere specifiche competenze gestionali e relazionali sia interne alla scuola (organizzazione del personale, dispositivi di accoglienza e di promozione dell'inclusione, laboratori linguistici, procedure amministrative e di valutazione ecc.), sia esterne, con riferimento ai rapporti con l'amministrazione scolastica, con le altre scuole, le istituzioni e la società civile del territorio.

Sul piano organizzativo risulta efficace la progettazione di azioni formative di sistema, anche in rete fra scuole, con la previsione di un arco di tempo almeno biennale per l'approfondimento delle varie tematiche e la realizzazione di sperimentazioni tutorate che supportino la scuola nel processo di cambiamento, superando la logica del progetto episodico e portando a sistema quanto maturato. In questo modo si evita il rischio di attuare interventi frammentari che restano in superficie e sono privi di ricadute effettive nella quotidianità della vita scolastica.

Numerosi sono gli autori e gli esperti da cui sono stati tratti spunti e indicazioni nello stendere le presenti Linee guida. Si ritiene utile riportarne di seguito l'elenco, in ordine alfabetico, per offrire un orientamento a chiunque desideri approfondire ulteriormente le tematiche trattate:

Chiara Amoruso, Elio Gilberto Bettinelli, Gabriella Debetto, Lucia Di Lucca, Graziella Favaro, Stefania Ferrari, Maria Frigo, Paola Maniotti, Giovanna Masiero, Elena Nuzzo, Vinicio Ongini, Gabriele Pallotti, Massimiliano Tarozzi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dagli anni Novanta del secolo scorso, a seguito della presenza via via più massiccia di stranieri nella società italiana e nella scuola, sono state emanate varie circolari a livello nazionale per fornire indicazioni operative alle scuole ai fini dell'iscrizione e dell'inserimento degli studenti stranieri, ma anche per definire con chiarezza gli impegni e gli obblighi delle scuole in questo campo.

Fondamentale la C.M. n. 73 del 1994 che indicava la scelta politica del dialogo interculturale quale risposta alla crescente presenza di stranieri nelle scuole e definiva l'impegno progettuale delle scuole in tal senso.

Nel tempo si sono succedute altre circolari ed ordinanze che, riprendendo i principi di fondo della sopracitata circolare, hanno fornito indicazioni alle scuole per andare incontro alle necessità degli studenti stranieri e delle loro famiglie, con l'obiettivo di individuare strategie operative in collaborazione con le diverse istituzioni, associazioni e agenzie educative del territorio.

La legge sull'immigrazione del 6 marzo 1998 *"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e il successivo *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* del 25 luglio 1998 tutelano il diritto di accesso a scuola del minore straniero e lo sanciscono senza ombra di dubbio quale un diritto-dovere a parità del minore italiano.

Successivamente il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"* tratta, al capo VII, l'aspetto dell'iscrizione scolastica e dell'istruzione per i minori stranieri e stabilisce una chiara successione procedurale e le responsabilità per i necessari interventi finalizzati all'integrazione scolastica dei minori stranieri. Queste disposizioni relative all'inserimento scolastico non sono state modificate da successivi interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno regolato diversamente altri aspetti della tematica dell'immigrazione.

Con il 2006 la Provincia Autonoma di Trento si è data una legge di sistema per la scuola: la L.P. 7 agosto 2006, n. 5 *"Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"*, che interviene in maniera puntuale anche sul tema dell'inserimento e dell'integrazione degli studenti stranieri.

In particolare l'art. 75 *"Inserimento e integrazione degli studenti stranieri"* definisce le finalità degli interventi in favore degli studenti stranieri, indicando anche azioni e professionalità per lo specifico ambito. Rimanda quindi ad un apposito Regolamento le disposizioni attuative dell'articolo stesso.

L'art. 86 *"Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative"* prevede al comma 4 una dotazione di personale docente formato per facilitare l'inserimento degli studenti stranieri nei percorsi del sistema educativo e per agevolare l'apprendimento della lingua italiana.

L'art. 112 *“Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale”* individua l'area dell'accoglienza e dell'orientamento degli studenti stranieri quale uno degli ambiti prioritari per i quali è istituito il fondo specifico assegnato annualmente alle istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di specifici progetti e iniziative. L'art. 114 che modifica la L.P. 14 luglio 1997, n. 11 (*“Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15”*) stabilisce che gli studenti stranieri inseriti a scuola durante lo svolgimento del percorso possano essere esonerati dall'apprendimento di una o entrambe le lingue straniere e stabilisce pure che, compatibilmente con la disponibilità di risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia, l'apprendimento di una lingua straniera possa essere sostituito con quello della lingua madre.

Il Regolamento attuativo dell'articolo 75 della legge 5/2006 è stato emanato con il decreto del presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg *“Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”*, tale regolamento è stato successivamente modificato in alcune parti con il decreto del presidente della Provincia n. 9-67/Leg del 06 giugno 2011.

I contenuti del Regolamento disciplinano modalità di intervento e azioni per favorire l'integrazione degli studenti stranieri, ne definiscono le finalità e individuano soggetti e funzioni all'interno delle istituzioni scolastiche e formative. Indicano inoltre i requisiti e i compiti dei docenti referenti per le iniziative interculturali nelle scuole e per le specifiche professionalità dei facilitatori linguistici e dei mediatori interculturali. Specificano infine i criteri e le modalità da considerare nel momento della definizione di percorsi didattici personalizzati per gli studenti stranieri.

In data 29 maggio 2009 la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1302, ha approvato il documento *“Affidamento familiare e adozione: l'inserimento scolastico. Linee guida per la scuola e i servizi sociali”*. In tale documento è considerata con particolare attenzione la situazione dei minori stranieri che giungono in Italia per adozione internazionale, ed i loro bisogni nel momento dell'inserimento scolastico. Vengono fornite indicazioni operative utili alle scuole ed ai servizi sociali ed anche informazioni in merito agli enti ed ai servizi che sul territorio provinciale si occupano dell'adozione dei minori.

La valutazione degli studenti, compresi gli studenti stranieri, è regolata in Provincia di Trento da uno specifico regolamento in attuazione dell'articolo 59 della legge provinciale sulla scuola: il *Regolamento sulla valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)* che è stato emanato con decreto del presidente della Provincia n. 22-54/Leg del 7 ottobre 2010.

In merito alla valutazione degli studenti stranieri l'articolo 11 del Regolamento evidenzia la necessità che la valutazione sia in coerenza con il percorso didattico

Allegato 1 – Linee guida

personalizzato effettuato e impegna i colleghi docenti a definire i criteri generali per la valutazione degli studenti stranieri e le modalità per la formalizzazione nel documento di valutazione di eventuali discipline di studio temporaneamente sospese. Nel caso dello studio della lingua madre in sostituzione di una lingua straniera, viene stabilito che il giudizio valutativo sia fornito dal mediatore interculturale al consiglio di classe.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento sulla valutazione in merito alla certificazione delle competenze prevista ai vari livelli del percorso scolastico (al termine del primo ciclo, a conclusione dell'obbligo di istruzione e al termine del quinquennio) la Giunta provinciale, in data 3 febbraio 2012 ha emanato la deliberazione n. 139 “ *Adozione del modello per la certificazione delle competenze al termine del biennio dell'obbligo di istruzione*” con le allegate Indicazioni. Si invita ad un'attenta lettura di tali Indicazioni poiché, pur essendo valide per tutti gli studenti, esse si inseriscono in maniera pienamente coerente anche nella prospettiva della promozione del successo formativo degli studenti stranieri.

Non specificamente rivolta agli studenti stranieri, ma spesso utilizzata per programmare in loro favore specifiche azioni formative fra scuole di ordine diverso, è la delibera n. 2087 del 30 settembre 2005: “*Attuazione da parte delle istituzioni scolastiche del primo ciclo delle iniziative di orientamento e delle azioni formative di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76*”.

Specificamente rivolto alle popolazioni Rom, Sinte e Caminanti è il documento “*Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti*”, approvato in data 28 febbraio 2012 dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, in attuazione della Comunicazione Commissione Europea n. 173/2011. Tale documento contiene una sezione per la scuola ricca di informazioni e indicazioni.

In questa rapida carrellata delle più rilevanti disposizioni normative riguardanti l'insegnamento agli studenti stranieri nelle scuole della provincia di Trento, si ritiene utile segnalare anche gli *Indirizzi programmatici sull'educazione degli adulti in provincia di Trento, documento adottato preliminarmente nella seduta di Giunta provinciale del 7 luglio 2011*.

Pur non rientrando nello scopo delle presenti Linee guida fornire indicazioni relative all'inserimento nelle scuole provinciali della popolazione adulta straniera, che intende conseguire un titolo di studio, si ritiene comunque utile segnalare la lettura del sopraccitato documento, che fornisce indicazioni e dati riguardanti anche gli studenti stranieri in età adulta.

INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE PER GLI STUDENTI STRANIERI

(stralcio da allegato lettera 26.01.2010/S148/ChG-Id)

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
<p>Legge provinciale per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo: L.P.11/'97, art. 2 così come modificato dall'art. 114 della L. P. 5/2006</p> <p>Legge provinciale sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino: L.P. 5/'06, in particolare art. 75 e successivo regolamento attuativo approvato con D.P.P.27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.</p>	<p>La lingua italiana per lo studente neo arrivato è già una seconda lingua straniera da apprendere.</p> <p>La legge prevede, esclusivamente per il primo ciclo l'esonero da una o due lingue straniere.</p> <p>Seppure legittimo l'esonero totale da entrambe le lingue può produrre uno svantaggio difficilmente recuperabile, in prospettiva della prosecuzione degli studi.</p>	<p>I CICLO</p> <p>È opportuno che l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere sia temporaneo per un tempo massimo di un anno scolastico al fine di favorire l'apprendimento dell'italiano come L2. A seconda delle caratteristiche dello studente si valuterà l'opportunità di esonero da una o da entrambe le lingue straniere.</p> <p>Nella stesura del percorso didattico personalizzato vanno definite le attività previste in sostituzione della/e lingua/e straniere e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di implementazione della lingua italiana come L2 - il programma di insegnamento della L1 qualora il Consiglio di classe ritenga di mantenerla in sostituzione di una lingua straniera - il programma semplificato per l'approccio alle lingue straniere <p>Nel caso di studenti neo arrivati nell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esonero da entrambe le lingue straniere, quantunque possibile, non è comunque opportuno (anche in vista dell'esame) - è possibile l'esonero da una lingua straniera - è raccomandabile effettuare percorsi in L1 da valorizzare in sede d'esame
<p>Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri di cui alla delibera GP n. 1799/01.09.2006</p> <p>Annuale Deliberazione Giunta provinciale sulle iscrizioni</p>	<p>La legge prevede che si possa sostituire una lingua straniera con la lingua L1 (lingua madre). La scelta è legittima purché non si tolgano opportunità formative per lo studente e se ne impoverisca la formazione.</p> <p>La sostituzione di una lingua straniera con la L1 è possibile solo in presenza di professionalità idonee per insegnamento L1. L'insegnamento della L1 può essere effettuato da docenti, da facilitatori linguistici o da mediatori interculturali in possesso dei titoli previsti nel Regolamento.</p>	<p>II CICLO</p> <p>Al fine di favorire l'apprendimento dell'italiano come L2, è possibile prevedere una sospensione temporanea di una o entrambe le lingue straniere. La durata di tale sospensione va valutata tenendo conto delle capacità dello studente di apprendere la L2 e della effettiva possibilità di recupero del programma. Non si dovrà comunque prolungare oltre l'anno scolastico.</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
<p>Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti di cui al D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.i per l'anno scolastico 2009-2010 di cui al D.P.P.12 novembre 2009, n.27-29/Leg.</p>	<p>È previsto sia nel primo che nel secondo ciclo il mantenimento della lingua L1</p> <p>La valutazione periodica e finale</p>	<p>La sostituzione di una lingua straniera con la L1 è da valutare caso per caso tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della classe di inserimento (è opportuno mantenere L1 nelle classi conclusive, pur con la necessità di adeguare poi l'esame finale); - dell'indirizzo di studio: ad es. in un istituto tecnico turistico si può ritenere opportuno mantenere le L1 utili al futuro inserimento lavorativo, quali russo, cinese,... purché ciò non pregiudichi la preparazione riguardo alle materie d'esame previste dal Ministero; - dell'inopportunità di esonero negli istituti i cui corsi di studi sono caratterizzati dalle lingue straniere come materie di indirizzo; - della reperibilità di risorse professionali adeguate. <p>Nella stesura del percorso didattico personalizzato vanno definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività previste nel caso di temporanea sospensione - il programma semplificato per l'approccio alle lingue straniere - il programma di insegnamento della L1, qualora il Consiglio di classe abbia ritenuto di introdurla in sostituzione di una lingua straniera <p>Oltre alla possibilità di effettuare la L1 in sostituzione di una lingua straniera, lo studente può mantenere il contatto con la sua L1 anche partecipando a corsi o attività organizzate dalla scuola. È opportuno che tali percorsi aggiuntivi siano valorizzati nella valutazione globale dello studente ed eventualmente considerati ai fini dei crediti formativi.</p> <p>La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con quanto definito nel percorso didattico personalizzato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se lo studente è stato esonerato dall'apprendimento della/e lingua/e straniera/e, nello spazio per la valutazione della

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
<p>D. Lgs. 297/'94 testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare: art. 318 (valutazione del rendimento e prove d'esame)</p> <p>Programma annuale delle attività per la Formazione professionale 2009/10 (L.P. 3 settembre 1987 n. 21 e s.m.i.) approvato con D.P. n.1935 di data 30.07.2009</p> <p>Disposizione annuali generali per gli esami di stato del I e del II ciclo e della Formazione Professionale</p>	<p>Esame del I ciclo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strutturazione delle prove scritte - modalità di gestione del colloquio pluridisciplinare - valutazione. 	<p>disciplina sarà utilizzata la dicitura "esonerato" o "temporaneamente esonerato"</p> <ul style="list-style-type: none"> - se lo studente ha seguito un percorso semplificato per l'apprendimento delle lingue straniere, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto della situazione di partenza e del percorso effettivamente svolto - se lo studente ha seguito un percorso di L1 in sostituzione di una lingua straniera avrà una valutazione per tale insegnamento <p>È importante che il Consiglio di classe definisca, in sede di elaborazione del percorso didattico personalizzato, i criteri da adottare per la valutazione.</p> <p>Nella relazione di presentazione della classe all'esame dovrà essere presentato lo studente straniero e gli elementi caratterizzanti il suo progetto didattico personalizzato, con riferimento al percorso svolto nell'ambito delle lingue straniere. Le prove scritte d'esame non possono essere differenziate da quelle della classe.</p> <p>È opportuno valutare con attenzione, assieme allo studente, quale lingua straniera scegliere per la prova scritta e quale valorizzare nel colloquio orale. Si consiglia di strutturare la prova scritta di lingua straniera, con richieste a "gradini" che individuino il livello della sufficienza e i livelli successivi. La scelta dei contenuti e degli ambiti linguistici della prova dovrà tener conto del percorso effettuato dallo studente straniero.</p> <p>Si ricorda che anche la prova scritta di lingua italiana per lo studente straniero si configura come una prova di L2, per tanto è opportuno prevedere nella tema almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno e valutare gli errori in lingua italiana in base al percorso effettuato in L2.</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
	<p>Esame del II ciclo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta della lingua straniera all'interno della terza prova scritta e del colloquio - modalità di gestione del colloquio - valutazione 	<p>Gli studenti stranieri sono tenuti a svolgere la prova nazionale indipendentemente dal percorso di studio.</p> <p>Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione (lettura del testo da parte del docente, riformulazione delle domande con linguaggio più semplice...)</p> <p>Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue.</p> <p>La commissione d'esame nella valutazione delle prove terrà conto della particolare situazione dello studente, anche con riferimento al suo percorso nello studio delle lingue straniere.</p> <p>Il colloquio pluridisciplinare verterà sui contenuti previsti nel percorso personalizzato e potrà essere integrato con contenuti relativi a lingua e cultura del paese di origine.</p> <p>Nel caso di notevoli difficoltà comunicative è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori competenti nella L1 con la sola finalità di facilitare la comprensione.</p> <p>La prima e la seconda prova scritta devono essere svolte come previsto anche dagli studenti stranieri.</p> <p>Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue.</p> <p>Nel caso il corso di studi preveda l'insegnamento di due lingue straniere e lo studente straniero avesse seguito l'insegnamento della L1 in sostituzione di una delle due, il consiglio di classe prevedrà la presenza in commissione d'esame o del docente della lingua straniera comune al percorso di tutta la classe o in alternativa la presenza, ove reperibile, anche del docente della lingua 1.</p> <p>Il colloquio potrà essere integrato con contenuti relativi a lingua e cultura del paese di origine.</p>

Allegato 2 – Linee guida

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
	<p>Esame di qualifica nella Formazione professionale</p> <p>Al punto 1.1.5 del programma annuale delle attività della F.P si richiama la possibilità di sostituire la lingua straniera con la lingua madre.</p>	<p>La valutazione delle prove e del colloquio terrà conto della particolare situazione dello studente, anche con riferimento al suo percorso nello studio delle lingue straniere.</p> <p>Per l'ammissione alla qualifica del terzo anno e/o per lo svolgimento dell'esame di qualifica nella F.P., se è stata data l'opportunità allo studente di sostituire la lingua straniera con la lingua madre, la valutazione finale sarà riferita all'effettiva lingua straniera indicata nel percorso didattico personalizzato.</p>

EQUIPOLLENZA

L'art 13 della L 29/1/06, n.29, che modifica il D. leg.vo 16.4.1994, n 297, Titolo IX, caoi I, Art. 379 3° comma dell'Art. 26 del D. Leg.vo 19.11-07, n. 251 disciplina la materia in tema di equipollenza dei titoli di studio affermando che i cittadini dell'Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria, possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano (attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) secondo le modalità di seguito elencate. Allo stesso modo possono richiedere l'equipollenza i cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

Scuola secondaria di primo grado

Documenti da richiedere al Consolato italiano del paese dove si è ottenuto il titolo di studio:

- titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato;
- legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
- dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:
 - la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
 - il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
 - la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego e infine solo per i diplomi di scuola secondaria di 2° grado;
 - il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;
- curriculum studi, distinto per anni scolatici, possibilmente con l'indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a).

Scuola secondaria di secondo grado

Documenti da richiedere in Consolato italiano nel paese dove si è ottenuto il titolo di studio:

- titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato

- formato;
- legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
- dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:
 - la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
 - il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
 - la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego e infine solo per i diplomi di scuola secondaria di 2° grado;
 - il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;
- curriculum studi, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);
- programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni locali;
- ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati portati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana;
- eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi di italiano; partecipazione ad attività culturali).

Relativamente al quinto punto dell'elenco documenti equipollenza secondaria di secondo grado, si precisa che, se dovesse risultare difficoltoso ottenere tutto il programma del ciclo di istruzione, è importante presentare il programma delle materie degli ultimi due anni in lingua originale, purchè accompagnati da una dichiarazione della scuola con la quale si dichiara che tali programmi si riferiscono a quelli effettivamente svolti dal candidato negli anni del conseguimento del titolo di studio.

La relativa traduzione in lingua italiana potrà essere fatta in loco con l'asseverazione del Giudice di pace.

L'ufficio competente per seguire l'iter delle equipollenze è presso il Dipartimento della conoscenza.

Per il riconoscimento delle lauree conseguite all'estero sono competenti, con proprie modalità, le Università degli studi.



PROTOCOLLO D'INTESA
per il funzionamento del
Centro di documentazione e laboratorio
per un'educazione interculturale
denominato "Millevoci"

- la **Provincia autonoma di Trento**, rappresentata dal Presidente Lorenzo Dellai e di seguito denominata per brevità "Provincia";
- il **Comune di Trento** rappresentato dal Sindaco Alessandro Andreatta;
- il **Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani**, rappresentato dal Presidente Michele Nardelli e di seguito denominato per brevità "Forum";
- l'**Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa**, rappresentato dal Direttore Beatrice de Gerloni e di seguito denominata per brevità "IPRASE";
- il **Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale** rappresentata dal Presidente Carlo Basani;
- il **Consorzio dei Comuni Trentini**, rappresentato dal Presidente Marino Simoni
- l'**Università degli Studi di Trento**, rappresentata dal rettore Davide Bassi;

preso atto

che sono trascorsi dodici anni dalla nascita del Centro "Millevoci", il quale mise attorno ad un tavolo comune rappresentanti e amministratori di diversa provenienza per avviare una riflessione organica sulle modalità migliori per sostenere azioni congiunte nell'ambito dell'inclusione e dell'integrazione degli alunni stranieri nella scuola trentina e che portò alla firma, il 19 novembre del 1998, del primo Protocollo d'intesa tra Provincia, IPRASE, Comune di Trento e Forum, ai quali nel 2002 si aggiunse l'Università degli Studi di Trento tramite la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS);

che il Centro "Millevoci" ha svolto in questi anni un lavoro di consulenza, documentazione e formazione degli operatori scolastici e delle associazioni, aiutandoli ad affrontare le trasformazioni sociali determinate dal processo migratorio, ai fini dell'inserimento e dell'integrazione degli studenti stranieri, tanto nella prima fase di grande emergenza, quanto nella successiva fase ordinaria;

che il Centro "Millevoci" si trova ora ad operare in una situazione istituzionale profondamente mutata, con la scomparsa della SSIS, la ridefinizione della *mission* dell'IPRASE, la nascita del Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale, del Centro per la Formazione Continua e l'Aggiornamento del Personale Insegnante di Rovereto e dell'Assessorato alla Solidarietà internazionale e alla convivenza;

che lo scenario appare profondamente modificato nell'ultimo decennio con riferimento agli stranieri in età scolare, in quanto i minori appartenenti a famiglie migranti sono sempre in aumento, ma con caratteristiche diverse: si riscontra infatti un maggior numero

Protocollo d'intesa

di studenti con cittadinanza non italiana ma nati in Italia, ricongiungimenti di minori in età adolescenziale, di inserimenti negli istituti superiori e nei centri di formazione professionale, che danno origine a problemi nuovi, relativi alle seconde generazioni e alla genitorialità;

che in generale l'immigrazione, divenuta fenomeno strutturale in Trentino come nel resto d'Italia, ha assunto un ruolo determinante nei processi di trasformazione sociale, economica e culturale;

che i cambiamenti della società sono determinati dalla presenza di cittadini provenienti da altre parti del mondo che hanno intrecciato la propria cultura con quella locale, così come dal sorgere di nuovi luoghi di aggregazione e di nuove forme di lavoro, in risposta alle nuove esigenze, nonché dal mutamento dell'immagine tradizionale della famiglia dovuta all'aumento dei matrimoni misti;

che quindi si impone oggi di ripensare la *mission* del Centro "Mille voci", in un'ottica di miglioramento e di potenziamento del servizio;

considerata la seguente normativa/documentazione vigente in materia di raccordo tra scuola, immigrazione e interculturalità:

- Integrazione tra politiche sull'immigrazione e la scuola – Consiglio d'Europa, 2008
- Libro bianco sul dialogo interculturale – *Vivere insieme in pari dignità* – Consiglio d'Europa, maggio 2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- Legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 "Promozione e diffusione della cultura della pace";
- Legge provinciale del 7 agosto 2006 n° 5: "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- Legge provinciale 2 maggio 1990 n. 13, articolo 18 comma 3bis, che recita "Per la sensibilizzazione di scolari e studenti sui temi della convivenza, dell'integrazione, della conoscenza e del rispetto della tradizione trentina, la Provincia promuove, favorisce e sostiene altresì analoghe iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche e formative"
- Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)
- Inserimento e integrazione: linee guida per la scuola
- Piano di interventi in materia di convivenza approvato con deliberazione n. 292 del 20 febbraio 2009

ritenuta l'opportunità di aggiornare la disciplina dell'attività del "Centro Mille voci" alla luce dell'esperienza maturata nei 12 anni di attività,

CONVENGONO

di disciplinare l'attività del Centro di documentazione e laboratorio per un'educazione interculturale "Millevoci", di seguito indicato come "Centro" attraverso il seguente articolato:

Articolo 1

Finalità

1. Il Centro elabora e realizza iniziative a carattere interculturale rivolte alle istituzioni scolastiche e formative e alla comunità che interagisce con le stesse.
2. Il Centro costituisce luogo di confronto e di progettazione condivisa con i soggetti istituzionali e associativi in relazione alle tematiche interculturali.
3. Il Centro, nell'espletamento delle sue finalità, svolge una funzione di servizio nei confronti dell'ambito scolastico e della comunità come luogo di progettualità e laboratorio di idee per valorizzare la ricchezza delle differenze che portino a nuove forme di riconoscimento identitario e di cittadinanza.

Articolo 2

Attività

1. L'attività del Centro consiste nella realizzazione di interventi in ambito scolastico e con altri soggetti istituzionali, rivolti alla convivenza, all'accoglienza, allo sviluppo linguistico, alla mediazione interculturale, alla piena assunzione dei diritti e dei doveri caratteristici di una cittadinanza responsabile ai fini dell'integrazione dei nuovi cittadini.
2. Il Centro cura per questo, in un'ottica di servizio, l'allestimento di iniziative formative e culturali attraverso le seguenti azioni:
 - a) informazione e consulenza agli operatori scolastici, agli enti, alle associazioni, ai genitori e ai cittadini stranieri sulle tematiche inerenti le finalità del Centro stesso;
 - b) pianificazione e supporto delle attività di scambio e confronto a riguardo delle "buone pratiche" per una didattica inclusiva per tutti gli utenti di madrelingua non italiana;
 - c) progettazione di interventi formativi e di aggiornamento per operatori scolastici, facilitatori linguistici e mediatori interculturali, con l'apporto dei soggetti formativi presenti sul territorio;
 - d) attivazione nella scuola di percorsi interculturali nella prospettiva di una nuova cultura della convivenza;
 - e) raccolta, prestito e diffusione di materiale didattico e documentario in collegamento con il Sistema bibliografico trentino, con una messa in rete di documentazione relativa ai temi della mondialità e dell'interculturalità.
3. Il Centro si impegna altresì in attività di co-progettazione in relazione ai seguenti ambiti:
 - a) attività volte a promuovere una cittadinanza consapevole quale possibile frutto di collaborazione e scambio e contaminazione tra comunità;

Protocollo d'intesa

- b) attività di conoscenza delle geografie, della storia e delle culture relative ai Paesi di provenienza dei nuovi cittadini e della storia dell'autonomia trentina e dei processi migratori che hanno interessato la popolazione trentina;
- c) scambio tra le istituzioni scolastiche e formative e associazioni;
- d) percorsi rivolti alle famiglie in particolare sui temi delle migrazioni e dell'interculturalità.

Articolo 3 Coordinamento iniziative

1. Alla programmazione ed attuazione delle attività di cui all'articolo 2 provvede un Gruppo di lavoro, composto dal personale che opera all'interno del Centro e dai referenti indicati dai soggetti firmatari.
2. Il dirigente della Struttura provinciale competente individua all'interno dell'Amministrazione un Coordinatore, al quale spetta anche il compito di stabilire il calendario degli incontri e la tempistica delle singole attività, che il Gruppo di lavoro può svolgere anche articolandosi in tavoli tematici.
3. Sono, in particolare, compiti e obiettivi del Gruppo di lavoro:
 - a) condividere i progetti predisposti dai soggetti firmatari da realizzare in collaborazione col Centro;
 - b) elaborare progetti da realizzare in collaborazione con i soggetti firmatari;
 - c) predisporre il programma annuale in raccordo con le linee di indirizzo della Giunta provinciale in materia di immigrazione e convivenza e in coerenza con i compiti e le responsabilità assunte dai soggetti firmatari nel presente protocollo;
 - d) attuare il programma approvato dai soggetti firmatari;
 - e) monitorare l'attività e verificare i risultati raggiunti, anche ai fini della stesura della relazione di cui al comma 4;
4. Il programma annuale di attività formulato ai sensi della lettera c) del comma 3 è trasmesso a cura del Coordinatore ai soggetti firmatari, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

Articolo 4 Soggetti firmatari

1. I soggetti firmatari si incontrano almeno una volta all'anno, su richiesta del Coordinatore del Centro, al fine di adempiere alle seguenti competenze ad essi riservate:
 - a) verificare l'attuazione del programma annuale dell'anno precedente;
 - b) approvare il programma annuale;
 - c) proporre eventuali modifiche o integrazioni al Protocollo.

Articolo 5 Gestione amministrativo contabile

1. La gestione amministrativo/contabile del Centro è affidata alla Struttura provinciale competente la quale, fermi restando gli impegni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 assume gli oneri relativi al suo funzionamento.

2. Altri soggetti, pubblici o privati, possono concorrere al funzionamento del Centro tramite fornitura diretta, gratuita, di beni e servizi al Centro stesso.

Articolo 6

Assunzione d'impegni da parte della Provincia autonoma di Trento

1. La Provincia, attraverso i servizi e le strutture equiparate ai servizi competenti contribuisce alla realizzazione dell'attività del Centro:
 - a) promuovendo attraverso la Struttura provinciale competente l'interazione tra il Centro e le istituzioni scolastiche e formative;
 - b) promuovendo, attraverso la Struttura provinciale competente, il raccordo con i servizi educativi e le scuole dell'infanzia e la collaborazione per la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi specifici;
 - c) attuando, attraverso la Struttura provinciale competente per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante, con la compartecipazione degli operatori di Millevoci, iniziative formative mirate a favorire lo sviluppo di una comunità educativa inclusiva per valorizzare e portare a sistema "buone pratiche" di accoglienza, integrazione e gestione delle differenze culturali presenti nelle Istituzioni scolastiche e formative;
 - d) promuovendo, attraverso la Struttura provinciale competente in materia di immigrazione e in particolare con Cinformi, il raccordo con gli interventi previsti dalla Giunta provinciale per la realizzazione di progetti comuni in ambito interculturale rivolti agli istituti scolastici e formativi;
 - e) allestendo, attraverso il settore di competenza, un canale di collegamento con il Sistema bibliografico trentino;
 - f) assegnando al Centro il personale docente in utilizzo presso la Struttura provinciale competente o altro personale, nella misura che sarà ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'attività;
 - g) individuando una sede adeguata allo svolgimento dell'attività del Centro.

Articolo 7

Assunzione d'impegni da parte del Comune di Trento

1. Il Comune contribuisce al funzionamento del Centro in particolare attraverso:
 - a) promozione dell'attività del centro sul territorio comunale attraverso i servizi a contatto con i cittadini;
 - b) collaborazione nelle attività riguardanti i temi dell'interculturalità e svolte dal Centro sul territorio del Comune di Trento in base alle risorse disponibili;
 - c) collaborazione organizzativa e consulenza bibliografica per le attività del Centro preventivamente concordate.

Articolo 8

Assunzione d'impegni da parte del Forum trentino per la pace e i diritti umani

1. Il Forum contribuisce al funzionamento del Centro in particolare garantendo:
 - a) il coinvolgimento nell'attività del Centro delle associazioni e degli enti aderenti al Forum stesso;

Protocollo d'intesa

- b) il lavoro di rete tra le associazioni del Forum che si occupano di educazione e formazione sui temi dell'interculturalità e dei diritti umani;
- c) l'organizzazione di tavoli di progettazione per incentivare le relazioni tra le associazioni del Forum, i comuni e le scuole;
- d) l'informazione, la consulenza e il sostegno agli enti e alle associazioni del Forum per la progettazione e la realizzazione di progetti educativi e formativi;
- e) la promozione delle opportunità di formazione e di approfondimento offerte dalle associazioni del Forum sulle tematiche legate alla pace e alla promozione dei diritti.

Articolo 9

Assunzione d'impegni da parte dell'IPRASE

1. L'IPRASE contribuisce al funzionamento del Centro in particolare attraverso:
 - a) un supporto metodologico e scientifico alle attività programmate e la realizzazione di specifici progetti di ricerca previamente concordati su base annuale.
 - b) la collaborazione alla pubblicazione e alla divulgazione dei materiali didattici prodotti dal Centro.

Articolo 10

Assunzione d'impegni da parte del Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale

1. Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (CFSI) contribuisce al funzionamento del Centro assicurando consulenza scientifica nella progettazione formativa. Cura inoltre l'inserimento nel proprio programma annuale di attività di:
 - a) formazione permanente ai contesti mondiali in evoluzione, con un'attenzione privilegiata alle nuove geografie e alla storia dei popoli e delle culture del mondo, prendendo in considerazione anche il modo in cui la nostra società è stata percepita dagli altri secondo una multiprospettività;
 - b) organizzazione di laboratori didattici che facilitino l'incontro delle associazioni che promuovono la solidarietà internazionale nelle scuole con insegnanti, dirigenti scolastici e famiglie, e che consentano di sperimentare pratiche innovative di educazione alla cittadinanza solidale;
 - c) progettazione formativa e attuazione di corsi *ad hoc* per la formazione di insegnanti ed educatori ai temi della solidarietà internazionale.

Articolo 11

Assunzione d'impegni da parte del Consorzio dei Comuni Trentini

1. Il Consorzio dei Comuni Trentini contribuisce al funzionamento del Centro in particolare garantendo presso gli enti soci l'informazione e l'aggiornamento periodico relativamente alle attività svolte dal Centro ed al supporto che esso offre alle Amministrazioni locali per i progetti di sviluppo della coesione sociale.

Articolo 12

Assunzione d'impegni da parte dell'Università degli Studi di Trento

1. L'Università degli Studi di Trento contribuisce al funzionamento del Centro assicurando le seguenti attività:
 - a) promozione delle tematiche, anche all'interno delle scuole di dottorato, per l'elaborazione di tesi su argomenti di interesse del Centro, in particolare per quanto riguarda l'interculturalità e la formazione rivolta ai docenti;
 - b) monitoraggio degli esiti delle iniziative promosse dal Centro, anche mediante studi/indagini condotte dai Dipartimenti universitari coinvolti.

Articolo 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente protocollo d'intesa ha durata annuale e si terrà tacitamente confermato e rinnovato salvo disdetta delle parti da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza.
2. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'attività, i firmatari concorderanno eventuali modifiche e/o integrazioni al presente protocollo d'intesa compresi eventuali nuovi soggetti firmatari del protocollo stesso.
3. Il Comune di Trento garantisce la temporanea messa a disposizione dei locali come attualmente assegnati per lo svolgimento dell'attività del Centro ed individuati presso un edificio scolastico e l'assunzione degli oneri connessi (arredamento, luce, riscaldamento) fino all'individuazione di una sede ritenuta idonea (art. 6.1 lettera g).